

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————  
692° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag. 5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 17
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 26
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 31
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 34
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 37
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 47
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 52

**Commissioni riunite**

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
---	--------

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario	Pag. 54
-----------------------	---------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	Pag. 152
-------------------------------	----------

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	Pag. 157
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 160
Schengen.....	» 199
Riforma bilancio statale.....	» 222
Infanzia.....	» 224

**Sottocommissioni permanenti**

4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	Pag. 233
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 235
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 241
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 242
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....	» 243

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 244
--------------------	----------

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> E 13<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
**BISCARDI**

*Intervengono il ministro dei lavori pubblici Nesi ed il sottosegretario  
per i beni e le attività culturali D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione  
pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza sto-  
rico-culturale e ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2001.

Il presidente BISCARDI avverte che la 5<sup>a</sup> Commissione non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti trasmessi; propone poi la costituzione di un comitato ristretto che verifichi la possibilità di ampie convergenze tra i Gruppi su alcune ipotesi di emendamenti, considerato il cospicuo numero di quelli presentati.

Concordano con la proposta del Presidente i senatori RIZZI, SARTO, LORENZI, MAGGI, BRIGNONE (secondo cui però la convergenza sui fini della legge non comporta necessariamente adesione alle soluzioni proposte nel testo) e RESCAGLIO.

Il relatore PAPPALARDO annuncia l'adesione dei relatori alla proposta ed invita la Presidenza a sconvocare la seduta plenaria di domani, allo scopo di avviare i lavori del comitato ristretto.

Il ministro NESI, ricordata l'importanza del provvedimento in esame, giudica positive tutte le iniziative che possono realizzare una convergenza tra i Gruppi parlamentari per un celere completamento dell'*iter*.

Non facendosi osservazioni, la proposta di costituzione di un comitato ristretto si intende accolta. La Presidenza avverte che ogni Gruppo dovrà far pervenire in giornata le sue designazioni nel comitato ristretto, in assenza delle quali la convocazione delle riunioni del Comitato sarà comunicata al capogruppo in ciascuna delle due Commissioni.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 14,30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**633<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del disegno di legge n. 3236.

L'emendamento 8.100 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.500/10 che, a suo avviso, non si pone in contrasto con il testo presentato dalla relatrice proponendo esclusivamente una migliore formulazione della disposizione. Crede infatti che sia l'articolo 7 approvato dalla Camera sia il primo comma dell'articolo 8 proposto dalla relatrice non escludano l'intervento dell'interessato nella individuazione del gestore. Il subemendamento a sua firma, dunque, esplicita quanto già presupposto nelle proposte in esame.

A questa valutazione la RELATRICE replica osservando che, a suo avviso, appare chiaro, nella formulazione del testo da lei proposto, che il gestore debba essere scelto dai presidenti delle autorità di garanzia, senza alcun intervento da parte dell'interessato.

Il presidente VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI osservano che occorre chiarire la formulazione della disposizione, che non deve essere suscettibile di ambiguità interpretative.

La relatrice DENTAMARO preannuncia quindi una riformulazione del primo comma dell'emendamento 8.500 che chiarisca che il gestore va scelto con determinazione del presidente dell'Autorità garante d'intesa con il presidente della CONSOB e il presidente dell'autorità di regolazione di settore.

Il senatore PASTORE prende atto della valutazione della relatrice ed insiste, quindi, per la votazione del subemendamento.

Il senatore PELLICINI propone che, per conciliare le diverse esigenze, si preveda la possibilità per l'interessato di ricusare, per fondati motivi, il gestore scelto dall'Autorità garante, assicurando al contempo all'interessato la possibilità di esercitare forme di controllo sull'attività del gestore. Il senatore MAGNALBÒ si associa a questa proposta, mentre il senatore D'ONOFRIO segnala la opportunità di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto d'interessi tra il gestore e l'interessato. È a suo avviso necessario fissare con nettezza questo principio per evitare conseguenze paradossali nella applicazione della disciplina in esame. Ritiene inoltre opportuno fissare le caratteristiche professionali del gestore.

Il senatore BESOSTRI ritiene difficile fissare preventivamente le caratteristiche dei soggetti fra i quali deve essere scelto il gestore, mentre il senatore PASTORE osserva che, nell'articolo 7 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, si prevede che il gestore debba essere scelto fra gli appartenenti ad un apposito albo, proprio al fine di garantire la esistenza delle capacità professionali necessarie per la gestione di patrimoni che, spesso, non hanno un carattere meramente finanziario.

In proposito la RELATRICE osserva che l'albo previsto nel comma 4 dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati è formato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore PASTORE, riprendendo le sue considerazioni, rilevato che le modalità di formazione dell'albo possono essere riviste, ritiene tuttavia improprio limitare la scelta del gestore fra i soli soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del testo proposto dalla relatrice. Si tratta infatti di soggetti esperti in gestioni finanziarie, ma che non necessariamente pos-

siedono le capacità professionali per gestire importanti complessi industriali.

Il presidente VILLONE osserva in proposito che il gestore potrà comunque individuare un soggetto cui affidare la concreta gestione delle imprese industriali, mentre il senatore PASTORE insiste nel segnalare la delicatezza del procedimento di scelta del gestore nel quale non può, a suo avviso, non essere coinvolto l'interessato.

Il senatore SCHIFANI ritiene che nel testo proposto dalla relatrice venga rotto il delicato temperamento, realizzato nel testo approvato dalla Camera dei deputati, tra l'esigenza di risolvere situazioni di conflitti d'interesse e quella di tutelare il valore del patrimonio dell'interessato. Le proposte emendative presentate dalla sua parte politica non mirano ad affidare all'interessato la scelta del gestore, ma tendono a garantire la correttezza della scelta stessa. Il gestore deve essere infatti un soggetto indipendente da ogni interesse, capace di gestire in modo efficiente il patrimonio dell'interessato. Auspica quindi un ripensamento della maggioranza e la elaborazione di una soluzione ampiamente condivisa.

Il senatore D'ONOFRIO ritiene che nella scelta del gestore occorre tener conto anche dell'interesse delle imprese gestite, che è un bene pubblico la cui tutela deve essere temperata con la esigenza di risolvere situazioni di conflitto d'interessi.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che il principio della tutela del patrimonio dell'interessato trova una adeguata disciplina nel comma 5 dell'articolo 8 proposto dalla relatrice.

Prende quindi la parola il sottosegretario FRANCESCHINI secondo il quale obiettivo della disciplina in esame è quello di risolvere situazioni di conflitto d'interessi. Rimettere alla discrezionalità dell'interessato la scelta del gestore finirebbe per privare di senso il provvedimento, mentre può essere valutata la possibilità di prevedere che il gestore venga scelto dall'Autorità garante solo dopo aver sentito l'interessato.

Il senatore DUVA rileva nell'atteggiamento dell'opposizione una sostanziale sfiducia verso le autorità indipendenti. Nota inoltre una contraddizione tra le proposte avanzate dal senatore Pastore e quelle formulate dal senatore Schifani. Mentre infatti il subemendamento 8.500/10 appare coerente all'impianto proposto dalla relatrice, l'intervento del senatore Schifani sembra sostanzialmente riproporre il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, un testo da considerare non soddisfacente. Il coinvolgimento oltre un certo grado dell'interessato nella scelta del gestore finirebbe infatti per privare di senso la disciplina in esame. L'unica correzione che reputa possibile al testo della relatrice è quella, proposta dal se-

natore D'Onofrio, di precisare che non può essere scelto come gestore un soggetto in conflitto di interessi con il titolare della carica di Governo.

Il senatore SCHIFANI, replicando a queste considerazioni, osserva che non vi è nelle sue proposte emendative un atteggiamento di preconcetta sfiducia verso le autorità indipendenti, ma la considerazione che i componenti di queste autorità sono nominati secondo criteri politici.

Il presidente VILLONE, rilevato che la relatrice potrà riformulare il primo comma dell'emendamento 8.500 secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, pone in votazione il subemendamento 8.500/10, che viene respinto dalla Commissione.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.500/7 che potrebbe anche, a suo avviso, essere riformulato prevedendo che sia l'interessato a predisporre una lista di soggetti all'interno della quale i presidenti delle autorità di garanzia possano scegliere il gestore.

Anche il senatore SCHIFANI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento che mira a ripristinare sostanzialmente il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Prende quindi atto che la maggioranza ha modificato il suo atteggiamento rispetto a questo testo, che ha invece contribuito ad approvare nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e ribadisce la necessità di evitare scelte sostanzialmente politiche nella individuazione dei gestori che trascurino o pongano in questione l'interesse dei patrimoni dei titolari di cariche di Governo. Insiste quindi per la votazione del subemendamento 8.500/7 che, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente VILLONE, considerata la convocazione per oggi del Parlamento in seduta comune, propone l'anticipazione alle ore 13,45 della seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



**634<sup>a</sup> Seduta (Pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE avverte che le sedute già convocate per la giornata di domani saranno dedicate al seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo. In particolare, la seduta pomeridiana potrà essere dedicata a evidenziare le questioni – come ad esempio la previsione della simulazione assoluta di alcuni atti – che la Commissione giudica ancora aperte, da sottoporre quindi alla riflessione dell'Assemblea.

Il senatore SCHIFANI ritiene che debba essere la Commissione ad individuare una soluzione per le questioni ancora aperte.

Si riprende quindi la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 8.500 della relatrice.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 8.500/5 e 8.500/11, di identico contenuto, che mirano ad eliminare dall'articolo 8 il riferimento al presidente della Consob, che reputa inopportuno.

Secondo il senatore TIRELLI il coinvolgimento della Consob dovrebbe essere limitato ai soli profili che rientrano nella competenza di quest'autorità.

La relatrice DENTAMARO, in proposito, osserva che nel tempo le competenze della Consob si sono venute ampliando, oltre l'ambito delle società quotate in Borsa e comprendono oggi la regolazione del mercato finanziario nel suo complesso. Vi è poi la necessità di garantire il carattere collegiale delle decisioni relative alla individuazione del gestore.

Messi quindi congiuntamente ai voti i subemendamenti 8.500/5 e 8.500/11 sono respinti dalla Commissione.

La relatrice DENTAMARO esprime quindi un parere favorevole sul subemendamento 8.500/13 che reca, a suo avviso, una migliore formulazione della disposizione.

Il senatore SCHIFANI ritiene invece non meramente formale la modifica introdotta dal subemendamento al testo proposto dalla relatrice. Questa previsione, infatti, elimina la responsabilità del gestore per comportamenti colposi.

Prende quindi la parola il senatore DUVA il quale riformula il subemendamento eliminando la seconda parte per venire incontro ai rilievi mossi dal senatore Schifani. Ritiene peraltro che sia la prima parte del subemendamento il nucleo essenziale del medesimo.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di apprezzare questa riformulazione.

Il subemendamento 8.500/13 (nuovo testo) posto ai voti è quindi approvato dalla Commissione.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore SCHIFANI sulla formulazione del subemendamento 8.500/1, la RELATRICE replica osservando che questa previsione mira ad escludere la possibile applicazione di una deroga prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 58 del 1998, che permetterebbe un improprio contatto tra il gestore e l'interessato, contrariamente allo spirito che ispira la disciplina in esame.

Il senatore PASTORE, rilevando che si tratta di una previsione che incide su un atto di consenso, osserva che la medesima finalità potrebbe essere più correttamente perseguita con una formulazione più chiara, che espliciti il senso della norma stessa.

A queste considerazioni si associano i senatori TIRELLI e MAGNALBÒ.

Conseguentemente, su proposta del presidente VILLONE, la relatrice DENTAMARO riformula il subemendamento (8.500/1 nuovo testo) chiarendo che in nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi.

Il senatore TIRELLI, pur apprezzando lo sforzo della relatrice, dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 8.500/1 (nuovo testo) non comprendendo la ragione di questa previsione che potrebbe generare equivoci interpretativi.

Il subemendamento 8.500/1 (nuovo testo), posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE dichiara quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.500/8. Si tratta di una previsione volta ad evitare che, per ragioni puramente finanziarie, venga pregiudicata la solidità di imprese industriali. Il subemendamento, infatti, circoscrive le funzioni del gestore alla gestione ordinaria delle partecipazioni, mentre si prevede che gli amministratori delle società controllate vengano confermati nella carica qualora non ricorra una giusta causa per la loro revoca.

Il presidente VILLONE osserva che i criteri cui il gestore deve attenersi nella propria attività, a tutela del patrimonio dell'interessato, sono chiaramente definiti nel testo dell'articolo 8 proposto dalla Relatrice.

Il senatore DUVA osserva invece che la previsione contenuta nel subemendamento è chiaramente speculare rispetto a quanto previsto dal subemendamento 8.500/6 a sua firma. Più in particolare il subemendamento 8.500/8 prevede una non divisibile riduzione del ruolo del gestore che potrebbe risolversi non solo in una puntuale lesione dell'interesse pubblico che ispira la disciplina in esame, ma anche in una menomazione dell'interesse, privato, del patrimonio gestito. Si inserisce, infatti, un inopportuno elemento di rigidità, che potrebbe impedire al gestore di realizzare la finalità propria del contratto di gestione: la corretta cura del patrimonio dell'interessato.

La senatrice PASQUALI dichiara invece, a nome della sua parte politica, un voto favorevole sul subemendamento 8.500/8 rilevando che occorre garantire continuità nella gestione delle imprese oggetto della disciplina in esame.

Il presidente VILLONE ritiene, al contrario, che il principio della tutela del patrimonio dell'interessato sia sufficientemente garantito dalla disciplina in esame, mentre pensa che la cristallizzazione di alcune cariche sociali si potrebbe risolvere in un danno al patrimonio medesimo.

Il senatore PELLICINI ritiene invece necessario definire i poteri del gestore che potrebbe modificare con la sua attività indirizzi essenziali delle imprese che cadono nella gestione fiduciaria, finendo per compiere azioni che si potrebbero risolvere in atti sostanzialmente espropriativi a danno dell'interessato.

Non condivide questa valutazione il presidente VILLONE il quale osserva che il testo proposto dalla Relatrice non impone scelte ai gestori che dovranno regolarsi, nella loro attività, secondo ordinari criteri di mercato.

Il senatore SCHIFANI ritiene invece che l'istituto della gestione non debba risolversi in un pregiudizio per le imprese. A tal fine, il subemendamento 8.500/8 a sua firma mira a salvaguardare la continuità della amministrazione delle imprese, salvo che ricorra una giusta causa che motivi la revoca degli amministratori.

Anche il sottosegretario FRANCESCHINI dichiara di non condividere le valutazioni formulate dal senatore Pellicini osservando che la previsione contenuta nel subemendamento 8.500/8 finisce per irrigidire gli assetti amministrativi delle imprese, limitando impropriamente il ruolo del gestore cui verrebbe impedita una piena libertà di azione a tutela dell'interesse del patrimonio amministrato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236****Art. 8.****8.500/5**

PASQUALI, MAGNALBÒ

**8.500/11**

PASTORE, SCHIFANI

*All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «dal Presidente della Consob e».*

---

**8.500/13**

DUVA

*All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: «interessato» aggiungere le seguenti: «o imprese da questi controllate»; al comma 8, sostituire le parole: «rende all'interessato il conto della gestione», con le seguenti: «fornisce all'interessato rendiconto contabile della gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave».*

---

**8.500/13 (nuovo testo)**

DUVA

*All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: «interessato» aggiungere le seguenti: «o imprese da questi controllate».*

---

**8.500/1**

LA RELATRICE

*All'emendamento 8.500, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusa la disposizione derogatoria alle norme di cui al comma 3 dello stesso articolo 22, relativa al consenso scritto dei clienti».*

---

8.500/1 (nuovo testo)

LA RELATRICE

*All'emendamento 8.500, nel comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi».*

---

**8.500/8**

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca».

---

**8.500/6**

DUVA, BESOSTRI

*All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.

L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione».

---

**8.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

*(Gestione fiduciaria)*

1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d'investimento all'interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;

b) che nel biennio precedente siano stati legati all'interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;

c) che siano legati all'interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall'interessato in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.

2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al ge-

store. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell'interessato.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

9. Quando l'interessato sia il titolare esclusivo di un'attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l'articolo 2560, primo comma, del codice civile».

---



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**699<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**SUL RECENTE SCIOPERO BIANCO DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI**

Il presidente PINTO dà conto di una lettera inviatagli dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli con la quale si fa presente che il medesimo Consiglio dell'ordine ha espresso solidarietà e vivo rammarico per la protesta recentemente posta in essere dai giudici onorari aggregati, sottolineando l'importante contributo che questi assicurano al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Al fine di consentire il superamento delle attuali difficoltà, il presidente del Consiglio dell'ordine auspica pertanto che le rivendicazioni dei giudici onorari aggregati vengano valutate con obiettività e definite quanto prima.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, senza discussione sono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Non essendo state apportate modificazioni all'articolo 4 del disegno di legge rispetto al testo originariamente licenziato dal Senato, senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 5 e 6 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modificazioni all'articolo 7 del disegno di legge rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura, senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 8 e 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modificazioni agli articoli 10 e 11 del disegno di legge rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 12, 13 e 14.

Non essendo state apportate modificazioni all'articolo 15 del disegno di legge, corrispondente all'articolo 13 del testo licenziato in prima lettura dal Senato, senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 16, 17 e 18.

Non essendo state apportate modificazioni agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del disegno di legge, corrispondenti agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del testo già approvato dal Senato, senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 25.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge nel suo complesso, sottolineando il contributo essenziale della sua parte politica per il raggiungimento di un risultato rispetto al quale l'atteggiamento della maggioranza è stato in più occasioni contraddittorio, oscillando tra la tentazione a cedere alle pressioni di stampo giustizialista e la disponibilità ad un dialogo costruttivo con l'opposizione grazie al quale alla fine è stato possibile pervenire alla definizione di un testo di legge che costituisce, rispetto al vigente assetto normativo, un significativo passo avanti. Si tratta naturalmente di un disegno di legge perfettibile - e a questo proposito non si possono non evidenziare le perplessità che continua a suscitare la mancata eliminazione della previsione di cui all'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di colloqui investigativi - e che dovrà essere sottoposto al vaglio della sua concreta applicazione, ma va ribadito il giudizio complessivamente positivo che deve esprimersi su di esso, anche con riferimento alla previsione di un quadro normativo ad *hoc* relativo ai testimoni di giustizia.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo ed esprime la propria soddisfazione per il lavoro compiuto dal Parlamento che consente di pervenire oggi all'approvazione di un provvedimento legislativo senz'altro valido ed opportuno. Altrettanto significativo è poi il fatto che questo risultato sia stato ottenuto con un'ampia convergenza tra tutte le forze politiche.

È opportuno ricordare come il disegno di legge che la Commissione si appresta a licenziare sia nato da un'iniziativa del Governo Prodi e, in particolare, da una relazione presentata dall'allora Ministro dell'interno Napolitano sul finire del 1996 che portò successivamente alla presentazione del disegno di legge n. 2207 nell'aprile dell'anno seguente. L'iniziativa assunta dall'esecutivo nasceva dalla constatazione che, pur dovendosi esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla normativa contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 in tema di collaboratori di giustizia, il sistema di gestione di questi aveva però evidenziato alcuni punti di crisi i quali rendevano evidente la necessità di un intervento normativo che, salvaguardando l'efficacia dello strumento nella lotta contro la criminalità organizzata, ponesse però rimedio agli inconvenienti emersi nella prassi applicativa. Alla presentazione del disegno di legge governativo ha fatto seguito un percorso parlamentare attraverso il quale, pur essendovi stati momenti di difficoltà e di dissenso su specifici punti, si è potuto alla fine pervenire, grazie all'impegno ed alla buona volontà di tutte le forze politiche, ad un risultato senz'altro positivo.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore MILIO giudica l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2207 come una vera e propria sconfitta: essa infatti conferma la scelta di rinunciare ad un recupero del ruolo investigativo della polizia giudiziaria, essendosi preferito invece continuare sulla strada di attribuire, nell'azione di contrasto della criminalità organizzata, una funzione determinante alle dichiarazioni di soggetti che provengono dallo stesso mondo criminale.

Il senatore GASPERINI ritiene che il fenomeno del pentitismo abbia probabilmente comportato più svantaggi che vantaggi e che i risultati che esso ha consentito di conseguire sul fronte della lotta contro la criminalità organizzata compensino solo parzialmente le distorsioni che ha causato sul piano delle garanzie e di un corretto funzionamento dei meccanismi processuali. È peraltro innegabile che il disegno di legge che la Commissione si appresta a licenziare rappresenta comunque il tentativo di rendere meno pericoloso, evitando il rischio di possibili manipolazioni, l'impiego dello strumento dei collaboratori di giustizia e, proprio alla luce di tali rilievi, il Gruppo Lega Forza Nord Padania voterà a favore della sua definitiva approvazione.

Prende da ultimo la parola il sottosegretario BRUTTI il quale ribadisce la valutazione positiva del Governo sul disegno di legge in votazione, richiamando l'attenzione sulle principali novità da esso introdotte. Coglie poi l'occasione per evidenziare, tra l'altro, come alcune di queste novità abbiano già trovato un'anticipazione nella prassi amministrativa cui si uniforma la Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle misure di protezione.

In conclusione quindi il Governo accoglierà senz'altro con favore il varo della nuova normativa.

Posto ai voti è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione di olive da tavola (n. 828)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Seguito e conclusione dell'esame: Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Non essendovi richieste di intervento si passa al conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Follieri a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo nei termini risultanti dalla relazione svolta nella seduta notturna di ieri.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

Il presidente PINTO avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14,30, è posticipato alle ore 17.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**700<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4247) MACERATINI ed altri. – Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando**

**(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO il quale si sofferma in primo luogo sul quadro normativo attualmente vigente in materia di violazioni doganali, richiamando in particolare l'attenzione sulle disposizioni di cui agli articoli 282 e seguenti del D.P.R. n.43 del 1973, recante il testo unico in materia doganale e su quelle – specificamente volte alla repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri – contenute nella legge n.50 del 1994. Con specifico riferimento alla fattispecie prevista dall'articolo 2 della legge n.50, il relatore ricorda il significativo contrasto giurisprudenziale avutosi circa la natura della medesima. Tale contrasto giurisprudenziale è stato poi risolto da una sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte, che ha chiarito come l'ipotesi configurata dal predetto articolo 2 costituisca una figura di reato autonomo e non una circostanza aggravante rispetto alle fattispecie incriminatrici contenute nel D.P.R. n.43 del 1973. A tale conclusione le sezioni unite sono pervenute essenzialmente sulla base del rilievo che l'ipotesi descritta dall'articolo 2 della legge n.50 è nella sua formulazione parzialmente diversa da quelle di cui al D.P.R. n.43, così come sono diverse le finalità della norma, volta non solo alla tutela dell'interesse dello Stato al prelievo dei diritti di confine, ma soprattutto alla tutela del monopolio statale in materia di tabacchi.

Passando all'esame del disegno di legge n.4957 il relatore rileva come l'articolo 1 dello stesso intervenga inserendo una serie di disposizioni nel corpo del D.P.R. n. 43 del 1973, con una scelta diversa da quella propria della legge n.50 del 1994, che potrebbe suscitare alcuni problemi sul piano applicativo. Più specificamente l'articolo 1 introduce dopo l'articolo 291 del D.P.R. n.43 del 1973 gli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater*. L'articolo 291-*bis*, comma 1, ripropone, seppur con alcune lievi varianti, la fattispecie descritta nell'articolo 2 della legge n.50 del 1994. Al riguardo differenze significative sono rappresentate dal fatto che l'attuale soglia di quindici chilogrammi viene ridotta a dieci chilogrammi convenzionali, mentre la pena edittale prevista va da due a cinque anni di reclusione in luogo dell'attuale che va da uno a quattro anni di reclusione. Il successivo comma 2 stabilisce che i fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi sono puniti con la multa di lire 10 mila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire un milione. Il comma 1 dell'articolo 291-*ter* introduce una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui i fatti indicati nell'articolo 291-*bis* siano commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Il comma 2 dello stesso articolo individua una serie di circostanze aggravanti la cui sussistenza indica un significativo aggravamento del trattamento sanzionatorio. A questo proposito, il relatore ritiene opportuno soffermarsi sul rapporto che intercorre fra tali circostanze aggravanti e quelle contenute nel vigente secondo comma dell'articolo 295 del D.P.R. n.43 del 1973. In particolare la previsione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si sovrappone solo parzialmente a quella di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 295, differenziandosi sia per il riferimento ai comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, sia per il fatto di considerare accanto all'ipotesi in cui il colpevole fa uso delle armi – sostanzialmente non dissimile dal caso in cui il colpevole sia sorpreso a mano armata – anche quella in cui si accerta che il colpevole ha posseduto armi nell'esecuzione del reato. La successiva lettera b) dell'articolo 291-*ter* si differenzia dalla lettera b) dell'articolo 295 in quanto manca il riferimento alla zona di vigilanza e si richiede che il colpevole sia sorpreso insieme a due o più persone invece che a tre o più persone. La lettera c) dell'articolo 291-*ter* è identica alla lettera c) dell'articolo 295, mentre le lettere d) ed e) non trovano corrispondenza nell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 295 che viene poi configurata come una fattispecie delittuosa a sé stante dal successivo articolo 291-*quater* con specifico riferimento alla materia del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'ultimo comma dell'articolo 291-*ter* esclude poi la possibilità di procedere al giudizio di bilanciamento fra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis* del codice penale e le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*. Il primo aspetto problematico su cui ritiene opportuno richiamare l'attenzione, per i risvolti che esso avrebbe inevitabilmente in sede applicativa, è quindi quello del rap-

porto fra le circostanze aggravanti contenute nel vigente articolo 295 – che va ricordato si applicano ai delitti preveduti negli articoli precedenti ai sensi del primo comma del medesimo articolo – e le circostanze aggravanti che verrebbero *ex novo* introdotte con il menzionato articolo 291-*ter*. Altro aspetto problematico di rilievo ancor maggiore è quello rappresentato dal fatto che la formulazione dell'articolo 291-*bis* potrebbe anche indurre alla conclusione che il comma 1 e il comma 2 di tale disposizione configurino due distinte ipotesi delittuose, con l'ulteriore conseguenza che l'applicazione, alla fattispecie di cui al comma 2, delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 291-*ter* potrebbe comportare un sensibile aggravamento del trattamento sanzionatorio anche rispetto a fatti che, proprio per la circostanza che il quantitativo di tabacco lavorato estero oggetto dei medesimi è inferiore ai dieci chilogrammi, potrebbero in concreto presentare una gravità estremamente ridotta, risultando quindi sproporzionata rispetto ai medesimi la previsione di una pena edittale che potrebbe andare dai tre ai sette anni di reclusione. Non è peraltro questo un esito interpretativo inevitabile in quanto, a suo avviso, è possibile e necessaria una interpretazione diversa che – facendo leva anche sulle parole con cui ha inizio il disposto del comma 2 dell'articolo 291-*bis* – che sono caratteristiche delle disposizioni che configurano circostanze attenuanti – individui appunto nella previsione di cui al predetto comma 2 una ipotesi attenuata della fattispecie delittuosa di cui al comma 1, in modo da consentire al giudice qualora ricorrano in concreto le circostanze aggravanti di cui all'articolo 291-*ter*, di procedere al giudizio di bilanciamento così da poter meglio adeguare l'entità della pena inflitta all'effettiva gravità della violazione commessa. Il relatore Russo prosegue quindi soffermandosi più specificamente sulla circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 291-*ter* la cui formulazione gli appare non sufficientemente determinata e rispetto alla quale ritiene opportuno sottolineare l'esigenza che venga interpretata nel senso che le alterazioni o le modifiche cui essa fa riferimento sono esclusivamente quelle specificamente volte ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia. In altri termini non potrà mai integrare l'aggravante in questione, in particolare, l'uso di un motorino truccato.

Per quanto attiene all'articolo 241-*quater*, il relatore rileva come esso introduca una nuova autonoma figura di associazione per delinquere, finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Alla previsione di tale nuova fattispecie delittuosa si accompagnano ipotesi di sostanziosa diminuzione della pena nel caso che l'imputato metta in atto forme di dissociazione adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze e aiuti concretamente le autorità inquirenti.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge sostituisce, poi, l'articolo 301-*bis* del testo unico in materia doganale con un nuovo testo, intitolato alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, articolandolo in una serie di disposizioni rispetto alle quali, avuto particolare riguardo al capoverso 3 dello stesso articolo 301-*bis*, il relatore esprime notevoli perplessità in considerazione del fatto che ivi si prevede – qualora non vi sia istanza di affidamento

in custodia giudiziale – una sorta di rottamazione dei beni sequestrati senza tener conto del fatto che il bene si trova ancora in fase di sequestro e non di confisca.

L'articolo 2 del disegno di legge contempla i casi di estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati limitatamente ai reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacco lavorato non superiori a dieci chilogrammi convenzionali punibili con la sola pena della multa. L'ipotesi – sottolinea il relatore – è attualmente disciplinata in termini non coincidenti dall'articolo 334 del testo unico delle disposizioni in materia doganale. L'articolo 3 prevede che quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati non è più assoggettabile all'esame viene ordinata la distruzione del tabacco lavorato sequestrato. L'articolo 4, poi, modifica il codice penale, inserendo nel Capo relativo ai delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione l'articolo 337-*bis* concernente il delitto di occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto, specificamente finalizzato in funzione di contrasto all'utilizzo di quei mezzi di trasporto particolarmente modificati o dotati di predisposizioni tecniche particolari e utilizzate spesso dai contrabbandieri per mettere in pericolo l'incolumità fisica degli operatori di polizia. Mentre la pena edittale si attesta su livelli relativamente omogenei a quelli concernenti i reati ricompresi nello stesso titolo anche se – osserva il relatore – rispetto alla fattispecie dell'articolo 336 che punisce la violenza o la minaccia ad un pubblico ufficiale, il minimo della reclusione è portato da uno a due anni, fermo restando il massimo di cinque anni, non si può fare a meno di rilevare una certa mancanza di chiarezza nella descrizione della fattispecie, tale da potere addirittura consentire di estenderne la portata anche a fatti di certamente minore rilevanza penalistica e sicuramente non presenti nell'intenzione cui obbedisce la stesura della norma stessa.

Il relatore dà quindi brevemente conto degli articoli 5, 6 e 7 che rappresentano norme di raccordo e di minore impatto di quelle da lui descritte, tra l'altro inserendo – all'articolo 5 del disegno di legge in titolo – i delitti previsti dal nuovo articolo 291-*quater* del testo unico delle leggi doganali fra i reati di maggiore gravità, con modifica dell'articolo 33-*bis* comma 1 del codice di procedura penale.

Infine, il relatore propone la congiunzione del disegno di legge n. 4957 con il disegno n. 4247, del quale mette sinteticamente in evidenza l'affinità con le previsioni contenute nel disegno di legge n. 4957, rilevando contestualmente che in maniera più opportuna l'A.S. n. 4247 colloca le disposizioni di contrasto all'attività criminale legata ai delitti di contrabbando lavorato estero dopo l'articolo 295 del D.P.R. n. 43 del 1973.

Conviene la Commissione.

Il senatore PREIONI chiede al sottosegretario Grandi di sapere quale sia il differenziale tra prezzo del tabacco lavorato in Italia e tabacco di produzione estera, comprese le imposte ad esse applicate: ritiene infatti



che la causa precipua del fenomeno del contrabbando sia costituita dall'incentivo rappresentato dal prezzo minore a cui si possono acquistare le sigarette estere.

Il presidente PINTO si dichiara certo che il rappresentante del GOVERNO risponderà in sede di replica alla richiesta del senatore Preioni.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**345<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.**La seduta inizia alle ore 15,55.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli**

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Danieli per aver accolto l'invito a illustrare la politica culturale del Ministero degli affari esteri, argomento cui la Commissione ha costantemente rivolto la sua attenzione, impegnando ripetutamente il Governo a promuovere una riforma degli interventi nel settore scolastico e in quello della promozione culturale.

Il sottosegretario DANIELI premette che intende soffermarsi in primo luogo sulle priorità che il Ministero si è dato nel comparto culturale per l'anno 2001, rinviando a un secondo intervento – nella seduta in corso o in altra da fissarsi – l'illustrazione dello schema di disegno di legge già predisposto, concernente la riforma degli istituti italiani di cultura. Fa poi presente che la direzione generale per la promozione culturale svolge un ruolo di coordinamento delle numerose amministrazioni pubbliche coinvolte a vario titolo nelle iniziative scolastiche, culturali o scientifiche di carattere internazionale; contemporaneamente ha la responsabilità di garantire la conformità di tali iniziative con le priorità della politica estera italiana, definite dal Ministro degli affari esteri col supporto delle direzioni generali geografiche.

Per il 2001 il Ministero intende concentrare i suoi interventi nei tre settori della promozione culturale, della diffusione della lingua italiana e della collaborazione scientifica e tecnologica. Per dare organicità a tali interventi sono state promosse riunioni di area dei direttori degli istituti di cultura, nonché degli addetti scientifici presso le ambasciate e dei capi degli istituti scolastici eventualmente presenti nella stessa regione. A livello globale, si svolgerà poi all'inizio dell'estate la seconda riunione dei direttori degli istituti e quella degli addetti scientifici, dando così continuità a una iniziativa che si è rivelata assai utile nello scorso anno.

Anche negli organismi multilaterali di carattere culturale saranno promosse iniziative per la diffusione della lingua italiana, la traduzione dei classici e di opere della letteratura contemporanea, nonché il sostegno all'editoria. È prevista in particolare la partecipazione dell'Italia a tutte le principali manifestazioni editoriali e, in collaborazione con l'Accademia della Crusca, sarà organizzata una «settimana della lingua italiana». Altre iniziative convegnistiche degne di nota saranno il seminario italo-tedesco di Villa Vigoni, dedicato allo studio dei rispettivi sistemi universitari, ed eventi culturali in via di organizzazione con la Fondazione Cini di Venezia, che saranno rivolti ai paesi dell'ex Jugoslavia e della regione balcanica.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento cui ha fatto già riferimento, il Sottosegretario sottolinea i rapporti di stretta collaborazione con le università, con la Rai, con tutte le Biennali di arte contemporanea, nonché con altre istituzioni attive nel settore cinematografico, nelle arti contemporanee e nel *design*. Sul piano finanziario assai proficua è la collaborazione con alcune fondazioni bancarie, tra cui la Cassamarca di Treviso, la Cassa di risparmio di Venezia e la fondazione Manodori collegata alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

Il sottosegretario Danieli sottolinea poi l'importanza di alcune manifestazioni che si svolgeranno durante l'anno, ponendo in risalto soprattutto la rassegna «Italia in Giappone 2001», che avrà un ruolo fondamentale per la promozione della cultura, dell'arte e del *design* italiani in Estremo Oriente. Ricorda poi la manifestazione «Latina 2001», che si svolgerà nell'America meridionale, la partecipazione a eventi culturali che si terranno a Oporto, a Varsavia e a Sarajevo, nonché la rassegna «L'Islam in Sicilia» che la Fondazione Orestadi di Gibellina porterà a Tunisi e in altre capitali dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente.

Al fine di potenziare gli organici assai esigui degli Istituti italiani di cultura e, in generale, dell'area della promozione culturale, il Ministero intende assumere 40 dipendenti e ricorrere alle procedure di mobilità per trasferire in tale area altri 60 impiegati pubblici. Inoltre si intende reclutare *in loco* altri dipendenti a contratto, completando il contingente di contrattisti stranieri previsto per gli istituti di cultura. Si pensa anche di migliorare l'attività di tali istituti, attribuendo funzioni di coordinatori di area a quei direttori di istituto che abbiano una qualifica dirigenziale.

Per quel che riguarda la diffusione della lingua italiana, il Ministero ha intenzione di effettuare una razionalizzazione della spesa, finanziando

un maggior numero di lettori di lingua e letteratura italiane presso le università straniere, mentre sarebbe ridotto il volume di risorse destinato alle scuole italiane all'estero e ai corsi di lingua. In prospettiva, si intende creare le condizioni affinché i figli dei cittadini italiani residenti all'estero possano frequentare scuole straniere con un insegnamento bilingue.

Per quel che riguarda il personale scolastico che presta servizio all'estero, è in corso di definizione il regolamento che darà attuazione a un provvedimento legislativo, recentemente approvato, in cui si prevede una diversa procedura di selezione. Il Ministero è impegnato a garantire la possibilità di predisporre con la nuova procedura la graduatoria del personale che sarà inviato all'estero per il nuovo anno scolastico. Contemporaneamente è in corso una consultazione con il Ministero della pubblica istruzione, per estendere alle scuole italiane all'estero i nuovi programmi scolastici recentemente entrati in vigore.

Il sottosegretario Danieli dà conto poi dei programmi per il riordino della rete degli addetti scientifici, nonché dell'intensa collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con gli atenei e con le istituzioni scientifiche pubbliche, nel cui ambito si prevede tra l'altro l'istituzione di una banca dati per gli accordi tra le università italiane e quelle straniere. La Farnesina collabora con le sue strutture al processo di internazionalizzazione del sistema universitario, favorendo tra l'altro l'attuazione dell'accordo istitutivo dell'Università italo-francese e proseguendo il negoziato con la Germania per una analoga iniziativa.

Ulteriori settori in cui il Ministero intende continuare a svolgere un ruolo attivo sono quelli delle missioni archeologiche – intese anche come occasioni di formazione culturale e di trasferimento di conoscenze – degli scambi giovanili per corsi scolastici e universitari, nonché degli accordi per il reciproco riconoscimento di titoli accademici.

L'Italia intende mantenere una partecipazione attiva all'UNESCO, cui offre un importante sostegno per l'entità dei contributi, nonché ospitando a Venezia l'ufficio regionale per l'Europa. Grande rilievo ha inoltre il polo scientifico e tecnologico di Trieste, costituito da centri internazionali di ricerca assai qualificati, in cui si svolgono attività di notevole importanza per i paesi dell'Europa centro-orientale e per quelli in via di sviluppo. L'Italia, che nel corso del 2001 avrà la presidenza di turno dell'Iniziativa centro-europea, intende valorizzare il ruolo del polo di Trieste nella cooperazione scientifica internazionale.

Nello stato di previsione della spesa per il 2001 circa 300 miliardi di lire sono destinati alla direzione generale per la promozione culturale, con un incremento di 30 miliardi di lire rispetto alle previsioni iniziali. Di tale stanziamento complessivo, 124 miliardi di lire sono spesi per le scuole all'estero, con un leggero incremento rispetto al 2000 dovuto al modo in cui sono erogati gli assegni di sede per il personale scolastico. Viceversa ci sarà una lieve riduzione delle risorse disponibili per l'area della promozione culturale.

Il presidente MIGONE rileva preliminarmente come nel corso degli ultimi anni nel settore della promozione culturale si sia avvertita la presenza di segnali positivi di innovazione. Ciò va senz'altro ascritto al merito dei Sottosegretari che hanno seguito il comparto nei tempi più recenti, come pure dei diplomatici preposti alla Direzione generale competente, e in particolare dei due ultimi titolari.

Permangono tuttavia numerosi nodi irrisolti. In primo luogo, risulta che tuttora i direttori degli istituti di cultura all'estero sono oberati da pesanti incombenze burocratiche di tipo contabile, oltretutto senza essere in condizione di effettuare un controllo che vada al di là del dato formale. Il persistere di tale situazione è in evidente contrasto con gli indirizzi più volte espressi dalla Commissione esteri del Senato circa l'opportunità di evitare che tanto i capi missione che i direttori degli istituti di cultura siano distolti dall'esercizio delle responsabilità dirigenziali inerenti al loro incarico per far fronte ad attività contabili di rilievo meramente formale.

Un altro elemento che suscita riserve nell'organizzazione del settore è rappresentato dalla mancata eliminazione di una disposizione anacronistica e fortemente penalizzante per lo svolgimento dei compiti d'istituto, come quella che fa divieto ai direttori degli istituti culturali di muoversi dalla sede loro assegnata prima che siano decorsi otto mesi dalla nomina. Tale meccanismo riflette il persistere di concezioni statiche e burocratiche del ruolo degli istituti in questione, laddove una presenza culturale dinamica richiede semmai un'accentuata mobilità, ad esempio in vista della conclusione di accordi di sponsorizzazione.

Risulta inoltre che tuttora i direttori degli istituti di cultura siano oggetto dal punto di vista protocollare di un trattamento peggiore rispetto a quello riservato al personale diplomatico delle ambasciate italiane, mentre più correttamente essi dovrebbero seguire in termini di rango esclusivamente i due funzionari diplomatici più alti in grado. Tale stato di cose riflette una più generale tendenza della diplomazia a rivendicare il mantenimento di funzioni e responsabilità che poi vengono considerate dequalificanti. Analoghe considerazioni possono desumersi dalla consolidata prassi per la quale il personale diplomatico della Direzione generale per la promozione culturale si trova ad essere penalizzato in occasione delle promozioni ai gradi superiori.

È però evidente che una volta che si dà mostra di così scarsa considerazione per il settore nel suo complesso, risulta poi difficile reclutare figure di adeguato prestigio allorchè si tratta di effettuare le nomine per gli istituti di cultura.

Viene poi in considerazione il problema della grave inadeguatezza delle biblioteche degli istituti di cultura, sia in termini di accessibilità per gli utenti che di informatizzazione degli schedari. Ciò è tanto più grave se si considerano i danni che dal disservizio sperimentato dall'utenza possono derivare alla credibilità della presenza culturale italiana all'estero.

Da ultimo, occorre richiamare il Governo all'esigenza di dare attuazione alle indicazioni contenute in un ordine del giorno a suo tempo approvato, durante una sessione di bilancio, dalla Commissione, tendente a ridefinire le priorità nell'allocazione delle risorse per il settore della promozione culturale. Al riguardo, ricorda che l'indirizzo espresso in tale ordine del giorno fu nel senso della necessità di superare l'assurda situazione attuale che vede assegnate risorse pari ad oltre un terzo di quelle complessivamente disponibili per far fronte alla corresponsione dell'indennità di servizio all'estero a favore degli insegnanti che operano negli istituti scolastici situati fuori del territorio nazionale, oltretutto non sempre ineccepibili sul piano della qualità del servizio.

Il fatto che gli impegni assunti al riguardo dal Governo siano rimasti lettera morta evidenzia come le varie compagini governative che si sono succedute non hanno avuto la forza di ricondurre a criteri oggettivi di priorità l'allocazione delle risorse per la promozione culturale. Di fatto, è stata premiata la capacità di influenza di una *lobby* molto ben organizzata come quella degli insegnanti che operano nelle scuole italiane all'estero.

In conclusione, auspica che, in occasione del prosieguo dell'odierno dibattito, il Governo non si limiti a presentare un elenco di taglio burocratico delle iniziative in corso di realizzazione, ma si confronti con spirito costruttivo con la Commissione sulla sostanza dei problemi che restano in attesa di soluzione.

Il sottosegretario DANIELI precisa che la relazione da lui presentata per la seduta odierna, esposta limitatamente alla prima parte, non risponde in alcun modo all'intento di eludere il confronto con la Commissione, ma intende mettere in luce le linee programmatiche per il 2001, fermo restando che, alla ripresa del dibattito, saranno affrontati tutti i principali nodi della futura riforma degli istituti di cultura.

A tale riguardo – anche in risposta a rilievi critici del senatore CORRAO in ordine alla mancata presentazione, a tutt'oggi, da parte del Governo, del disegno di legge di riforma – il SOTTOSEGRETARIO fa presente che l'Esecutivo ha già concluso l'elaborazione dell'iniziativa legislativa che aveva preannunciato. Con ogni probabilità, non vi saranno le condizioni per concluderne l'esame parlamentare entro la corrente legislatura, ma si è ritenuto opportuno da parte del Governo – anche in accoglimento di una sua personale sollecitazione – arrivare almeno alla formale presentazione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**271<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**DI BENEDETTO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.**La seduta inizia alle ore 15,30.***SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE rende noto che a causa di sopraggiunti impegni parlamentari dovrà mutare il programma delle missioni in calendario. Pertanto, la visita all'Accademia aeronautica di Pozzuoli, prevista per mercoledì 21 febbraio, dovrà essere rinviata a venerdì 23 febbraio, mentre la visita all'Accademia militare di Modena, in programma per martedì 20 febbraio, è rimandata a data da destinarsi.

Conviene la Commissione.

**IN SEDE REFERENTE****(4779) Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore**, approvato dalla Camera dei deputati**(1492) MANFREDI. – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale****– e petizione n. 823 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 gennaio. Prosegue la discussione generale.

Il senatore VIVIANI, preso spunto dall'intervento appassionato del collega Pellicini, ritiene che l'esigenza di riconciliazione vada tenuta separata dal desiderio di attribuire l'onorificenza dell'Ordine del Tricolore a

persone, pur degne, che però erano schierate contro i valori fondanti della Costituzione repubblicana. Osserva che la riconciliazione ha avuto pieno corso negli ultimi decenni, ma sottolinea la necessità di non modificare il testo proveniente dalla Camera dei deputati, che riconosce i giusti meriti per chi ha combattuto in difesa dei valori della libertà e della democrazia.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare per le ore 19 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione, previo accertamento del numero legale, approva la proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(Doc. XXII, n. 72) SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito*

*(4951) FORCIERI e AGOSTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 gennaio 2001.

Il PRESIDENTE rende noto di aver designato relatore il senatore Viviani, in seguito alle dimissioni del senatore Forcieri.

Il relatore VIVIANI si esprime a favore del varo di una Commissione d'inchiesta bicamerale: si tratta di una soluzione utile a dissipare l'eventuale sospetto che i senatori vogliono operare senza la preziosa collaborazione dei deputati. Auspica, comunque, l'approvazione di un testo articolato entro la fine della legislatura da parte almeno di un ramo del Parlamento. Conclude proponendo l'istituzione di un comitato ristretto.

Interviene in discussione generale il senatore AGOSTINI per condividere le parole del relatore. Auspica una convocazione per domani, giovedì 8 febbraio, del comitato ristretto o di un gruppo ristretto, coordinato dal relatore e composto dai presentatori dei provvedimenti in titolo e auspica la conclusione in tempi rapidi dell'*iter*.

In senso adesivo alla proposta del relatore interviene il senatore MANCA che auspica una sollecita conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo.



Il senatore GUBERT manifesta stupore per l'andamento asmatico dei lavori in ordine ai provvedimenti in titolo; reputa riduttivo convocare un Comitato ristretto e velleitario illudersi di poter disporre una inchiesta parlamentare *ex art.* 82 della Costituzione a poche settimane dallo scioglimento delle Camere.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, pone in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di istituire un Comitato ristretto.

Conviene la Commissione.

Il relatore VIVIANI preannuncia che convocherà per domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 14, una prima riunione di tale Comitato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE rende noto che l'ordine del giorno della seduta della Commissione di domani, giovedì 8 febbraio 2001, sarà integrato con il seguito dell'esame congiunto del documento XXII, n. 72 («Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito») e del disegno di legge n. 4951 («Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia»). Altresì sarà integrato con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4779 e 1492, concernenti l'istituzione dell'Ordine del Tricolore.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**319<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di deliberazione del CIPE concernente le nuove modalità procedurali in materia di contratti di programma (n. 846)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

Il presidente COVIELLO, nel ricordare l'origine e lo sviluppo dello strumento dei contratti di programma, si sofferma sui primi progetti che, fino al 1996, hanno comportato un investimento complessivo di circa 21.000 miliardi, con un onere a carico dello Stato di 10.000 miliardi, e con la creazione di 28.000 nuovi occupati; illustra poi i rilevanti interventi realizzati dopo il 1996, tra i quali ricorda i contratti di programma dell'ENI, della Barilla e della FIAT e quelli di «seconda generazione», realizzati nel biennio 1999-2000 e finalizzati al rafforzamento della capacità di attrazione degli investimenti; a decorrere dal 2000, in seguito all'approvazione del nuovo regime di aiuto da parte dell'Unione europea e all'ampliamento dell'applicabilità dello strumento ad altri settori, si è avuto un incremento delle domande per contratti di programma. Il Ministero del tesoro, posto di fronte alla mole di istruttorie da svolgere, ha quindi approvato 7 contratti di programma, per un importo complessivo di 500 miliardi, e previsto, con lo schema di delibera in esame, il trasferimento a Sviluppo Italia delle competenze sulla materia.

Al fine di valutare più compiutamente il provvedimento, ritiene necessario acquisire preliminarmente alcune indicazioni sul numero e caratteristiche delle domande, sui criteri utilizzati per la selezione di quelle de-

liberate e per la definizione delle priorità, con particolare attenzione a quelli relativi alla valutazione degli aspetti di economicità delle proposte e alle ricadute in termini di strategie industriali e di effetti sul tessuto economico-sociale. Ritiene peraltro che il trasferimento di competenze a Sviluppo Italia, avvenendo successivamente alla approvazione dei 7 interventi richiamati, non sembra garantire la necessaria omogeneità di trattamento delle richieste.

Il suo avviso è comunque favorevole sullo schema di deliberazione in esame, che recepisce, seppure con ritardo, l'indicazione delle Commissioni parlamentari sul decentramento delle attività: ricorda, infatti, che nel disegno complessivo della promozione degli investimenti la competenza relativa ad iniziative di limitata entità dovrebbe essere assegnata all'ambito regionale, il finanziamento degli interventi di media dimensione rinviato alla legge n. 488 del 1992 e i grandi interventi finanziati nell'ambito dei contratti di programma.

Si sofferma, poi, sui contenuti specifici del provvedimento, evidenziando in particolare le competenze assegnate a Sviluppo Italia in materia di promozione, accesso, valutazione e redazione dello schema contrattuale da sottoporre all'approvazione del CIPE e in materia di controllo della regolare attuazione del contratto. Richiama poi la specifica convenzione da stipulare tra Sviluppo Italia e il servizio del Dipartimento delle politiche di sviluppo, che prevede il trasferimento immediato delle competenze in alcuni comparti e nel secondo semestre del 2001 per gli altri comparti. Esprime perplessità sulla necessità di concertare con il Ministero del tesoro l'utilizzo delle risorse che le regioni mettono a disposizione, secondo quanto previsto dal punto 3 dello schema di deliberazione. Ritiene opportuno sollecitare la riduzione del numero dei controlli previsto, mantenendo esclusivamente un controllo di merito da parte dei ministeri competenti e sottolineare che l'intervenuta approvazione di alcuni progetti precedentemente al trasferimento di competenze, comporta l'assegnazione di risorse eccessivamente scarse rispetto alle funzioni trasferite. Dopo aver evidenziato la necessità di prevedere una relazione al Parlamento, eventualmente contemporanea a quella relativa alle aree depresse, auspica il completo coinvolgimento delle regioni, che alla luce della competenza dello Stato per la definizione della strategia industriale, dovrebbe essere realizzato mediante la definizione di opportune intese.

Il senatore PIZZINATO evidenzia la opportunità di affrontare, nel parere sullo schema di deliberazione in titolo, anche la questione dell'applicazione della normativa sui distretti economico-produttivi.

Il senatore VIVIANI, dopo aver ricordato che i contratti di programma rappresentano lo strumento più antico e più efficace nell'ambito di quelli previsti dalla programmazione negoziata, sottolinea tuttavia il notevole costo finanziario associato all'attuazione dello strumento stesso. Il costo stimato di ogni nuovo posto di lavoro creato grazie a tale procedura, che si approssima a 500 milioni di lire, non risulta più coerente, alla luce

della più estesa applicazione delle procedure della programmazione negoziata, che attualmente riguardano anche imprese di medie e piccole dimensioni. Al fine di valutare la efficacia dello strumento in questione, soprattutto sotto il profilo dell'impatto finanziario, bisogna inoltre tenere conto della nascita di nuovi strumenti, oltre che delle ulteriori agevolazioni nel frattempo intervenute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**428<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*indi del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4921) CAMBER.** – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia*

**(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI.** – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

**(809) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti*

**(889) CAMERINI e BRATINA.** – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

**(1783) SERVELLO ed altri.** – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

**(3407) VENTUCCI ed altri.** – *Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

**(3054) ROBOL ed altri.** – *Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98*

**(4284) FUMAGALLI CARULLI.** – *Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

*(4578) THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana*

*(1715) PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania*

*(4690) CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati*

(Esame del disegno di legge n. 4921, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715 e 4690 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715 e 4690, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4921 e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio 2000.

Il presidente GUERZONI ricorda che i disegni di legge in titolo – ad eccezione del disegno di legge n. 4921 – sono stati trasferiti dalla sede deliberante alla sede referente in data 19 luglio 2000 e che per l'esame di tali iniziative legislative era stato costituito un apposito Comitato ristretto. Dà la parola quindi al relatore Castellani per riferire sull'esito dei lavori di tale Comitato ristretto.

Il relatore CASTELLANI dà conto del contenuto del disegno di legge n. 4921 e ne propone la congiunzione con i disegni di legge già all'ordine del giorno.

Dopo che la Commissione ha accolto tale proposta, il RELATORE informa sugli esiti del lavoro compiuto dal Comitato ristretto il quale, dopo aver compiuto una serie di audizioni, non è riuscito a convergere all'unanimità su un testo unificato da sottoporre alla Commissione plenaria. Egli peraltro sottolinea la circostanza che su aspetti particolarmente qualificanti il Comitato ristretto ha invece raggiunto un sostanziale accordo.

Innanzitutto, si è convenuto di concentrare l'attenzione sugli indennizzi per i profughi istriani, dalmati e fiumani, con l'esclusione quindi delle questioni attinenti a profughi di altri territori; inoltre, il Comitato ristretto ha concordato nel non dare carattere di definitività alle somme erogate, in modo da non pregiudicare quindi ulteriori provvedimenti, che al momento sono ostacolati dalla insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione: su tale aspetto, egli informa che gli oneri complessivi della proposta sulla quale ha lavorato il Comitato ristretto sono di circa settecento miliardi da erogare in dieci anni. Inoltre, il Comitato ristretto ha giudicato opportuno definire un criterio di determinazione dell'indennizzo applicando un moltiplicatore differenziato ai valori dei beni perduti stimato al 1938, dando peraltro la precedenza nella erogazione ai beni con i valori più bassi.

Le questioni sulle quali invece non si è riusciti a raggiungere l'unanimità riguardano la previsione di una domanda di conferma da parte degli

aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge: mentre dal proprio punto di vista (e in accordo con il Governo) la domanda di conferma ha una sua valenza di carattere amministrativo, da più parti viene considerato un onere incomprensibile per i soggetti aventi diritto, mentre altri hanno sollecitato la riapertura dei termini per presentare ulteriori domande. Egli conclude rimettendosi alle deliberazioni della Commissione circa il seguito dell'esame.

Il sottosegretario PAGANO afferma che il Governo considera effettivamente disponibili le risorse preordinate con la legge finanziaria 2001, le quali, sommate alle disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa riferita alla legge n. 16 del 1980, raggiungono cifre certamente significative rispetto a quanto già erogato negli anni passati. Per quanto riguarda gli oneri complessivi, egli fa presente che l'eventuale riferimento agli aventi diritto ai sensi del trattato di Osimo porta a circa ventottomila le pratiche interessate da una eventuale proposta legislativa.

Egli conferma le forti perplessità già espresse in Comitato ristretto circa l'ipotesi di riaprire i termini per presentare ulteriori domande, così come rappresenta le perplessità, dal punto di vista amministrativo, della previsione di una competenza specifica per la liquidazione degli indennizzi della Commissione Interministeriale per i beni perduti nella ex Jugoslavia. Egli infatti ribadisce la preferenza per un meccanismo che affidi esclusivamente agli uffici del Ministero del tesoro la competenza a liquidare gli indennizzi. Conclude confermando la piena disponibilità del Governo a proseguire l'esame dei disegni di legge, facendo presente che alla Camera dei deputati l'esame di iniziative legislative analoghe è stato sospeso in attesa delle determinazioni della Commissione.

Il senatore CAMBER non ritiene affatto sufficienti le risorse cui ha fatto riferimento il Sottosegretario, mentre sottolinea la rilevanza di una specifica previsione legislativa che ribadisca il principio del diritto alla restituzione dei beni da parte degli Stati appartenenti alla ex Federazione Jugoslava. Connessa al principio della restituzione, va considerata anche la richiesta di consentire di presentare la domanda a coloro che precedentemente non lo avevano fatto, proprio nel timore di perdere il diritto alla restituzione. Ulteriori perplessità riguardano la domanda confermativa che, pur comprensibile da un punto di vista amministrativo, appare incongrua rispetto alla platea degli aventi diritto e alla oggettiva difficoltà degli stessi a poter ripresentare l'istanza. Egli inoltre invita il relatore a prevedere le competenze della Commissione Interministeriale per liquidare gli indennizzi. Da ultimo, sollecita nuovamente il relatore a procedere alle audizioni di quelle associazioni degli esuli che fin ora non sono state ascoltate.

A giudizio del senatore TAROLLI, nonostante alcune divergenze emerse nel collegio minore, l'obiettivo essenziale da perseguire rimane l'approvazione in tempi rapidi di un disegno di legge con il quale riuscire

ad utilizzare le risorse preordinate con la legge finanziaria per il 2001. Una valutazione realistica delle disponibilità di bilancio, certamente inferiori alle aspettative degli aventi diritto, dovrebbe consentire di raggiungere in tempi rapidi un accordo in Commissione sui contenuti del disegno di legge. Egli ricorda, poi, che il Comitato ristretto aveva escluso la possibilità di riaprire i termini per consentire la presentazione di ulteriori domande. Sollecita infine il relatore a sottoporre alla Commissione un testo che tenga conto del dibattito svolto in Commissione e sul quale proseguire poi l'esame in sede referente.

Prendendo atto delle risultanze del dibattito, il presidente THALER AUSSERHOFER, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di dare mandato al relatore Castellani di predisporre un testo unificato dei disegni di legge.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

#### **429<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERZONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4677) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra**

(Esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVIDA, il quale ricorda che il disegno di legge, presentato da senatori appartenenti a Gruppi parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione, trae origine dalla approvazione definitiva da parte della Commissione di un disegno di legge che interveniva su alcune questioni concernenti le pensioni erogate alla generalità dei pensionati di guerra. Il disegno di legge in esame affronta



infatti, tra le altre, le questioni del trattamento delle pensioni di guerra spettanti alle vedove o agli eredi nonché quella delle pensioni di reversibilità: ciò è possibile poiché il Parlamento ha approvato, in sede di definizione della legge finanziaria 2001, un incremento dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro del fondo speciale per le spese di parte corrente, con la specifica finalizzazione della copertura degli oneri derivanti dall'approvazione del disegno di legge in titolo. Le risorse finanziarie in parola ammontano per il 2002 a 20 miliardi e per il 2003 a 40 miliardi: si tratta di risorse insufficienti per rivedere complessivamente la disciplina delle pensioni di guerra, per cui occorre ridefinire la portata del disegno di legge adeguandolo alle effettive disponibilità finanziarie. Inoltre, prosegue il relatore, lo strumento della delega legislativa comporta tempi troppo lunghi di approvazione e di successiva attuazione. Egli propone quindi, sia per il carattere estremamente tecnico della normativa, sia per modificare completamente il disegno di legge trasformandone le disposizioni in norme immediatamente applicative, propone la costituzione di un apposito comitato ristretto. Conclude dichiarando che tale collegio minore dovrà soprattutto concentrare la propria attenzione sulla questione delle pensioni erogate alle vedove di guerra e delle pensioni di reversibilità.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce l'impegno del Governo a sostenere un provvedimento che adegui le pensioni erogate alle vedove di guerra e quelle di reversibilità, i cui oneri possono essere coperti utilizzando l'accantonamento disposto con la legge finanziaria per il 2001. Egli concorda con la proposta del relatore di costituire un apposito comitato ristretto, preannunciando la disponibilità del Governo a predisporre un testo secondo le indicazioni illustrate dal relatore.

Il senatore AGOSTINI esprime apprezzamento per la proposta formulata dal relatore, sottolineando l'impegno assunto dal Governo ad incrementare le pensioni erogate alle vedove di guerra e quelle di reversibilità. Auspica che il comitato ristretto possa deliberare un testo in tempi rapidi, secondo gli orientamenti espressi dal relatore.

Il presidente GUERZONI propone, quindi, alla Commissione di costituire un comitato ristretto, così come suggerito dal relatore.

Non facendosi osservazioni, tale proposta si intende approvata e il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a designare i rispettivi componenti nel collegio minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

- (70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava
- (809) LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti
- (889) CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava
- (1783) SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia
- (3407) VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero
- (3054) ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98
- (4284) FUMAGALLI CARULLI. – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava
- (4578) THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana
- (1715) PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania
- (4690) CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati
- (4921) CAMBER. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore CASTELLANI a seguito del mandato conferitogli dalla Commissione nella seduta antimeridiana, illustra un testo unificato, i cui punti qualificanti risultano l'individuazione dei soggetti interessati all'indennizzo, quali titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 1947 e all'Accordo di Osimo del 1975. Il testo prevede inoltre che gli aventi diritto confermino le domande già presentate in precedenza entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Gli indennizzi sono calcolati in base ad un moltiplicatore differenziato da applicarsi al valore dei beni perduti stimati al 1938 e la liquidazione degli stessi, da parte della Commissione interministeriale competente, viene stabilita dando la precedenza agli indennizzi di valore più basso. Come da più parti sollecitato, viene previsto che la eventuale restituzione del bene comporta il venir meno del-

l'indennizzo. Egli conclude auspicando che, in caso di consenso unanime, il testo approvato in sede referente possa poi essere licenziato dalla Commissione in sede deliberante.

Il presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, propone alla Commissione di assumere a base dell'esame il testo unificato dei disegni di legge predisposto dal relatore.

Conviene la Commissione.

Il presidente GUERZONI propone di fissare per le ore 13 di venerdì prossimo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo assunto come testo base.

Conviene la Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il relatore BONAVITA, preso atto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultate sullo schema di decreto legislativo, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole, nel presupposto che esso non determini oneri aggiuntivi rispetto alla spesa effettiva attualmente sostenuta per il trattamento retributivo degli Ufficiali della Guardia di Finanza.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Non essendoci iscritti a parlare per dichiarazione di voto, il presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che viene approvata.

##### **Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il relatore BONAVITA, preso atto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultate sullo schema di decreto legislativo, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole, con alcune osservazioni.

In primo luogo, all'articolo 2, comma 3, è necessario salvaguardare le competenze del Corpo delle capitanerie di porto previste dalle norme in vigore, inserendo, dopo la parole: «internazionali» le altre: «e fermi restando i compiti istituzionali conferiti dalla legislazione vigente al Corpo delle capitanerie di porto».

All'articolo 2, comma 2, lettera a), si valuti l'opportunità di inserire un inciso il quale chiarisca che le funzioni di lotta all'evasione fiscale quale polizia tributaria a competenza generale previste per il Corpo prescindono dall'autonomia finanziaria degli Enti locali, che resta comunque impregiudicata.

Infine, all'articolo 2, comma 2, lettera e), occorre sopprimere le parole: «e relative procedure amministrative».

Il sottosegretario D'AMICO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Non essendoci iscritti a parlare per dichiarazione di voto, il presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che viene approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo, restando confermata invece la seduta pomeridiana convocata per le ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 70, 809, 889, 1783, 3407,  
3054, 4284, 4578, 1715, 4690 E 4921**

**Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti  
in territori già soggetti alla sovranità italiana della ex Jugoslavia**

Art. 1.

*(Misura dell'indennizzo)*

1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.135 e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.

Art. 2.

*(Domanda confermatória)*

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto.

Art. 3.

*(Liquidazione dell'indennizzo)*

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dalla commissione interministeriale competente per i beni di cui all'articolo 1.

2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge è concessa secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, a partire dalle pratiche comprese nel primo scaglione.

3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Federazione Iugoslava il diritto all'indennizzo viene meno.

## Art. 4.

*(Trattamento fiscale degli indennizzi)*

1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994 n. 98.

## Art. 5.

*(Autorizzazione di spesa)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino al 2010.

## Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annui a carico dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 3.2.1.39 della tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001, 130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base «Fondo Speciale», di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

## TABELLA A

## CALCOLO DEGLI INDENNIZZI

Valore al 1938	fino a lire 100.000	x coefficiente 300
Valore al 1938	da lire 100.001 a 200.000	x coefficiente 150
Valore al 1938	da lire 200.001 a 500.000	x coefficiente 50
Valore al 1938	da lire 500.001 fino a 1.000.000	x coefficiente 30
Valore al 1938	da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	x coefficiente 20
Valore al 1938	oltre i 5.000.000	x coefficiente 10

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**407<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, Nocera.**La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione ha convenuto di armonizzare l'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1, riservandosi quindi di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti, al fine di tenere conto della prossima adozione di un nuovo decreto-legge da parte del Governo (che dovrebbe esaminarlo nell'odierna riunione del Consiglio dei ministri). Invita pertanto il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché il testo del nuovo decreto-legge venga trasmesso, con la massima tempestività, al Parlamento. Invita altresì il Governo ad adoperarsi presso la Presidenza del Senato affinché la calendarizzazione del provvedimento in esame (attualmente iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, con fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea alle ore 19 di domani) tenga conto della preannunciata adozione del nuovo decreto.

Il senatore ANTOLINI prende la parola per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulle gravi difficoltà in cui versano alcune

aziende che non sono attualmente in grado di far prelevare gli animali morti in azienda a causa dei prezzi esorbitanti che vengono richiesti, invitando perciò a segnalare tali situazioni alle Prefetture competenti (facendo riferimento in particolare ad alcune situazioni presenti nel comune di S. Anna D'Alfaedo).

Il relatore PIATTI conviene sulla gravità di tale problema, che è però generalizzato, riguardando molte aziende produttive, così come è emerso dalle audizioni informali svolte la scorsa settimana (che hanno evidenziato le difficoltà applicative dello strumento d'urgenza).

Il sottosegretario NOCERA, nel prendere atto dei problemi segnalati, assicura che svolgerà gli opportuni approfondimenti e, nel precisare che il Consiglio dei ministri dovrebbe adottare, nella riunione pomeridiana, il citato decreto-legge, assicura altresì che il Governo si attiverà presso la Presidenza del Senato in merito alla nuova calendarizzazione del decreto in esame.

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto delle assicurazioni rese dal rappresentante del Governo, osserva che, una volta acquisito il testo del nuovo decreto, la Commissione potrà valutare in che data fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di risoluzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio scorso.

Il relatore PREDÀ, richiamate le considerazioni espresse nella sua relazione illustrativa e l'ampio dibattito già svoltosi, precisa di avere tenuto conto del tenore delle considerazioni svolte e dei suggerimenti pervenuti in discussione generale e dà per illustrato il seguente schema di risoluzione:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato: "Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune



produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario",

premessi che:

la normativa comunitaria istitutiva delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP) ha la finalità di:

a) favorire la diversificazione della produzione per conseguire un migliore equilibrio fra offerta e domanda;

b) tutelare i prodotti di qualità aventi un'origine geografica determinata e rispondenti ad una serie di condizioni elencate in apposito disciplinare;

c) fornire al consumatore informazioni chiare e sintetiche sull'esatta origine del prodotto;

d) valorizzare il rapporto territorio/produzione con la conservazione di metodologie tradizionali;

ricordato in particolare che:

il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, reca le disposizioni necessarie affinché un prodotto sia registrabile come produzione protetta a livello comunitario;

con il regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Unione europea ha avocato a sé le funzioni e le competenze in materia di riconoscimento e di registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per eliminare le eterogeneità esistenti nella stessa materia a livello di Stati membri e per introdurre un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione atto a favorire la diffusione delle DOP e delle IGP;

un prodotto agricolo, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 2081/92, per poter usufruire della registrazione comunitaria della DOP, deve corrispondere ai requisiti di un disciplinare, tra cui vi è quello di cui al comma 2, lettera e) sulla descrizione di metodi di ottenimento del prodotto che devono essere locali, leali e costanti;

il regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle denominazioni d'origine nel quadro delle procedure di cui all'articolo 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, ha provveduto alla registrazione comunitaria della Denominazione di Origine Protetta (DOP) del formaggio «Grana Padano», con richiesta di protezione di entrambi i termini tutelati;

rilevato che:

a luglio 2001 scade la deroga di durata quinquennale in merito all'uso delle denominazioni protette, che dovrà consentire di recuperare l'uso esclusivo delle denominazioni protette medesime;

da qualche tempo, intorno ai formaggi «Grana Padano» e «Parmigiano reggiano» registrati come DOP, vengono posti in atto comportamenti che determinano situazioni tali da danneggiarne l'immagine, indebolirne il prestigio a livello mondiale e compromettere seriamente la sopravvivenza di produzioni note per la loro tradizione ed unica modalità produttiva, basata sulla qualità, sulla salubrità e sulla genuinità;

la Giunta regionale del Piemonte, con propria deliberazione, ha previsto l'inserimento nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del «Grana Padano prodotto nelle province di Cuneo e Torino con metodologia tradizionale» e con determinazione dirigenziale del 1 agosto 2000, n. 126, nella quale viene stabilita la definizione della «scheda tecnica contenente le informazioni sul prodotto e la richiesta di relativa deroga prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998» e ciò in palese contrasto con la normativa comunitaria e con i principi di tutela delle produzioni tipiche e di qualità italiane;

il Ministero delle politiche agricole e forestali, facendo seguito al proprio decreto del 18 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000) ha rilevato, su richiesta della stessa regione Piemonte, che l'inserimento della denominazione di Grana Padano di Cuneo e Torino risulta precluso, in quanto contrastante con l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

impegna il Governo:

ad agire, a livello comunitario, perché alla scadenza (nel luglio 2001) della deroga di durata quinquennale sia recuperato l'uso esclusivo delle denominazioni, anche parzialmente utilizzate, dei prodotti DOP e IGP italiani;

a sostenere l'azione dell'Unione europea, nell'ambito delle trattative WTO in corso, affinché a tutte le DOP ed IGP europee siano assicurate adeguate forme di protezione sul mercato e sia garantita l'esclusività, anche a livello mondiale;

a rafforzare, in sede di emanazione delle norme applicative della legislazione, la capacità di autodifesa dei produttori e delle loro filiere, organizzati nei consorzi di tutela, in particolare nell'attività di vigilanza soprattutto sulla fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

a valorizzare il ruolo determinante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali nel perseguimento degli illeciti produttivi e commerciali, potenziandone i mezzi a disposizione;

a sostenere, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'adozione di sistemi di controllo conformi con la normativa comunitaria e nazionale, allo scopo di superare contrapposizioni e diversità interpretative esistenti nel territorio;

a vietare l'introduzione di ulteriori denominazioni che utilizzino parzialmente norme, disciplinari e metodologie produttive delle DOP, ed in particolare a vietare, per i formaggi DOP «Grana Padano» e «Parmi-

giano Reggiano», la possibilità, di «imitare, evocare o parafrasare» tutta o parte della relativa denominazione, così come espressamente previsto dal regolamento (CEE) 2081/92;

a sollecitare i Consorzi di tutela e di valorizzazione – in considerazione delle gravi speculazioni in atto sul mercato in particolare per quanto riguarda il «Parmigiano reggiano» e il «Grana Padano», porzionato o grattugiato – a darsi regole ancor più precise e a prevedere adeguate sanzioni, dotando i Consorzi degli strumenti normativi necessari;

a favorire, nell'ambito dei citati Consorzi di tutela, in particolare in quelli del «Grana Padano» e del «Parmigiano Reggiano», l'introduzione di un sistema di tracciabilità razionale e costante del formaggio a partire dalla fase della produzione fino a quella della commercializzazione;

a promuovere e sostenere, anche avvalendosi delle risorse finanziarie previste dal decreto legislativo n. 173 del 1998, nuove forme, ancor più efficaci, di commercializzazione dei prodotti DOP e IGP mediante l'eventuale creazione di idonee piattaforme logistiche supportate da un portale informatico, con il coinvolgimento sia dei citati Consorzi, che delle componenti pubbliche interessate;

a sostenere la candidatura della città di Parma quale sede dell'Autorità alimentare europea.».

Il sottosegretario NOCERA esprime consenso sullo schema di risoluzione presentato dal relatore.

I senatori BEDIN, PIATTI, ANTOLINI, BUCCI e CUSIMANO preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto favorevole sullo schema di risoluzione.

Il presidente SCIVOLETTO, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione lo schema di risoluzione, come presentato dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione, come presentato dal relatore.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI*

Il Presidente informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per la programmazione dei lavori al termine della seduta odierna, non avrà più luogo ed è convocato per domani al termine della seduta della Commissione, già convocata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**377<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Rocchi.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE*

**(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio 2001.

Il relatore Roberto NAPOLI, ad integrazione della relazione svolta nella seduta precedente, fa presente che nella giornata del 31 gennaio scorso l'Ufficio di Presidenza ha svolto un'audizione informale ascoltando i rappresentanti di undici associazioni di categoria degli odontoiatri e dei medici dentisti. L'audizione ha confermato l'irriducibilità delle divergenze che si registrano fra queste associazioni.

Il relatore Napoli fa inoltre presente che nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui egli partecipa in qualità di Presidente del Gruppo UDEUR, si è discusso della possibilità di riassegnare in sede deliberante una serie di provvedimenti attualmente in sede referente, in modo da consentirne l'approvazione prima della fine della legislatura; in quell'occasione egli ha caldeggiato anche il trasferimento di sede dei disegni di legge in titolo.

I Gruppi dell'opposizione si sono riservati di far conoscere nella riunione di martedì prossimo la loro posizione in ordine ai trasferimenti di sede richiesti.

Ciò premesso il relatore – dopo aver sommariamente riepilogato quali modifiche abbia introdotto l'altro ramo del Parlamento – ritiene che la concessione della sede deliberante sia la *conditio sine qua non* per qualsiasi modifica del testo proveniente dalla Camera dei deputati che abbia possibilità di essere poi approvata definitivamente da quest'ultima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

93ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PIANETTA

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**Esame dello schema di relazione conclusiva del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti**

(Discussione e approvazione)

Il senatore DE ANNA, relatore, svolge la relazione in titolo, la quale prende le mosse dai dati statistici in tema di attività di prelievo e di trapianto di organi in Italia nel 1999 recentemente pubblicati dall'Istituto superiore di sanità. Questi dati mettono chiaramente in luce che il numero di donatori per milione di popolazione, il numero di prelievi di organo e il numero di trapianti di organo registrati in Italia, pur essendo in costante crescita negli ultimi anni, restano sensibilmente inferiori a quelli registrati, in media, negli altri Paesi dell'Unione Europea. Emerge poi con altrettanta chiarezza una situazione di forte squilibrio tra le Regioni del nord Italia, le quali si collocano ben al di sopra della media europea, le Regioni del centro (compresa la Sardegna), che si collocano nella media nazionale e quindi al di sotto della media europea, e le Regioni meridionali e la Sicilia che fanno registrare un netto ritardo anche rispetto alla media nazionale.

Di fronte a tali dati e prendendo atto che la nuova disciplina giuridica in materia di prelievo e di trapianti di organi recata dalla legge n. 91 del 1999 non è ancora stata completamente applicata, la Commissione ha ravvisato l'opportunità di approfondire la tematica in oggetto, con particolare riferimento all'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio. L'inchiesta si è articolata attraverso un'approfondita ricognizione della disciplina giuridica della materia, lo svolgimento di una serie di audizioni di responsabili a livello nazionale e regionale e l'effettuazione di due sopralluoghi presso i centri trapianti dell'ospedale Borgo Trento di Verona e del Policlinico universitario di Modena.

Nella relazione – continua il senatore De Anna – si dà conto delle risultanze emerse dall'attività di inchiesta svolta dalla Commissione, in base alle quali è possibile affermare che le cause dell'attuale situazione sono riconducibili a tre ordini di fattori: *standards* di efficienza della rete sanitaria a livello regionale diversi tra loro, con gravi carenze organizzative e strutturali nelle Regioni meridionali con particolare riferimento ai reparti di rianimazione; un'ancora inadeguata campagna informativa in tema di donazioni di organo; un inadeguato investimento economico nel settore trapiantologico. Al fine di pervenire ad un incremento del numero di donazioni complessivo, che permetta di soddisfare le liste di attesa esistenti, e di superare l'attuale squilibrio tra le varie aree del Paese, occorre realizzare un organico e coordinato progetto che comprenda: la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi di rianimazione, principalmente neurochirurgica, poiché i pazienti cerebrolesi rappresentano il bacino naturale di provenienza dei potenziali donatori di organi; l'istituzione e la valorizzazione del coordinatore locale per i trapianti – figura peraltro prevista nella citata legge n. 91 - insieme alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori dedicati al settore; lo svolgimento di appropriate campagne informative dirette a promuovere una vera e propria cultura del trapianto; un piano di razionale distribuzione sul territorio dei centri di trapianto.

Il senatore De Anna puntualizza in particolare che un impegno di spesa non eccessivo, nell'ordine dei 200 miliardi di lire, dovrebbe essere sufficiente per realizzare un adeguato potenziamento delle rianimazioni collegate all'area neurochirurgica, sulla base di un progetto elaborato fin dal 1996 nell'ambito della Consulta nazionale per i trapianti ma da allora rimasto lettera morta. Per quanto riguarda poi la distribuzione sul territorio dei centri di trapianto, occorre sottolineare che al 31 gennaio 2001 i centri autorizzati in Italia risultano essere 120, di cui ben 74 situati nel nord del Paese. Sembra pertanto opportuno procedere ad una più equilibrata distribuzione sul territorio di tali strutture: ciò impone, da un lato, l'accorpamento di numerosi centri esistenti nel nord, al fine di creare strutture in grado di effettuare l'intera tipologia dei trapianti; dall'altro, una ristrutturazione e un potenziamento dei centri esistenti nell'Italia centrale e meridionale.

Infine il senatore De Anna ringrazia tutti i componenti della Commissione nonché l'Ufficio di segreteria ed i collaboratori esterni per il contributo fornito allo svolgimento dell'inchiesta e alla redazione del documento finale.

Terminata l'illustrazione del relatore, si apre la discussione.

In un breve intervento la senatrice DANIELE GALDI giudica di grande interesse e pregio la relazione predisposta dal senatore De Anna ed auspica che ad essa sia data, attraverso le opportune modalità, il massimo della diffusione e della visibilità.

A tali considerazioni si associa il senatore ZILIO.

Il senatore BRUNI, nell'esprimere un giudizio positivo sul documento in esame, domanda al relatore la ragione per cui mentre alcune Regioni, come in particolare la Toscana, hanno in pochi anni recuperato il ritardo che accusavano per quanto concerne l'attività di prelievo e di trapianto, altre Regioni incontrano invece perduranti difficoltà; chiede inoltre al senatore De Anna se siano disponibili dati aggiornati relativamente ai trapianti da vivente. Per quanto riguarda poi la posizione della Chiesa cattolica in tema di donazione di organi, opportunamente riportata nella relazione, fa presente l'esigenza di precisare che la Chiesa ammette non tanto il consenso presunto, quanto il silenzio assenso informato.

La senatrice Carla CASTELLANI esprime una valutazione assai positiva della relazione in discussione, che non solo fornisce una puntuale rappresentazione dell'attuale situazione ma contiene anche utili proposte operative. Proprio in ordine a queste ultime, peraltro, sembra preferibile rendere meno rigido il riferimento all'esigenza - pur in astratto del tutto condivisibile in ragione dell'indubbio risparmio di risorse che per tal via si conseguirebbe - di procedere ad un accorpamento dei centri di trapianto attualmente operanti in un numero assai più ristretto di strutture cosiddette totipotenti, ovvero in grado di effettuare tutti i tipi di trapianto oggi tipicamente possibili. Da un punto di vista pratico, infatti, un simile intervento non potrebbe non incontrare gravi difficoltà, ove non si tenesse conto di una realtà che in questi anni si è andata evolvendo nel senso della costituzione, in diversi contesti regionali, di più centri autorizzati ad effettuare solo alcune tipologie di trapianto.

Il presidente PIANETTA si associa agli apprezzamenti per la relazione espressi dai senatori intervenuti ed assicura, in riferimento al suggerimento avanzato dalla senatrice Daniele Galdi, che saranno assunte le opportune iniziative per un'adeguata diffusione del documento.

Intervenendo in sede di replica, il senatore DE ANNA fa presente che, dopo l'approvazione della legge 16 dicembre 1999 n. 483 che ha consentito in Italia il trapianto di fegato da vivente (con la tecnica dello *split liver*), sono stati effettuati solo due o tre interventi di tal genere. Per quanto riguarda il trapianto di rene da vivente, la relativa donazione è in aumento e raggiunge attualmente il 3 per cento rispetto ai prelievi di rene da cadavere: occorre tuttavia avere ben presenti i rischi di illecita commercializzazione di tale organo che possono essere innescati da questo tipo di trapianto.

Per quanto riguarda poi le diverse velocità con cui le varie Regioni procedono nel settore trapiantologico, occorre ricordare che alcune di esse, prevalentemente situate nel nord e nel centro del Paese, dispongono di una rete dei servizi sanitari già di buon livello e sono quindi in grado di investire una parte del loro *budget* sanitario per potenziare l'attività tra-



piantologica; in altre situazioni, invece, le Regioni sono costrette ad investire tutte le risorse disponibili nel miglioramento di servizi di base ancora gravemente carenti, anche per quanto riguarda strumentazioni ed apparecchiature diagnostiche quali la TAC e la RMN.

Rispondendo quindi al rilievo avanzato dalla senatrice Carla Castellani, il relatore, pur concordando sulla ragionevolezza dell'obiezione, ritiene comunque fondamentale l'esigenza di procedere nel senso di invertire una politica delle autorizzazioni dei centri di trapianto che ha finora condotto ad una vera e propria polverizzazione di tali strutture e ad un forte squilibrio tra il nord e il sud del Paese, oltre a comportare un ingiustificato aumento dei costi. Al riguardo è senza dubbio necessario operare nel senso di un riequilibrio geografico delle strutture che abbia come punto di riferimento il criterio del bacino di utenza.

Da ultimo il senatore De Anna accoglie le modifiche al testo della relazione proposte dal senatore Bruni e dalla senatrice Carla Castellani.

La Commissione approva quindi all'unanimità, nel testo modificato, la relazione in titolo, che è allegata al presente resoconto.

*La seduta termina alle ore 9,55.*



















































































































































































































**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**250<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,30*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento recante attuazione delle direttive 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE (n. 841)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi all'8<sup>a</sup> Commissione)

Il relatore LO CURZIO riferisce sullo schema di regolamento in titolo, concernente l'attuazione delle direttive 94/58/CE, sulla formazione della gente di mare, e 98/35/CE, che modifica la precedente direttiva, presentato dal Governo in attuazione della legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-97.

Soffermandosi sulle direttive oggetto di attuazione l'oratore rileva come esse siano finalizzate, nel rispetto della strategia volta ad aumentare la competitività dei trasporti marittimi europei, a sviluppare la sicurezza degli equipaggi e dell'ambiente marino. A tal fine esse recano disposizioni sulla formazione della gente di mare con specifiche prescrizioni concernenti aspetti quali la certificazione dei titoli di formazione e l'impiego delle lingue di lavoro a bordo delle navi. Egli sottolinea al riguardo l'importanza delle suddette disposizioni comunitarie che evidenziano come l'Unione europea non sia tesa esclusivamente a definire regole in materia economica e finanziaria ma affronti anche profili di rilevanza sociale e civile quali la tutela del personale imbarcato.

I provvedimenti comunitari citati comportano opportunamente un'armonizzazione della normativa applicabile ai suddetti lavoratori eliminando gli effetti negativi derivanti da quella differenziazione di condizioni nei vari Stati membri finora riscontrabile. Essi integrano inoltre il sistema ge-



nerale di riconoscimento dei diplomi previsto dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE per quanto attiene alla formazione della gente di mare. La più recente direttiva 98/35/CE si è poi resa necessaria per adeguare il diritto comunitario alle modifiche apportate nel 1995 alla Convenzione internazionale sulla formazione della gente di mare (Convenzione STCW), adottata nel 1978 nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale e modificata nel 1991.

Illustrando lo schema di regolamento in titolo il relatore descrive poi, in particolare, le disposizioni concernenti la verifica degli attestati di formazione, le misure previste per assicurare che i livelli di formazione siano adeguati agli *standard* internazionali e i sistemi di ispezione e controllo previsti a tale proposito.

Dopo aver rilevato come sul suddetto provvedimento abbiano espresso parere favorevole anche i Ministeri della pubblica istruzione, dell'ambiente, dei trasporti, delle comunicazioni, della sanità, della giustizia, del tesoro e degli affari esteri nonché il Consiglio di Stato e la Conferenza Stato-Regioni, l'oratore propone infine di esprimere osservazioni favorevoli. Egli rileva tuttavia l'opportunità di valutare la possibilità di inserirvi delle modificazioni – che non pregiudicano il giudizio complessivamente favorevole – concernenti l'introduzione, fra le sanzioni delineate all'articolo 19 per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, del fermo della nave, in conformità con l'articolo 11 della direttiva 94/58/CE, nonché di emendamenti concernenti le procedure di indagine per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, come previsto dall'articolo 5 b) della suddetta direttiva.

Il senatore BIASCO condivide l'esposizione del relatore Lo Curzio ma osserva che il provvedimento in esame e la relativa normativa comunitaria connessa non appaiono farsi carico delle specificità concernenti il settore della pesca nel Mediterraneo. Navi appartenenti alla marineria civile italiana, infatti, talora non sono state ritenute abilitate all'esercizio della pesca ma in conseguenza di ciò non sono state adottate disposizioni che tenessero conto delle disomogeneità presenti nelle coste italiane, dalla pesca in acque di tipo lacustre alla pesca di alto mare. Tale disattenzione comporta tuttavia gravi danni per il comparto i cui addetti, operando in ambiti che spesso richiedono attrezzature particolari, avrebbero bisogno di misure di formazione finalizzate.

Il senatore MIGNONE osserva come la formazione sia importante per preparare gli addetti al settore della pesca al rispetto, anche nel loro interesse, del patrimonio naturale e, in particolare, delle aree marine protette.

Il senatore MANZI condivide in linea di principio le osservazioni del senatore Biasco che, tuttavia, non possono applicarsi ai criteri generali di formazione in materia di sicurezza e di diritti del personale imbarcato, che devono essere necessariamente omogenei in tutti i paesi dell'Unione.

L'oratore sottolinea altresì il ritardo con cui si procede all'attuazione delle suddette direttive, una delle quali risale al 1994 – che potrebbe penalizzare i lavoratori italiani chiamati ad imbarcarsi su navi di altri Stati membri – da cui si evince che permangono delle difficoltà nell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario. Egli chiede, a tale proposito, se sussistano analoghi ritardi in altri settori.

Il relatore LO CURZIO conviene con il senatore Manzi che i criteri di formazione in materia di sicurezza e di diritti della gente di mare non possono che essere omogenei in tutti i paesi dell'Unione.

Rilevando che talune questioni sollevate dal dibattito, quali la formazione in merito alle specificità della produzione ittica nelle varie aree, attingono a profili di competenza delle regioni, l'oratore conclude sottolineando come una tempestiva adozione del provvedimento in titolo consenta di colmare il divario riscontrato nell'attuazione delle disposizioni comunitarie.

Il senatore MUNGARI osserva che lo schema di regolamento in esame non contempla gli operatori della pesca i quali, invece, sarebbero interessati a ricevere una migliore formazione, che consenta di prevenire sanzioni ed inconvenienti derivanti anche da un'insufficiente informazione sulla normativa vigente.

Il presidente BEDIN rileva come il ritardo evidenziato dal senatore Manzi nell'attuazione di disposizioni comunitarie abbia comportato l'avvio di una procedura di infrazione proprio per il mancato recepimento delle direttive citate. Egli osserva al riguardo come i risultati conseguiti dall'Italia, che finalmente si colloca fra le prime posizioni in Europa quanto a tempestività nella trasposizione del diritto comunitario, ancora non abbiano tuttavia consentito di colmare per intero l'arretrato. Lo stato del processo di adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario potrà tuttavia essere desunto dalla relazione che accompagna il disegno di legge comunitaria 2001, che è stato appena presentato dal Governo al Senato.

Dopo aver puntualizzato che lo schema di regolamento in titolo non riguarda il settore della pesca, in quanto questo viene espressamente escluso dal campo di applicazione della direttiva 94/58/CE, l'oratore propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni menzionate, che è opportuno evidenziare al fine di evitare che alla procedura di infrazione per la mancata attuazione della direttiva ne segua un'altra per un'incompleta trasposizione.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante le regole di prevenzione e di lotta contro alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (doc. 12963/00 Add I Rev 1) (n. 147)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e conclusione. Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Mascioni ha illustrato il provvedimento in titolo, il quale si connette strettamente ai decreti legge concernenti l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) recentemente presentati al Governo ed esaminati dalla Giunta, cui potrebbero aggiungersi prossimamente ulteriori misure interne, anche al fine di un adeguamento all'evoluzione delle decisioni assunte a livello comunitario.

Il relatore MASCIONI propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore in tal senso.

**Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (doc. 9230/88) (n. 82)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e conclusione. Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Mignone ha illustrato l'atto comunitario in titolo esponendo talune riserve espresse dalla delegazione italiana nel corso del relativo negoziato in merito all'opportunità di reintrodurre delle sanzioni penali per comportamenti che, a livello interno, sono stati recentemente oggetto di interventi legislativi di depenalizzazione. Considerando la condivisibilità degli obiettivi di fondo dell'atto in titolo, egli propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole facendo proprie, da parte della Giunta, le suddette osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

**(COM (2000) 448 def.) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/97/CE e modifica dette decisioni (doc. 10725/00) (n. 98)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MIGNONE riferisce sull'atto in titolo rilevando come esso, benché ancora non pubblicato, sia stato approvato in via definitiva dal COREPER lo scorso 19 gennaio. Al riguardo l'oratore osserva come il ritardo nell'assumere posizione non possa essere ascritto alla Giunta giacché il suddetto progetto di atto normativo è stato presentato dalla Commissione europea lo scorso maggio e trasmesso alle Camere solamente ad ottobre, senza rispettare, quindi, il termine di sei settimane previsto dal Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam, ratificato con la legge n. 209 del 1998.

Considerando la rilevanza dell'atto, che concerne la proroga di importanti programmi d'azione comunitari in campo ambientale oltre che sanitario, che scadono tra la fine del 2000 e la fine del 2001 – in materia di educazione sanitaria, di lotta contro il cancro, di prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, di tossicodipendenza, di monitoraggio sanitario e di malattie connesse all'inquinamento – il relatore sottolinea l'utilità di informarne la Giunta e ravvisa l'opportunità di prendere su di esso posizione in senso favorevole sollecitando da parte del Governo, per il futuro, una maggiore tempestività nella trasmissione degli atti preparatori della legislazione comunitaria.

Il presidente BEDIN condivide la proposta del relatore di sollecitare una maggiore tempestività nella trasmissione degli atti comunitari, in coerenza con l'azione di impulso finora svolta in tal senso dalla Giunta. Si tratta infatti di rafforzare il coinvolgimento del Parlamento nella cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario che, sulla base della strada tracciata dalla Giunta, potrà essere ulteriormente consolidato e sviluppato nella prossima legislatura.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA*

**(C 4816-B) Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**

Parere alla VIII Commissione della Camera (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in esame.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, richiamandosi alle relazioni già svolte in Commissione nelle precedenti fasi dell'iter del provvedimento, sottolinea che il testo nella sua attuale formulazione deve essere valutato positivamente dal punto di vista delle competenze delle regioni, che nel testo attuale risultano particolarmente incisive e non solo limitate ai profili urbanistici.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessi che:

il disegno di legge 4816-B detta norme volte a salvaguardare la salute della popolazione e dei lavoratori in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di minimizzare le emissioni ed in applicazione al principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione europea;

il disegno di legge in esame detta altresì le disposizioni per i provvedimenti autorizzatori, per il catasto nazionale e di catasti regionali delle sorgenti fisse, per i piani di risanamento e per le procedure di controllo, articolando le competenze tra Stato, regioni, province e comuni;

alla luce della competenza regionale in materia territoriale e urbanistica, ambientale e rispetto al paesaggio, nonché in materia sanitaria, alle regioni sono attribuite competenze relative alla fissazione degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) in relazione alla determinazione dei criteri localizzativi, degli standard urbanistici, delle prescrizioni e delle incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

ai comuni è attribuita la facoltà di adottare un apposito regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

è attribuita alle regioni ed alle province autonome la titolarità dei piani di risanamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d), delle modalità di localizzazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, nonché poteri relativi alla determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e poteri di controllo e sanzione;

in caso di inerzia o inadempienza dei gestori degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti già esistenti, il piano di risanamento, finalizzato ad adeguare gli impianti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, è adottato dalle regioni entro tre mesi dallo scadere del termine di cui all'articolo 9;

il comma 2 dell'articolo 4 prevede che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione delle fasce di rispetto, sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO*

**(S. 4755-B Governo) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime**

Parere alla 8ª Commissione del Senato (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, illustrando il disegno di legge in titolo, si sofferma in particolare sull'articolo 9 con cui viene previsto il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative nei porti di interesse regionale. La norma che modifica parzialmente il decreto legislativo

n. 112 del 1998 (articolo 105) prevede – in analogia con quanto avviene per le regioni a statuto speciale – che le funzioni amministrative nei porti di rilevanza economica regionale o interregionale passino alle regioni con decorrenza dal 1° gennaio 2002. Dal conferimento sono esclusi i porti di rilevanza nazionale e internazionale, nonché quelli destinati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato o sede di autorità portuali. Le funzioni amministrative per questi ultimi restano in capo alle autorità portuali per tutto l'ambito della circoscrizione del porto e delle diverse funzioni esistenti, comprese quelle turistiche. In proposito rileva che per eventuali richieste di costruzione di nuovi approdi o porti turistici i richiedenti e le regioni devono chiedere il parere anche dell'autorità marittima. Ciò premesso, il Presidente propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), con riferimento all'articolo 10 del disegno di legge, rileva che tale disposizione, che aumenta la durata delle concessioni sul demanio marittimo, prevedendone altresì l'automatico rinnovo, dovrebbe essere riconsiderata per eliminare, o quanto meno attenuare, il rischio di una rigidità normativa, che si potrebbe tradurre in una privatizzazione *de facto*, e comunque detta disposizione deve essere utilizzata con estrema prudenza ricorrendo, ove necessario e con rigore, all'istituto della revoca. Suggerisce l'inserimento di una osservazione in tal senso.

Avendo il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, accolto le indicazioni del senatore Sarto, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole con l'osservazione di cui sopra.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Vicepresidente*  
Franco GERARDINI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati (relatore: senatore Franco Asciutti)**

Franco GERARDINI, *presidente*, invita il relatore a prendere la parola per l'illustrazione della proposta in titolo.

Franco ASCIUTTI, *relatore*, fa presente che poco fa gli sono pervenuti alcuni documenti relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti: ritiene quindi che l'illustrazione del documento possa essere rinviata alla seduta di domani.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria (relatore: senatore Giovanni Iuliano)**

Franco GERARDINI, *presidente*, ricorda che l'1 febbraio scorso il relatore ha illustrato la proposta in titolo; non essendovi richieste nella seduta odierna, ritiene che gli interventi sul complesso del documento potranno essere eventualmente svolti nella seduta di domani.



**Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia (relatori: onorevole Copercini ed onorevole Marengo)**

Franco GERARDINI, *presidente*, ricorda che l'esame della proposta in titolo è iniziato il 10 gennaio scorso ed è proseguito il 17 ed il 24 gennaio, nonché l'1 febbraio. Non essendovi richieste di parola sul complesso del documento e non essendo state presentate proposte emendative, passa alle dichiarazioni di voto finali.

Giovanni IULIANO (DS), svolte alcune considerazioni sulla complessità del documento che ha richiesto numerose sedute per essere compiutamente definito, preannunzia il suo voto favorevole.

Giuseppe SPECCHIA (AN), associandosi alle considerazioni testè svolte dal senatore Iuliano, dichiara il suo voto favorevole.

Lucio MARENGO, *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Copercini, ringrazia i collaboratori della Commissione che hanno concorso alla predisposizione del testo ed auspica la sollecita approvazione del documento.

Franco GERARDINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, ricorda che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo.

Pone in votazione la proposta in titolo, che è approvata.

*(Il testo della proposta approvata viene pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 febbraio 2001, alle ore 13,30, per il seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie, di cui è relatore il senatore Ascutti, e della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria, di cui è relatore il senatore Iuliano.

*La seduta termina alle ore 14.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

ALLEGATO

**RELAZIONE SUL VENETO E SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA***(relatori: on. Pierluigi COPERCINI e on. Lucio MARENGO)**Premessa*

Nell'ambito della sua attività di conoscenza sulla gestione del ciclo dei rifiuti nelle diverse realtà territoriali italiane, la Commissione – sulla scorta anche di documenti, esposti ed atti giudiziari ricevuti – ha deliberato di effettuare una serie di missioni e sopralluoghi nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Data la contiguità territoriale e di problematiche riscontrate in queste due regioni, la Commissione ha inoltre ritenuto di dedicare a tali aree un'unica relazione. Va tuttavia precisato che l'attenzione della Commissione verso queste due regioni non data certo da quando sono stati effettuati i ricordati sopralluoghi, ma le più rilevanti vicende connesse al ciclo dei rifiuti – soprattutto dal punto di vista giudiziario – sono state seguite con audizioni plenarie in sede, come si ricaverà sin dal prossimo capitolo di questa relazione.

Si tratta di due regioni che, come detto, mostrano analogie soprattutto dal punto di vista del tessuto industriale che le contraddistingue, e – nei tempi più recenti – anche da quello dell'aggressione criminale, giacché, come la Commissione ha avuto modo più volte di rimarcare, verso il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia che si sta dipanando una direttrice nord-nord degli smaltimenti illeciti. Sia il Veneto che il Friuli-Venezia Giulia, inoltre, presentano – per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti – alcune peculiarità: si pensi solo alla presenza di insediamenti industriali come Porto Marghera o di un'area urbana come Venezia, o – per il Friuli-Venezia Giulia – al suo essere una regione di frontiera, in particolare frontiera comunitaria con i Paesi dell'Europa orientale.

*Le audizioni e le missioni*

La Commissione ha proceduto all'audizione, in sede di adunanza plenaria, del dottor Felice Casson, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia il 12 maggio 1998. Il 24 giugno 1998 è stato audito il dottor Luca Ramacci, sostituto procuratore presso la pretura di Venezia. Il 15 novembre 2000 sono stati auditi il coordinatore del Corpo forestale dello Stato per il Veneto Alberto Colleselli e l'ispettore di Mestre Alberto Spoladori.

Il 27 e 28 ottobre 1999 una delegazione della Commissione – composta dal Presidente Massimo Scalia, dal deputato Lucio Marengo e dai senatori Bruno Cazzaro, Giovanni Iuliano e Giuseppe Specchia – si è recata in Veneto per una missione conoscitiva. Il 27 ottobre è stato effettuato un sopralluogo presso il sito, sotto sequestro giudiziario, della Geotecas di Rovigo; successivamente la delegazione si è recata presso il municipio di Grumolo delle Abbadesse (Vi) per un incontro con i rappresentanti del comune e del locale comitato anti-discarica; è stato poi effettuato un sopralluogo presso l'impianto di termodistruzione dell'Amniup di Padova. Il 28 ottobre sono stati effettuati sopralluoghi presso la ditta Seven di Fossò (Ve), nonché presso l'impianto petrolchimico di Porto Marghera (Ve), dove si è svolto anche un incontro con i rappresentanti della società Enichem. La delegazione si è quindi recata presso la prefettura di Venezia, dove si sono svolte le audizioni del prefetto Vincenzo Barbati, del vicesindaco Michele Vianello, dell'assessore all'ambiente del comune Alessio Vianello, dell'assessore all'ambiente della regione Veneto Massimo Giorgetti, del sostituto procuratore della Repubblica Luca Ramacci, del rappresentante della federazione industriali del Veneto Luca Passadore, del rappresentante della Confartigianato del Veneto Loris Rui, della rappresentante del *Forum* per la laguna Chiara Lorenzi e del rappresentante di Ambiente e/è vita Sergio Bisiani.

L'8 giugno 2000 una delegazione della Commissione – composta dal Presidente Massimo Scalia e dal senatore Giovanni Lubrano di Ricco – si è recata in Veneto per una nuova serie di sopralluoghi, recandosi dapprima presso la discarica di Pescantina (Vr), quindi presso il municipio di Arzignano (Vi) per un incontro con i rappresentanti del comune e con i rappresentanti delle associazioni dell'industria conciaria; è stato quindi effettuato un sopralluogo presso l'area, sotto sequestro giudiziario, della ex Polimex di Faè di Longarone (Bl).

Il 3 e 4 luglio 2000 una delegazione della Commissione – composta dal presidente Massimo Scalia e dai deputati Manlio Collavini e Lucio Marengo – si è recata in Friuli-Venezia Giulia per una missione conoscitiva. Il 3 luglio sono stati effettuati sopralluoghi presso l'area denominata ex-Esso nella zona portuale di Trieste, nonché presso il nuovo impianto di termodistruzione della medesima città. Successivamente la delegazione si è trasferita presso la prefettura di Trieste, dove sono stati auditi il prefetto Vincenzo Grimaldi, il procuratore distrettuale antimafia Nicola Pace, il questore Alessandro Tersini, il comandante provinciale della Guardia di finanza Tommaso Vernillo, il rappresentante dell'associazione industriali Melchiorre Casisi, i rappresentanti di Legambiente Elena Gobbi e Lino Santoro, di Ambiente e/è vita Sergio Bisiani e Claudio Morgera, del Wwf-Italia Lia Brautti. Successivamente la delegazione ha effettuato un sopralluogo presso un sito di smaltimento abusivo, sotto sequestro giudiziario, in località Savogna d'Isonzo (Go). Il 4 luglio la delegazione ha effettuato sopralluoghi presso l'impianto di compostaggio di Udine e presso l'area deno-

minata ex-Icifi di Nimis (Ud), e si è recata presso il municipio di Premariacco per un incontro con i rappresentanti del comune e del locale comitato contro le discariche.

### *Veneto – La normativa regionale*

La regione Veneto si è dotata, con la legge n. 3 del 21 gennaio 2000, di un nuovo strumento normativo per la gestione dei rifiuti. Si tratta di un adeguamento alla normativa nazionale, come modificata dal decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché di una diversa ripartizione delle competenze e dei poteri sul territorio regionale. Fino a quella data la materia era regolata dal piano regionale di smaltimento risalente al 1988, che prevedeva la suddivisione del territorio regionale in 30 bacini di utenza e l'utilizzo di 52 impianti di smaltimento (37 discariche e 15 impianti di trattamento). Rinviando ad altra parte di questa relazione la valutazione sull'effettiva attuazione del piano, va qui posto comunque in evidenza che quel testo riportava concetti poi presenti nella normativa comunitaria – introdotti a livello nazionale con il decreto legislativo n. 22 del 1997 – quali l'autosufficienza, la prossimità, il recupero dei rifiuti e la riduzione delle discariche.

La nuova legge regionale in realtà non è un nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti, giacché anche in Veneto è stata scelta la strada della «provincializzazione» della programmazione; pertanto le scelte concrete e l'individuazione dei siti dovranno essere operate dalle singole province, salvo approvazione della regione alla quale rimangono compiti di coordinamento e di informazione, in particolare tramite l'Osservatorio regionale sui rifiuti, costituito in seno all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpav). Un'innovazione introdotta dalla nuova legge regionale riguarda gli ambiti territoriali ottimali: dai 30 previsti dal piano del 1988 si passa ai 7 – coincidenti con i territori provinciali – individuati dal nuovo testo (salvo diversa decisione all'interno delle singole province). Inoltre, per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione, l'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio regionale.

Gli obiettivi della legge sono, in linea con la normativa nazionale, la riduzione alla fonte nella produzione dei rifiuti, il recupero o comunque l'utilizzo dei rifiuti, la progressiva riduzione delle discariche come sistema di smaltimento. È importante evidenziare che la legge prevede come sistema prioritario di raccolta differenziata la separazione «a monte» della frazione umida, il che consente un rapido raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge in materia, ma anche l'invio agli impianti di compostaggio di un materiale di migliore qualità.

Come detto, però, si tratta al momento solo di norme generali che richiedono l'emanazione dei singoli piani provinciali per avere una loro effettiva attuazione. Come si vedrà più avanti, comunque, gli attuali risultati di raccolta differenziata del Veneto nonché la presenza di impianti di trat-

tamento sul territorio regionale rendono questo passaggio senz'altro necessario, ma senza le caratteristiche di urgenza viste in altre aree del Paese.

La legge regionale n. 3 del 2000 prevede anche le norme per la redazione dei piani per la gestione dei rifiuti speciali nonché per la bonifica delle aree inquinate. Anche in questi casi, tuttavia, il testo contiene unicamente gli indirizzi cui dovranno attenersi i due piani, che dovranno ora essere emanati dalla giunta regionale.

#### *Friuli-Venezia Giulia – La normativa regionale*

La gestione dei rifiuti in Friuli-Venezia Giulia è disciplinata dalla legge n. 30 del 1987; va però subito precisato che tale testo è stato nel corso degli anni integrato e modificato da altre leggi regionali (in particolare la n. 65 del 1988 e la n. 22 del 1996) che lo hanno reso sostanzialmente conforme alla disciplina nazionale ed europea. Allo stesso modo va tuttavia segnalato che tutte le informazioni in materia sono state desunte esclusivamente dalle banche-dati regionali, giacché i rappresentanti della regione non hanno corrisposto alla richiesta di audizione davanti alla Commissione nel corso della citata missione in Friuli-Venezia Giulia.

Le priorità cui la gestione dei rifiuti in regione si deve ispirare riguardano il contenimento della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il recupero dei materiali, la riduzione dello smaltimento indifferenziato e la produzione di energia anche nella fase dello smaltimento.

La programmazione è di competenza della regione, ma sono poi le singole province a dover emanare i programmi di attuazione del piano regionale, e di conseguenza a dover individuare il fabbisogno di impianti e la loro localizzazione, nonché – come previsto anche dal decreto legislativo n. 22 del 1997 – assolvere alle funzioni di vigilanza e controllo.

In data 17 giugno 1998 è stato adottato il progetto di piano regionale di smaltimento dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, adeguato a quanto stabilito dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

In data 22 novembre 2000 è stato espresso parere favorevole da parte del comitato tecnico regionale sul piano regionale in questione.

A giorni il piano verrà approvato formalmente dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Come si può evincere dalla tabella 2.3 del piano in fase di approvazione, si ritiene che venga data puntuale applicazione, secondo i dati MUD 1997, a quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con percentuali non particolarmente elevate nella provincia di Trieste, stante tra l'altro la presenza di un impianto di incenerimento avente una potenzialità di 378 ton/die.

Si ritiene che le stime sulla produzione degli rsu (MUD 95 e MUD 97), contenute nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, siano effettivamente corrispondenti alla reale situazione del territorio regionale.

È in fase di predisposizione il censimento dei siti potenzialmente inquinati di cui al DM 185/89 e si sta aggiornando il piano di bonifica approvato nel 1995. Proprio ai fini di detto censimento, sono state richieste ai comuni integrazioni relative a tutte le segnalazioni pervenute.

Inoltre si sono già attivate alcune procedure dettate dal DM 471/99 e relative a siti inquinati, principalmente da attività di natura industriale.

#### *Veneto – La situazione relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani*

La relazione sullo stato dell'ambiente condotta dalla regione Veneto nel 1998, nonché il censimento sulla raccolta differenziata condotto dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e dall'Osservatorio regionale rifiuti, offrono molte ed utili indicazioni in merito allo stato di attuazione delle politiche di programmazione per la gestione dei rifiuti in questa regione.

Come detto, il Veneto si era dotato di un piano regionale nel 1988, che tuttavia nel corso degli anni ha subito più di una modifica: in particolare non sono state realizzate 9 delle discariche previste e attivate 8 non previste, mentre 16 di quelle previste sono state ampliate oltre le previsioni di piano. Queste sono state affiancate da tre impianti di termodistruzione dei rifiuti (Padova, Venezia e Schio). Nel corso degli anni, inoltre, sono stati realizzati impianti per il recupero delle frazioni raccolte in maniera differenziata, con una rilevante presenza di impianti di compostaggio, ancora non funzionanti a pieno regime. Dovrebbe comunque essere superato il paradosso evidenziato nella stessa relazione regionale, per cui la raccolta differenziata è stata quasi ovunque attivata senza verificare le possibilità di destinazione dei diversi materiali che – raccolti separatamente – spesso finivano in discarica insieme al «tal quale».

Dal 1994 al 1998 (ultimo dato disponibile) in Veneto si è comunque assistito a una progressiva riduzione dell'utilizzo della discarica, che è tuttora la destinazione per il 76 per cento dei rifiuti solidi urbani prodotti (un dato sensibilmente inferiore alla media nazionale), mentre il 24 per cento degli stessi viene recuperato (anche sotto forma di energia).

Nel 1998 la provincia che ha fatto segnare le migliori *performances* in tema di raccolta differenziata è stata Treviso con il 30 per cento dei rifiuti urbani così raccolti; al contrario, il dato peggiore si è rilevato in provincia di Rovigo (6,65 per cento). Più in generale va notato come solo 10 dei 580 comuni del Veneto nel 1998 non avevano ancora attivato la raccolta differenziata; 295 non raggiungevano il 15 per cento, 122 si collocavano tra il 15 ed il 25 per cento, 28 tra il 25 ed il 35 per cento, 125 superavano il 35 per cento (e 41 di questi facevano registrare una quota superiore al 50 per cento): in particolare il comune che ha fatto segnare il miglior dato nel 1998 è stato Montebello Vicentino, dove il 75,63 per cento dei rifiuti urbani prodotti sono stati raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero.

Il dato complessivo relativo alle diverse province del Veneto è comunque quello rappresentato nella tabella che segue:

RIFIUTI SOLIDI URBANI 1998 PER PROVINCIA  
(t\* 1000/anno)

	Abitanti	Produzione totale	Raccolta indiffer.	Per cento (*)	Raccolta differ.	Per cento (*)	Raccolta Selettiva
<b>VENETO . .</b>	<b>4.487.560</b>	<b>2.024.520,4</b>	<b>1.628.190.1</b>	<b>80,46</b>	<b>395.589,40</b>	<b>3,2</b>	<b>740,90</b>
BELLUNO . .	211.353	90.027	76.027,40	84,50	13955,70	15,50	43,90
PADOVA . .	844.999	376.700,20	300.774,60	79,89	75.773,10	20,11	152,50
ROVIGO . .	244.072	121.286,50	113.315,10	93,45	7946,80	6,55	24,60
TREVISO . .	776.129	280.466,30	196.946,50	70,27	83.372,00	29,73	147,80
VENEZIA . .	815.009	468.275,10	383.157,20	81,85	84.993,60	18,15	124,30
VERONA . .	815.471	373.995,80	309.170,70	82,70	64.710,90	17,30	114,20
VICENZA . .	780.527	313.769,50	248.798,60	79,44	64.837,30	20,66	133,60

*Friuli-Venezia Giulia – La situazione relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani*

In questa regione si registra una produzione media di circa mezzo milione di tonnellate di rifiuti solidi urbani l'anno; di questi il 12,7 per cento viene raccolto in maniera differenziata. La separazione riguarda in maniera particolare la carta, il vetro e la frazione organica, mentre la plastica fa registrare *performances* assai meno significative. Il dato complessivo è sostanzialmente in linea con la media nazionale e fa ritenere prossimo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo n. 22 del 1997.

Per quanto riguarda le singole province, a Udine (con il 14,75 per cento) e Gorizia (14,25 per cento) si sono registrati i migliori risultati, mentre è Trieste (8,17 per cento) a far registrare un dato al di sotto della media nazionale e più lontano dagli obiettivi fissati dalla legge.

RIFIUTI SOLIDI URBANI 1998 PER PROVINCIA  
(t\* 1000/anno)

	Abitanti	Produzione totale	Raccolta indiffer.	Per cento (*)	Raccolta differ.	Per cento (*)	Ingombr.
<b>FRIULI V.G.</b>	<b>1.183.916</b>	<b>540.700,16</b>	<b>465.447,07</b>	<b>87,30</b>	<b>68.683,23</b>	<b>12,70</b>	<b>6.366,33</b>
GORIZIA . .	137.909	63.754,00	56.268,00	85,75	9.082,00	14,25	1.323,00
PORDENONE	278.379	127.941,00	109.320,00	87,89	15.496,00	12,11	3.069,00
TRIESTE . .	248.998	112.138,52	100.990,05	91,83	9.166,06	8,17	1.974,33
UDINE . . .	518.630	268.866,64	201.869,02	85,25	34.939,17	14,75	

*Veneto – La situazione relativa alla gestione dei rifiuti speciali*

Secondo il rapporto Anpa-Osservatorio nazionale sui rifiuti, nel 1997 in Veneto sono state prodotte complessivamente, esclusi gli inerti, 6.004.486 tonnellate di rifiuti speciali (386.424 tonnellate delle quali di rifiuti pericolosi). Ciò che è interessante notare è che il Veneto risulta il maggior produttore di rifiuti speciali *pro capite*, con un dato di 1.740 kg/abitante/anno.

Per quanto riguarda la gestione di questi rifiuti, nel 1988 il 70 per cento (oltre 4 milioni e 200mila tonnellate) è stato smaltito nelle 137 discariche abilitate esistenti in regione; il 18,3 per cento (circa 1 milione e 100 mila tonnellate) è stato trattato al fine di recupero di materia, nei 45 impianti esistenti in Veneto; l'1,7 per cento (circa 102 mila tonnellate) è stato trattato ai fini del recupero di energia nei quattro impianti di termodistruzione per rifiuti speciali presenti nel territorio regionale (a questo proposito, va comunque evidenziato che la quasi totalità dei rifiuti inceneriti viene conferita all'impianto di Venezia, essendo quelli di Abano Terme, Verona e Villadose di ridottissima capacità). Il resto è stato catalogato sotto la voce altri «trattamenti»<sup>1</sup>.

*Friuli-Venezia Giulia – La situazione relativa alla gestione dei rifiuti speciali*

Per il 1997 in questa regione il rapporto Anpa-Osservatorio nazionale sui rifiuti ha rilevato una produzione di rifiuti speciali, esclusi gli inerti, di 1.086.328 tonnellate (63.535 di queste sono rifiuti pericolosi).

Nelle 75 discariche esistenti in regione sono state smaltite circa 900 mila tonnellate di rifiuti speciali; nei 30 impianti di incenerimento esistenti in regione (tutti di modesta entità e per la maggior parte operanti in conto proprio) sono state smaltite circa 93 mila tonnellate di rifiuti; nei 19 impianti di trattamento al fine di recupero di materia sono state trattate circa 330 mila tonnellate di rifiuti speciali.

La somma dei rifiuti smaltiti o trattati in regione è superiore di oltre 400 mila tonnellate alla produzione registrata, il che indica come il Friuli-Venezia Giulia sia un ricettore di rifiuti speciali prodotti in altre regioni d'Italia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Gli impianti censiti in Veneto dal rapporto Anpa – Osservatorio nazionale sui rifiuti sono indicati nell'appendice.

<sup>2</sup> Gli impianti censiti in Friuli-Venezia Giulia dal rapporto Anpa – Osservatorio nazionale sui rifiuti sono indicati nell'appendice.



*I sopralluoghi effettuati dalla Commissione.*

*Sito società Geotecas – Rovigo*

Nel sito è stoccato un notevole quantitativo di *fluff* proveniente dalla triturazione degli autoveicoli, unitamente a sali utilizzati nelle industrie conciarie e a residui di carta, plastica, stoffe e polverino da abbattimento fumi di acciaieria, per un totale stimato in 50.000 metri cubi. Lo stoccaggio di tali materiali avrebbe dovuto essere propedeutico al riciclo e riutilizzo in quanto l'impianto aveva inviato alla provincia di Rovigo una comunicazione per inizio attività ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97. Le integrazioni richieste dalla provincia per iniziare l'attività sono state sempre disattese dal titolare dell'azienda Lino Rubiero, che ha comunque iniziato ad accumulare residui provenienti da più parti del territorio nazionale. In occasione del sopralluogo della Commissione, non si riscontravano sul sito apparecchiature ed impianti tali da far supporre l'effettivo riciclo dei materiali, se si eccettuava un vecchio vaglio e qualche cisterna arrugginiti e del tutto inadatti allo scopo. I rifiuti erano sistemati in cumuli all'aria aperta e quindi sottoposti al continuo dilavamento della pioggia con gravi danni per il suolo e la falda sottostante. I sali di conceria, inoltre, erano causa di odori nauseabondi, il che comportava anche la contaminazione dell'atmosfera. La Geotecas, che aveva preso in affitto il sito, smise di pagare il relativo canone e cessò l'attività. Ad essa subentrava la Ecological Service, che al momento della visita della Commissione risultava fallita. Nel sito si sono succeduti nel tempo numerosi incendi, sembra per autocombustione, che hanno provocato nella zona gravi episodi di contaminazione, trattandosi di combustione incontrollata di rifiuti pericolosi. Dell'intera vicenda sono stati informati il Ministero dell'ambiente, il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e tutte le autorità competenti. L'onere per le operazioni di messa in sicurezza e vigilanza del sito, secondo quanto sopra detto, è toccato finora alle autorità locali e le cifre spese ammontano già a 400 milioni. Al momento della visita erano in corso delle sperimentazioni da parte dell'organo di controllo per ricercare la via migliore per bonificare il sito e di ciò si è fatta comunicazione anche al Ministero dell'ambiente. Le opzioni potrebbero essere: rimozione dei materiali e conferimento in discarica di rifiuti pericolosi, di rifiuti solidi urbani o termodistruzione. I costi di bonifica presunti arrivano ad ipotizzare una spesa di 10 miliardi. La discriminante sarà l'esatta caratterizzazione del materiale (composizione qualitativa) che potrebbe anche richiedere pretrattamenti di stabilizzazione prima del conferimento, per esempio, in discarica.

*Impianto di Grumolo della Abbadesse (VI)*

La visita della Commissione all'impianto sito nel comune di Grumolo della Abbadesse (Vicenza) ha fatto seguito ad una richiesta di intervento urgente della Commissione stessa, da parte del sindaco Maria Luisa Teso.

Nella richiesta venivano infatti segnalate numerose irregolarità nell'*iter amministrativo* per la realizzazione di una discarica di rsu e speciali assimilabili agli urbani, nonché la mancata osservanza di alcune prescrizioni autorizzative per i lavori in corso d'opera. È da premettere che, con convenzione stipulata il 15 febbraio 1994 tra il Ciat (Consorzio per l'igiene dell'ambiente e del territorio, ente responsabile del VII bacino ai sensi dell'art. 11 dell'allegato A al piano regionale) e la Sir di Mestre, si conveniva fosse accordata in concessione a quest'ultima azienda la costruzione e gestione dell'impianto di discarica. È da rilevare inoltre che con decreto della provincia di Vicenza n. 1351 del 13 luglio 1999, era autorizzato il progetto del Ciat per la realizzazione di una discarica di rsu e speciali assimilabili, con asservito impianto di pretrattamento e di impianto di stabilizzazione della frazione organica. Le irregolarità amministrative segnalate dal comune di Grumolo, e riscontrate dalla Commissione, sono riferibili all'assenza di bando di gara per l'affidamento dei lavori di costruzione e gestione della discarica alla Sir, alla convenzione Ciat-Sir dichiarata decaduta da una sentenza del TAR Veneto del 24 novembre 1994, alla mancata sottoscrizione delle garanzie fideiussorie, al pagamento del terreno su cui insistono gli impianti avvenuto con un costo tre volte superiore a quello di mercato, al mancato rispetto di norme e regolamenti di legge. Sul piano squisitamente tecnico, ciò che è stato rilevato durante la visita della Commissione coincide con quanto prescritto ed imposto al Ciat con delibera della provincia di Vicenza n. 1762 del 15 settembre 1999. Infatti gli impianti di pretrattamento e stabilizzazione della frazione organica evidenziavano forti odori nauseabondi, a causa del mancato tamponamento delle pareti dei capannoni dove avviene la stabilizzazione della frazione organica e della mancata installazione di un sistema di captazione e abbattimento degli odori (es. biofiltro); vi erano nette evidenze sul fatto che il fondo della discarica era al di sotto della falda acquifera (dai dati si tratta di 550 cm) anziché 150 cm al di sopra. Non sono state per niente motivate le scelte adottate dalla regione Veneto nel concedere le deroghe per la distanza del sito dall'autostrada e dalle strade statali (fissata in 300 metri), né si è tenuto conto che vi è presenza di abitazioni nel raggio di 500 metri dal sito stesso.

#### *Impianto incenerimento AMNIUP di Padova*

L'impianto di incenerimento dell'Amniup di Padova sorge nel cosiddetto «polo energetico di San Lazzaro». Esso fa parte di un sistema integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, realizzato attraverso una serie di proprie strutture ed accessori che vanno dai magazzini di stoccaggio di rifiuti speciali, trasferimento rifiuti, piattaforme per il riciclo, ad una serie di strutture e servizi di terzi decentrati per la raccolta e selezione di carta, legno (provenienti da raccolte differenziate multimateriale), pile, batterie al piombo, frazione organica da mercatali e scarti verdi, frigoriferi, *monitor* di televisori, ecc. Nel polo energetico insistono due linee

di incenerimento e due discariche in località Ponte S.Nicolò (tre lotti coltivati dal 1983 ad oggi e ormai praticamente esauriti) e via Vasco de Gama, anch'essa ormai esaurita e utilizzata per assorbire il *surplus* di rsu. Le due linee di termovalorizzazione dei materiali provenienti dalla frazione secca, ottenuta per selezione meccanica dei rsu, sono poste su una superficie di 11.400 metri quadrati. Al momento della visita della Commissione, era anche in fase di autorizzazione un progetto di adeguamento dell'impianto per la realizzazione di una terza linea e di un impianto di preselezione dei rifiuti. Le potenzialità nominali delle linee uno e due sono di 300 ton/giorno mentre quella della linea tre è di 500 ton/giorno. Le tipologie di rifiuti che possono essere smaltite sono rsu e assimilati, speciali ospedalieri, farmaci scaduti. Il recupero energetico unitario assomma a 530 kWh/ton, per una produzione energetica annua netta di energia elettrica di 60 milioni di kWh. L'energia termica proveniente dal recupero energetico a fine progetto sarà utilizzata per il teleriscaldamento urbano. Le due linee di incenerimento hanno un sistema di abbattimento fumi che utilizza il processo Neutrec della Solvay a base di bicarbonato di sodio. L'impianto definitivo, previsto dal progetto di adeguamento è ad alta tecnologia e prevede un «treno» di trattamento degli effluenti gassosi, costituito da un elettrofiltro, da uno *scrubber* a secco, da un filtro a maniche e da una torre di lavaggio. Tale sistema sarà in grado di assicurare il raggiungimento di *standards* di emissione ben al di sotto degli stringenti limiti di legge comunitari.

#### *Impianto di stoccaggio provvisorio della società Seven di Fossò (VE)*

La visita della Commissione all'impianto è stata effettuata in data 28 ottobre 1999 e successivamente i consulenti della Commissione hanno effettuato un ulteriore sopralluogo. L'impianto consiste di una serie di capannoni in cui vengono stoccati provvisoriamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in attesa di conferimento ad impianti di terzi per lo smaltimento definitivo. I capannoni non sono provvisti di sistemi di captazione e trattamento delle emissioni e degli odori, sicché si rileva una scarsa attenzione per le problematiche igienico-sanitarie. Nella documentazione tecnica disponibile in Commissione si rileva che nella relazione di valutazione della compatibilità ambientale predisposta per l'ottenimento dell'autorizzazione non si è tenuta in debito conto la presenza, nell'area circostante, di altre due aziende insalubri di prima classe. Vengono effettuate all'interno miscelazione di rifiuti pericolosi non autorizzate e sono insufficienti i contenitori che permettono la separazione tra i vari tipi di rifiuti stoccati. Vi è da rilevare inoltre la forte carenza di misure antincendio. Si ricorda, a tale proposito, che in passato la zona è stata interessata da due incendi, precisamente nel 1994 e nel 1996. Quest'ultimo aveva pressoché distrutto il capannone della Seven e le strutture adiacenti l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e anche pericolosi, tanto che la provincia di Venezia sospese l'autorizzazione per motivi precauzionali. L'impianto è

titolare di autorizzazione, rilasciata dalla provincia di Venezia in data 20 maggio 1999, per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, speciali assimilabili agli urbani, pericolosi e urbani pericolosi. Non sono risultati chiari gli smaltimenti definitivi dei rifiuti in uscita dall'impianto e tra i destinatari finali si annoverano impianti attualmente all'attenzione della Commissione sia in Veneto che nella regione Marche.

#### *Impianto Enichem di Porto Marghera*

Lo stabilimento Enichem di Porto Marghera è stato oggetto di visita da parte della Commissione in data 28 ottobre 1999. In quell'occasione, oltre all'illustrazione dell'attività effettuata dal *management* aziendale, fu organizzata dai responsabili della direzione una visita agli impianti. Nel corso del 1999 sono stati acquisiti dati di processo e di produzione rifiuti attraverso un apposito questionario inviato all'azienda e nel corso della visita di cui sopra. Di recente, nel corso di un'audizione presso la Commissione, l'ispettore Spoladori del comando della stazione di Mestre del Corpo forestale dello Stato ha riferito in merito alla problematica dei siti contaminati all'interno e all'esterno delle aree Enichem e delle ipotesi di bonifica formulate dall'azienda. Lo stabilimento insiste su di una superficie di 6 milioni di metri quadrati ed occupa un numero di 2528 addetti (dato desunto dal rapporto di sicurezza dell'azienda del 1998). Le linee di produzione più rilevanti sono quelle degli impianti di produzione delle olefine e degli idrocarburi aromatici (rispettivamente etilene, propilene, buteni, butadieni e benzene e benzine da cracking), degli intermedi (caprolattame per produzione di polimeri quali il nylon), dei poliuretani, del cloro-soda, dei derivati acetici e del policloruro di vinile (pvc) a partire dal cloruro di vinile monomero (cvm). Gli impianti accessori sono costituiti da un sistema di depurazione biologica delle acque di processo gestito dalla società Ambiente, da un impianto di recupero del mercurio derivante dal processo cloro-soda. Lo smaltimento dei rifiuti di processo prodotti sul sito Enichem avviene in parte per autosmaltimento interno, per es. via incenerimento (es. rifiuti speciali pericolosi), o in impianti esterni nazionali a mezzo della società Ambiente del gruppo Eni, o a mezzo di società di intermediazione che curano il trasporto e lo smaltimento in impianti esteri (prevalentemente in Germania).

Una rete di condotte collega l'impianto Enichem con la vicina raffineria Agip di Porto Marghera, e con gli stabilimenti Enichem di Ferrara, Mantova, Ravenna per il ricevimento di materie prime (cumene, benzene, etilbenzene, etilene). Sin dagli anni '50 nel comprensorio di Porto Marghera furono installati impianti di produzione dalla Montedison, dalla Montefluos, dalla Audiset, dalla Fertimont, dall'Enichem che ha inglobato in tempi recenti parte degli impianti Montedison e che hanno fatto dell'area industriale la più grande in assoluto a livello nazionale con gravi impatti sull'ambiente e sulla salute della popolazione esposta. Vi è da rilevare che i residui prodotti negli anni, prima della emanazione della norma-

tiva sullo smaltimento dei rifiuti (DPR n. 915/82) sono stati prevalentemente interrati sia dentro il perimetro degli impianti produttivi che all'esterno. Su tali operazioni, la magistratura locale ha attivato indagini complesse utilizzando anche le forze di polizia giudiziaria tra cui quelle del Corpo forestale dello Stato. Finora si è messa in luce – utilizzando anche tecniche sofisticate quali i rilevamenti aerei e fotogrammetrici registrati dal 1955 ad oggi – una gravissima situazione di degrado ambientale, di compromissione delle falde con gravi rischi per il futuro utilizzo del territorio se non si provvederà ad operazioni di bonifica radicale. Le indagini della magistratura, alcune delle quali ancora in corso ed altre concluse con il rinvio a giudizio dei responsabili aziendali, sono state mirate anche ad accertare il rapporto causa – effetto con alcune lavorazioni particolari quali il cvm-pvc (cloruro di vinile monomero e policloruro di vinile). Numerose risultano infatti nella zona le morti per tumore di addetti agli impianti cvm-pvc. L'indagine del Corpo forestale dello Stato ha accertato, dal 1993 ad oggi, la presenza di interramenti di rifiuti sia all'interno del sito produttivo che all'esterno. I siti contaminati censiti sono stati in numero di 206 di cui almeno un centinaio costituiti da vere e proprie discariche abusive di rifiuti pericolosi, alcuni dei quali cancerogeni, che hanno raggiunto la falda idrica. In tali siti si sono interrati rifiuti contenenti sostanze chimiche sia a matrice organica (un'ampia gamma di solventi clorurati, fenoli, oli minerali, solventi aromatici, idrocarburi policiclici aromatici, ammine aromatiche, dimetilacetamide, acrilonitrile), che a matrice inorganica (arsenico, cadmio, mercurio, piombo, selenio, rame, zinco, nichel) consistenti in fosfogessi anche radioattivi, fluorogessi, ceneri di pirite, catalizzatori esausti. La parziale, incompleta o inesistente depurazione di alcuni *streams* di processo ha fatto sì che gli scarichi in laguna hanno compromesso gravemente la qualità dei fondali della laguna di Venezia per la presenza di sostanze altamente tossiche quali diossine, furani, metalli pesanti. Uno degli scarichi idrici in laguna incriminati è quello denominato Sm15. Oltre ai limi dei fondali risultano contaminati da diossine e metalli pesanti gli organismi marini che stazionano in laguna tra cui alcuni crostacei (vongole, mitili etc) che spesso, vengono clandestinamente venduti sui mercati nazionali nonostante assai forte sia stata l'azione di contrasto delle forze di polizia giudiziaria negli ultimi tempi. Dal 1998 è stato firmato un accordo di programma per la chimica con il Ministero dell'ambiente che solo di recente è stato concluso ed è prossimo all'attivazione concreta tra le parti in causa (regione Veneto, Ministero ambiente, enti locali, Unione industriali, sindacati, Enichem) di iniziative di messa in sicurezza e bonifica delle aree contaminate. L'impegno economico previsto sarà assai rilevante (circa 4300 miliardi). Il Ministero dell'ambiente nei giorni scorsi ha stanziato i primi 100 miliardi per iniziare la bonifica di ben 700 ettari estensibili a 2000 ettari. Già le aziende del luogo hanno speso circa 1000 miliardi per il piano di risanamento e per la messa in sicurezza degli impianti. Si pensa anche di realizzare una barriera di circa 60 chilometri che per una profondità di circa 18 metri assicurerà l'isolamento dell'area industriale dalle acque della laguna di Venezia. C'è da au-

gurarsi che nell'ambito delle operazioni di bonifica non prevalga la filosofia della messa in sicurezza permanente dei siti contaminati come rilevato dai commissari nel corso dell'audizione del Corpo forestale dello Stato, ma che si addivenga ad una radicale bonifica con rimozione e trattamento degli inquinanti almeno per quei siti ritenuti più ad alto rischio ambientale e per la salute pubblica. A questo proposito va comunque rilevato come sia stata avviata l'operazione di invio degli inquinanti via ferrovia verso ex miniere di salgemma nei pressi di Lipsia in Germania, una scelta già valutata positivamente dalla Commissione sia per le modalità di trasporto che per le metodologie utilizzate nel sito di smaltimento.

*Impianto di discarica rsu di Pescantina (VR)*

Si tratta di una discarica di prima categoria per rsu con annesso impianto di trattamento chimico-fisico del percolato che ha finora funzionato con discontinuità a causa di problematiche tecniche connesse. La discarica è gestita dalla società Aspica del gruppo Waste Management. Il sito è in località Filissine nel comune di Pescantina. L'attività della discarica è iniziata nel 1987 e la capacità è di circa 2 milioni di metri cubi ed è asservita prevalentemente al bacino Verona 1. La realizzazione è avvenuta nella porzione del 50 per cento di una cava di ghiaia non più utilizzata. Dal 26 giugno del 1997 è possibile il conferimento della sola frazione secca (con un massimo del 6 per cento di frazione organica) in seguito a delibera della regione Veneto (n. 2329) che ne autorizzava l'ampliamento. Nella parte già coltivata della discarica e ora ricoperta sono in funzione pozzi di captazione di biogas con l'obiettivo di utilizzarlo per il recupero energetico come si desume da apposito accordo di programma con il comune di Pescantina. Mentre alla Commissione sono pervenuti documenti su presunte irregolarità di tipo amministrativo che richiederanno un approfondimento sia in sede locale che regionale, sul piano squisitamente tecnico-gestionale, vi è da segnalare che la stesura del manto di impermeabilizzazione, per la parte della discarica in coltivazione, non risulta ottimale e presenta notevoli zone di corrugazione e ciò potrà causare nel tempo problemi di fessurazioni e di infiltrazioni di percolato con rischi per la falda, data la natura sabbiosa del sito. Vi è da segnalare inoltre, come risulta dalla documentazione fotografica in possesso della Commissione ed ottenuta al momento del sopralluogo della stessa, che la frazione secca di rsu conferita contiene una percentuale di frazione organica di certo superiore a quella prevista del 6 per cento ed è costituita prevalentemente da sfalci di erba. Nel progetto di ripristino ambientale a fine coltivazione della discarica e consegnato *brevi manu* alla Commissione si parla di utilizzo a fini agricoli del sito. A tale proposito, un rappresentante dell'azienda di gestione ha riferito che è previsto l'impianto di un vigneto. Tale ultima affermazione lascia assai perplessa la Commissione, assunto che sui siti di discarica, dopo la chiusura, è vietata ogni coltura riconducibile all'alimentazione umana.

*Sito ex Faesite di Longarone (BL)*

La Commissione ha effettuato la visita all'ex impianto Faesite in località Faè di Longarone in data 8 giugno 2000. Il sito, detto anche area Polimex, occupa una superficie di circa 24 ettari ed è posto in posizione immediatamente ad est della statale Alemagna. Le superfici che afferiscono all'area in esame sono pertinenze amministrative del comune di Longarone, da cui distano quattro Km verso sud. L'area è lambita ad est dal fiume Piave e dal torrente Desedan che scorre a sud. Dal 1992 al 1996 vi sono stati numerosi passaggi di proprietà che hanno visto coinvolte la Faesite Immobiliare, la Polimex spa, La Pelf spa, la Cremisi srl, la Da Ronch Ferdinando, la Kandahar, sulle quali sta indagando la magistratura e che comunque non hanno mai preso in considerazione la bonifica dell'area, gravemente contaminata. L'attività sul sito ha inizio come Faesite nel 1936 per la produzione di pannelli truciolari in legno e prosegue fino al 1984 con la produzione anche (dal 1951 all'inizio degli anni ottanta) di pannelli in PVC (polivinilcloruro) e galleggianti per la pesca. Nel 1989 la Polimex riprende la produzione di pannelli di resina sintetica e non più di legno. Per tali operazioni la Polimex utilizzerà le presse e parte dei macchinari della Faesite. La produzione sia di pannelli che di galleggianti per la pesca durerà fino al 1992. La Pelf, costituita nel 1974, subentrerà nell'assetto societario rilevando le pertinenze non produttive. Nel corso degli anni i materiali, i *chemicals* utilizzati e i residui prodotti sono stati acido solforico, aldeide formica, amianto, soda caustica, paraffina, matanolammina, idrazina, oli minerali, ceneri di carbone, cloruro di metile in bombole, polvere di legno, imballi, acque di lavaggio, mercurio, fenoli, pvc polvere, sali di piombo, isocianati, vernici contenenti toluene e xilene, pigmenti, coloranti, anidride maleica, polielettroliti, olio di lino cotto, inchiostri, catrami, nafta, anidride ftalica, colle, batterie esauste, glicoli, ecc. L'abbandono sul sito di *chemicals* esausti o non più utilizzabili di residui e rifiuti sul suolo e interrati nel sottosuolo, la mancanza a quel tempo di regole e norme tecniche ambientali, hanno comportato le gravi situazioni di contaminazione dell'area su cui oggi la proprietà è chiamata ad intervenire con operazioni di bonifica a seguito anche di una richiesta esplicita del sindaco di Longarone che nel marzo 1997 scriveva alla provincia di Belluno e al settore igiene pubblica della ASL per evidenziare lo stato di degrado dell'area e delle adiacenze Polimex. Sull'area erano state condotte indagini per richiesta alla ASL da parte dei cittadini di Fortogna per la presenza di polveri nell'aria, già dal 1993-94. A seguito della richiesta del sindaco di Longarone, la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri della pretura di Belluno, unitamente ai tecnici del settore ecologia della provincia di Belluno, iniziavano, il 14 marzo 1997, una serie di sopralluoghi ed individuavano numerosi depositi di materiali inutilizzabili e residui caratterizzati e classificati come rifiuti pericolosi. Viene quindi eseguito dalla pretura circondariale un sequestro preventivo dell'area. La procura metterà in seguito sotto sequestro numerose aree da sottoporre a bonifica. I terreni sottostanti evidenziano conta-

minazione da oli e da mercurio sotto il reparto collatura. Durante la visita della Commissione si è avuto modo di visionare, richiedendone in seguito copia completa, il piano di bonifica delle aree di pertinenza della Polimex, redatto nel gennaio 1999 dalla società Azienda Padova Servizi ossia dalla divisione ambiente Amniup con sede a Padova. Il piano di bonifica esclude alcune aree per le quali le indagini sono ancora in corso per delimitarne l'effettiva estensione della contaminazione. Relativamente al progetto di bonifica in essere, si stima un costo di circa sei miliardi. Il piano è stato presentato al comune di Longarone in data 29 gennaio 1999 per l'autorizzazione, mentre nel febbraio 1999 è stato richiesto anche il parere tecnico della commissione tecnica provinciale.

Nel luglio 1999 a seguito di un accordo Polimex, Pelf e Speranza Calcestruzzi, Pelf si è assunta la responsabilità e gli oneri della bonifica delle aree di proprietà Speranza subentrando in tal modo nelle obbligazioni precedentemente assunte da Polimex. In data 10 ottobre 1999, la Polimex ha presentato una prima proposta di indagine generale che comprende le aree denominate «aree bianche». Al momento della visita della Commissione era stata rimossa gran parte dei rifiuti giacenti sul suolo e sulle aree di proprietà Polimex ed erano in corso indagini sullo stato di fatto del suolo e della falda sottostante l'area di proprietà. Il quadro generale degli interventi di rimozione dei residui e di bonifica, per la verità assai complesso, è rappresentato oggi dalla seguente situazione: area denominata settore deposito RSU (di proprietà Polimex e bonifica a carico Pelf): sono in corso operazioni di vagliatura e insaccamento di rsu per conferimento in discarica; Aree di proprietà e pertinenza Pelf: il piano di bonifica e rimozione rifiuti, presentato nel marzo 1999, è stato integrato e rielaborato nel settembre 1999, comprendendovi nuove aree vendute alla Polimex nel luglio 1999; Programma di smaltimento presentato dei residui delle aree denominate 3, 4, 13, 36, presentato da Pelf, recepito dalla provincia, autorizzato ed affidato alla Ste di Porto Marghera; Pelf ha provveduto alla rimozione e smaltimento di ceneri di carbone delle aree denominate mapp.174, 311sub3, mapp. 387; il comune in data 13 ottobre 1999 ha richiesto il parere della commissione tecnica provinciale in merito al piano di bonifica presentato dalla Pelf, chiedendo se esso fosse congruo con quanto previsto dal DM 471/99. Tale progetto prevede la bonifica dell'area di proprietà e pertinenza Pelf e la messa in sicurezza permanente *in loco* dei rifiuti giacenti nelle stesse aree e classificabili come speciali pericolosi con eluato 10 volte inferiore a 10 volte il limite della tabella A della legge n. 319/76. Al momento sono, quindi, in corso di predisposizione tutte le integrazioni di indagine miranti ad adeguare il progetto ai requisiti del DM 471/99.

Sulla base di quanto sopra, e a seguito della lettura dei documenti pervenuti, la Commissione crede di non trovarsi in linea con l'ipotesi della messa in sicurezza permanente del sito che prevede di lasciare in esso i residui pericolosi identificati, pur se tale pratica è prevista dalla norma tecnica vigente. Occorre ricordare, a tal proposito, che alla messa in sicu-



rezza permanente si arriva quando è dimostrato che si è fatto ogni sforzo per applicare la «*best available technology*», ossia tutti gli interventi tecnicamente ed economicamente praticabili: ciò non appare chiaramente dalla documentazione in essere.

#### *Area ex Esso – Area Porto Petroli di Trieste*

In data 2 settembre 1999, i consulenti dell'ANPA e della Commissione hanno effettuato una visita ispettiva nell'area dell'ex raffineria Esso di Trieste. I consulenti per l'occasione erano accompagnati da due rappresentanti del NOE di Venezia, e dall'ingegner Vatta dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia e da alcuni suoi collaboratori. Al sopralluogo hanno anche partecipato alcuni funzionari dell'EPT (ente Porto di Trieste), che risulterebbe l'attuale proprietario dell'area oggetto dell'ispezione. Dalla documentazione presente in Commissione risulta che, a ridosso dell'area contaminata oggetto della visita, sorgeva un impianto di raffinazione di oli minerali confinante ad est con la Italcementi e ad ovest con la Saicil. L'area industriale detta di S. Sabba faceva parte del Porto Petroli di Trieste. La raffineria era nata nel 1895 e fino al 1967 era stata utilizzata come impianto di raffinazione di petrolio grezzo ed anche come impianto di raffinazione di oli lubrificanti con produzione di melme acide di scarto. La capacità lavorativa massima raggiunta dalla raffineria era stata di 8 milioni di barili/giorno. Nel corso della seconda guerra mondiale, l'area veniva bombardata più volte e le numerose bombe cadute (se ne sono registrate 368) procuravano grave pregiudizio per il suolo, per il sottosuolo e per le falde idriche tant'è che nel periodo post-bellico si sono verificati (e ancora oggi si verificano) periodicamente riaffioramenti di idrocarburi in superficie. L'impianto di raffinazione sorgeva su di un'area di 235.000 metri quadrati ed era stato acquistato dalla SIAP di Genova (poi Esso Standard Italiana) dai precedenti proprietari (austriaci) in più soluzioni (particelle di impianto e terreno acquisite in tempi successivi) nel periodo 1913-1967. Con l'avvento di nuove tecnologie di raffinazione, la proprietà non riteneva profittevole adeguare gli impianti e ne decideva la parziale dismissione (smantellamento) tenendo in vita il parco serbatoi e le strutture di carico e scarico prodotti finiti asservite a tali serbatoi, trasformando, di fatto, la raffineria in deposito costiero della Esso Standard Italiana. Le attività di stoccaggio e scarico prodotti, tipiche di un deposito costiero, venivano infine dismesse nel 1979 e il deposito rimaneva inattivo fino al momento della trattativa di vendita all'ente autonomo Porto di Trieste avvenuta il 25 gennaio 1988. Precedentemente e precisamente nel 1982 la Esso restituiva al demanio le aree demaniali a ridosso della raffineria date in concessione nel 1953 e nel 1956 per scaricarvi i residui catramosi e le melme acide delle lavorazioni di raffinazione. Al tempo degli sversamenti dei residui, tali aree demaniali, erano zone di mare il cui fondale era a circa 6-7 metri dal livello del pontile dove era installato (ed è ancora in parte visibile) un bitumidotto con linea coibentata. Come sopra

detto, il sito della vecchia raffineria, poi divenuto deposito costiero, veniva venduto per un costo di lire 4.5 miliardi all'EAPT (ente autonomo Porto di Trieste). Nel mese di settembre 1989 l'EAPT, dopo aver rinvenuto nel sottosuolo dell'ex raffineria numerosi fusti di materiale petrolifero contaminante, richiedeva alla Esso Italiana di intervenire per bonificare l'area. L'area veniva parzialmente bonificata con un costo di circa un miliardo, ma rimaneva insoluto il problema della grave contaminazione delle aree demaniali a suo tempo date in concessione per gli sversamenti dei residui di produzione. Le aree demaniali concesse dalla capitaneria di porto di Trieste alla Esso Standard Italiana erano nello specifico della seguente superficie: 1200 metri quadrati per deposito di rifiuti da raffinazione oli (1953); 1200 metri quadrati per interrimento e deposito rifiuti di lavorazione (1956).

Le due aree erano di fatto, per come detto sopra, due specchi d'acqua in cui venivano sversati catrami acidi e terre decoloranti esauste. Nelle concessioni veniva previsto che la zona concessa fosse opportunamente arginata e che alla fine del suo utilizzo fosse riconsegnata nel «pristino stato», all'amministrazione marittima. Tali aree di fatto non sono state mai bonificate per riportarle al pristino stato nemmeno al momento della vendita della Esso Italiana all'EAPT e nemmeno in occasione della bonifica dell'area degli impianti di raffinazione iniziata nel 1991 ed ultimata il 6 dicembre del 1992. Nel tempo le due aree sono divenute zone di interrimento di ogni sorta di materiale in esse scaricato, comprese le ceneri del vecchio inceneritore del comune di Trieste, operativo ancora fino ai primi mesi del 1999. A causa di tali interrimenti, la linea del bagnasciuga si allontanava notevolmente da quella originaria tant'è che oggi, su tale area di riporto, insiste il nuovo inceneritore di rifiuti urbani del comune di Trieste ed altri capannoni di aziende artigiane e industriali.

Al momento, una parte delle aree demaniali, dopo una serie di indagini commissionate dall'ente Porto di Trieste alla società Foster Wheeler, è stata messa in sicurezza coprendola con teloni di plastica. Nel corso della visita della Commissione sull'area ex Esso, in data 3 luglio 2000, si è potuto verificare il reale stato di degrado del luogo e si è avuta conferma, nel corso dell'audizione pomeridiana presso la prefettura di Trieste, che le indagini della procura di Trieste ancora in corso, mirano a evidenziare con chiarezza la cronistoria dei fatti, ad individuare le responsabilità, e a identificare chi sarà chiamato a intervenire sia per completare la bonifica dell'area della ex raffineria sia per bonificare l'intera area delle concessioni demaniali.

In considerazione dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione nell'area «ex Esso» il 2 settembre 1999 ed il 3 luglio 2000, l'autorità portuale di Trieste ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del D M 471/99, la presenza di inquinamento da idrocarburi e successivamente, l'1 giugno 2000, gli interventi di messa in sicurezza adottati.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1642 del 10 giugno 2000 è stato richiesto al Ministero dell'ambiente di inserire tra le aree da boni-

ficare di interesse nazionale l'area del porto industriale ricadente nella provincia di Trieste, ivi compresi gli specchi d'acqua marittimi antistanti eventualmente interessati.

Il comune di Trieste, in ottemperanza all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il cui il comma 3 stabilisce che i «soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti (o meglio da prevedersi con apposito decreto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 17), ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2 dell'articolo 17, nonché alla provincia e alla regione», in data 26 maggio 2000 ha adottato un'ordinanza sindacale nei confronti della Esso Italiana spa, diffidando la stessa a mettere in atto i necessari interventi di messa in sicurezza provvisoria, bonifica e ripristino ambientale.

A seguito di detta ordinanza la Esso Italiana spa, in data 7 novembre 2000, ha ricorso avverso tale atto, previa sospensiva, e si è pertanto in attesa della decisione del TAR del Friuli-Venezia Giulia.

#### *Inceneritore di Trieste – Via Errera*

In data 3 luglio 2000 è stata effettuata la visita della Commissione al termovalorizzatore di rsu di Trieste, sito in via Errera. La gestione dell'impianto è affidata alle società Acegas spa di Trieste e alla Ttr srl (gruppo Falck) di Milano in qualità di supervisore delle operazioni. Le imprese che hanno provveduto alla costruzione dell'impianto sono la Ttr come capogruppo, la Carena Spa di Trieste e la Riccesi spa di Trieste. Il committente del servizio di smaltimento è il comune di Trieste. Al momento della visita della Commissione, l'impianto usufruiva di una autorizzazione all'esercizio provvisoria e in condizioni sperimentali richiesta dal comune di Trieste e rilasciata dalla provincia di Trieste in data 25 maggio 2000 per l'incenerimento di rifiuti urbani e speciali assimilati e per due linee di combustione con utilizzo graduale per quantitativi crescenti di rsu in alimentazione al forno. L'autorizzazione è valida per un periodo di 180 giorni ed è rinnovabile. Ad ultimazione dei lavori e a seguito del collaudo finale della sezione di recupero energetico, i rifiuti che potranno essere trattati dall'impianto saranno i circa 408 tonnellate/giorno ossia 204 ton per ognuna delle due linee. Il potere calorifico del rifiuto ha un *range* stimato tra 1600 e 2500 Kcal/Kg. Il forno è del tipo a griglia mobile e i rifiuti che potranno essere alimentati sono rsu, speciali assimilabili e speciali sanitari (questi ultimi in ragione di 30 ton/giorno). Il trattamento dei fumi avviene per lavaggio con soda caustica in soluzione, la depolverazione si effettua con filtri a maniche, l'abbattimento dei vapori di mercurio è realizzato con carbone attivo, mentre la riduzione degli ossidi di azoto avviene tramite iniezione di urea con processo Denox. I residui della combustione (ceneri da forno) e polveri da abbattimento, vengono attualmente conferiti nelle discariche della regione Veneto (Bastian

Beton), della regione Friuli (Gesteco, Prefir, Ecoplan) e della Lombardia (Ecosesto, Ecoservizi). L'impianto, tecnologicamente avanzato e di buona qualità con un sistema di abbattimento delle polveri efficiente, è in grado di assicurare i limiti in emissione della vigente normativa. Va considerato però che, data la potenzialità (204 tonnellate/giorno), esso risulta sovradimensionato in considerazione del quantitativo di rsu tal quali del bacino di Trieste (105.000 ton/anno), delle 12.000 ton /anno di rifiuti speciali e delle 3000 ton /anno di rifiuti sanitari. Ciò infatti significa circa 308 ton/giorno contro una potenzialità di 408 ton/giorno. Si consideri inoltre che, quando sarà attivata a pieno la raccolta differenziata e all'impianto perverrà la frazione secca da sottovaglio al netto delle quantità di rifiuti recuperabili e avviate alle filiere, vi sarà un deficit crescente di rifiuti in alimentazione. Si renderà quindi necessaria l'integrazione con rifiuti da altri bacini, compatibilmente con le prescrizioni del piano regionale di smaltimento della regione Friuli - Venezia Giulia.

#### *Discarica abusiva di Savogna d'Isonzo (GO)*

Il sito dismesso della ex ditta Neviera nel comune di Savogna d'Isonzo e utilizzato per stoccaggio provvisorio illegale di rifiuti provenienti da raccolte differenziate e da *fluff* di autovetture, unitamente a sfridi e residui di plastica, costituisce una situazione «classica» più volte riscontrata dalla Commissione in altri siti del territorio nazionale. La tecnica è sempre la stessa: un'azienda chiede di esercitare l'attività di recupero ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, affitta un capannone dismesso da proprietari, spesso ignari dell'attività della ditta. L'azienda accumula quantitativi rilevanti di rifiuti fingendo un recupero e riciclo. Dopo aver concentrato, nei capannoni, il massimo di materiali accumulabile, fallisce, e i rifiuti rimangono in carico alla proprietà con il rischio, in caso non si riesca ad identificare o rintracciare l'operatore di tale attività, che la comunità locale sia chiamata a bonificare il sito, sperando di poter rivalersi poi con chi ha commesso l'illecito smaltimento e il finto recupero. Il sito di Savogna d'Isonzo è stato identificato dalla Guardia di finanza, che sta procedendo alle indagini del caso in collaborazione con la magistratura locale. I rifiuti giacciono in stato di completo abbandono su un ampio piazzale allo stato sfuso o contenuti in sacchi e *big bags* senza alcuna copertura che ne eviti il dilavamento ad opera delle piogge. All'interno dei capannoni e nei cortili interni delle strutture sono visibili notevoli quantitativi di altri materiali, anch'essi all'aria aperta e senza alcuna copertura, consistenti essenzialmente in sfridi di gomme e di plastiche.

Il comune di Savogna d'Isonzo, con lettera in data 30 novembre 2000, prot. 6052/2000, ha richiesto l'intervento sostitutivo da parte della regione ai sensi e per gli effetti degli articoli 8, comma 4, del DM 471/99 e articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Già nel 1999 erano stati stanziati a bilancio due miliardi per la bonifica dell'area in questione, ma solo in data 30 novembre 2000 il sindaco ha

emesso l'ordinanza di cui al predetto articolo 8. Nel frattempo è stata redatta, su incarico del comune una «caratterizzazione» dell'area al fine della bonifica.

#### *Impianto di compostaggio di Udine*

Nell'impianto di Via Gonars a Udine si effettuano le operazioni di selezione e compostaggio dei rifiuti solidi urbani e assimilabili indifferenziati, per produrre un combustibile derivato da rifiuti dalla frazione secca ed un compost dalla frazione organica. Vengono inoltre recuperati materiali quali il ferro, e l'alluminio. L'impianto, di proprietà del Comune di Udine, è stato dato in gestione alla società Daneco Gestione Impianti, del gruppo Montedison. Le caratteristiche generali dell'impianto, così come dichiarate dall'azienda, sono le seguenti: superficie totale occupata 52.000 metri quadrati, potenzialità dell'impianto di 210 ton/giorno con conseguente produzione di un compost secondo le norme dettate dal DPR n. 915/82 pari a circa 811 per cento del rifiuto in ingresso, di cdr in *pellets* in ragione del 2030 per cento, di materiali ferrosi e non ferrosi in ragione dell'12 per cento. Gli scarti di produzione si aggirano intorno al 3842 per cento, mentre i rifiuti ingombranti assommano a circa 34 per cento. La tecnologia applicata in tale impianto, così come quella della linea Daneco del consorzio Milano Pulita di Segrate (MI), pur se tiene conto delle condizioni ambientali e di lavoro (quindi sia in termini di sicurezza per gli operatori che per la qualità dell'aria ambientale) in quanto vengono attuate le norme della legge n. 626/94 e del DPR n. 203/82 (realizzazione di un sistema a biofiltri che garantisce l'abbattimento degli odori a mezzo di captazione degli odori per leggera depressione e susseguente assorbimento su letto di torba), deve essere migliorata, a giudizio della Commissione, nella sezione di vagliatura, per consentire una migliore qualità sia della frazione secca da cui originerà il cdr che della frazione umida da cui originerà il compost che, dopo maturazione, sarà utilizzato in agricoltura come ammendante agricolo. Considerando che la città di Udine produce circa 48.800 ton/anno di rsu di cui 39.700 tal quali, 4.600 ton/anno derivanti da raccolta differenziata e 4.500 ton/anno di rifiuti ingombranti, e rilevando altresì che la raccolta differenziata dovrà migliorare prima che si passi dalla tassa alla tariffa, ne consegue che in prospettiva i rsu tal quali che arrivano all'impianto saranno destinati a diminuire e quindi affinché venga assicurata la potenzialità dell'impianto, si dovrà allargare il suo utilizzo ad altre utenze di bacino, tenendo ovviamente in debito conto le regole imposte dal piano rifiuti della regione Friuli- Venezia Giulia. Una considerazione finale si pone in quanto il crd prodotto viene smaltito attualmente in impianti di termovalorizzazione della regione Toscana per cui appare evidente che finora, in sede di programmazione regionale, non si è tenuto conto che tale crd potrebbe essere inviato ad esempio all'impianto di termovalorizzazione di Trieste di via Errera, con notevoli risparmi di costo gestionali e con un minor impatto ambientale globale sul territorio nazionale.

*Impianto ex ICFI di Nimis (UD)*

La visita della Commissione avvenuta in data 4 luglio 2000, si è resa necessaria a seguito di un esposto pervenuto per denunciare il grave stato di degrado e di abbandono dell'industria chimica ICFI, nell'area industriale di Nimis (Ud) e in cui, al momento in cui il sito era operativo, si lavoravano sostanze altamente tossiche e cancerogene. Quanto denunciato è stato confermato durante il sopralluogo della Commissione, la quale ritiene che si renda estremamente urgente, prima di procedere alle operazioni di bonifica, la messa in sicurezza del sito, per evitare intrusioni e incidenti. La ICFI, industria chimico-farmaceutica, è stata operativa nel periodo 1973-1978 ed è stata chiusa a seguito della mobilitazione della popolazione di Udine, scesa in piazza con auto e trattori, per denunciare il grave attentato all'ambiente a lungo perpetrato da parte del *management* aziendale. La cronistoria del sito riferisce che sin dal 1970 si effettuavano sintesi organiche per produrre prodotti chimici e farmaceutici, partendo da catalizzatori contenenti metalli tossici e da numerose sostanze di base tra cui fosgene e cianuri. L'attività, nel tempo, avrebbe gravemente compromesso le acque di falda, la vegetazione di alcune specie locali, e le colture vinicole (è documentato, in alcuni anni, l'ottenimento di vini dal sapore e odore sgradevole distrutti perché non idonei all'alimentazione) a causa di fessurazioni e conseguenti infiltrazioni nel suolo di sostanze tossiche dalla vasche di depurazione e dal sistema fognario e di sversamenti di rifiuti nei campi vicini. Le vicissitudini dell'impianto comprendono anche un uso alternativo del sito, dopo la chiusura dell'ICFI, quale stoccaggio provvisorio autorizzato per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi successivamente revocato. È da rilevare che numerose sono state fino ad oggi le indagini sul sito da parte delle istituzioni locali e in qualche caso vi è stato un palleggiamento di responsabilità. Oggi, vi è da constatare che dopo la visita sul sito del magistrato Buonacore accompagnato dalla polizia scientifica e dalla Digos (14 aprile 2000) ed anche a seguito della visita della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, si ha ragione di ribadire, per come sopra detto, che le operazioni di bonifica e di risanamento del territorio si rendono estremamente urgenti, in considerazione anche del fatto che, a 250 metri a valle del sito, viene attinto il 50 per cento dell'acqua che viene distribuita alla città di Udine.

*Discariche sul territorio del comune di Firmano (UD)*

La segnalazione della criticità territoriale a seguito della coltivazione di alcune discariche di rifiuti che insistono sul territorio di Firmano, era pervenuta alla Commissione da parte del comitato per la difesa del territorio di Premariacco e di Cividale del Friuli. Durante il sopralluogo della Commissione, il 4 luglio 2000, alle discariche e nel corso dell'incontro presso la sala del consiglio comunale di Firmano, si è presa visione della documentazione e si sono ascoltati i rappresentanti del comitato di cui so-

pra. È indubbio che nel territorio compreso tra Premariacco e Gagliano, più specificamente nel territorio di Firmano sono state coltivate e sono in fase di coltivazione numerose discariche di rifiuti di varia tipologia : rsu (Aspica, Busolini), rifiuti speciali non pericolosi (Ecoter-Ifim-Prefir, Praedium), rifiuti speciali pericolosi (Gesteco). Tale concentrazione di discariche, al di là dell'impatto ambientale estremamente negativo, desta forti preoccupazioni tra i membri della Commissione per il fatto che l'idrogeologia delle zone interessate è critica per la presenza della falda assai vicina al piano campagna, di numerosissimi pozzi utilizzati a scopo irriguo e per la permeabilità dei terreni. Gli odori nauseabondi, più volte lamentati dagli abitanti che vivono in zone assai vicine ai siti in esame, si avvertivano in alcuni momenti, a seconda della direzione dei venti, anche durante il sopralluogo della Commissione ed è da considerare che la qualità dell'aria raramente è stata monitorata dalle autorità preposte per ciò che risulta agli atti. Assai articolata e non sempre chiara risulta la programmazione territoriale dello smaltimento dei rifiuti e le stesse autorizzazioni , deroghe ai piani, appaiono a volte artificiose e sottendono situazioni critiche non del tutto ancora risolte. Anche la gestione delle discariche e dei percolati appare poco chiara. La Commissione, a seguito di quanto visto ed acquisito, ritiene che si debba prendere in seria considerazione una rivisitazione dell'utilizzo di quei territori e che si debba iniziare un'urgente azione di bonifica delle aree più contaminate.

All'articolo 16 delle norme di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, in fase di approvazione da parte del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, è previsto che le zone interessate da un programma di recupero ambientale o di bonifica finanziato con fondi pubblici, (ciò è riferito puntualmente alla zona di Firmano ricompresa nei comuni di Cividale del Friuli e Premariacco in provincia di Udine) sono escluse dalla localizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti, discariche comprese. In tali zone risultano vietati anche gli ampliamenti degli impianti esistenti.

Con provvedimento del direttore del servizio competente della direzione regionale dell'ambiente, in data 13 ottobre 2000 è stato autorizzato il pagamento del finanziamento straordinario di 2 miliardi e 200 milioni a favore della provincia di Udine per la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate al recupero ambientale, compreso il monitoraggio ed eventuali iniziative per il riuso delle aree interessate dalle attività di smaltimento ed estrattive che hanno gravato negli anni sui territori dei comuni di Cividale del Friuli e Premariacco.

#### *Veneto – Le attività illecite nel ciclo dei rifiuti*

L'analisi dei dati acquisiti relativamente alle attività illecite che si manifestano nel ciclo dei rifiuti consente di affermare che il Veneto è interessato a traffici di rifiuti, che da questa regione principalmente partono per essere destinati a discariche abusive dell'Italia centro-meridionale, an-

che se recentemente aree di questa regione hanno assunto un ruolo di ricettore illecito di rifiuti.

Emblematica al riguardo è l'inchiesta condotta dalla procura di Rimini, che ha consentito di reprimere un traffico illegale di rifiuti che vedeva coinvolta anche questa regione: nel 1995 notevoli quantitativi di fanghi tossico-nocivi prodotti dalle Acciaierie Venete spa ed affidati per il trattamento e lo smaltimento alla ditta Asbestos Tecnical Service 2, venivano inviati direttamente, senza subire alcun processo di inertizzazione e trattamento, in una cava dismessa nel comune di Soave (Vr) e finivano addirittura utilizzati dalla ditta Edilstrade per la pavimentazione delle strade, con gravissimo pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica. Le due ditte citate si facevano garanti dell'attività di trasporto, trattamento e riutilizzo finale dei rifiuti mediante false attestazioni agli enti competenti, così lucrando ingenti somme dalle Acciaierie Venete spa per il servizio loro affidato e solo in apparenza svolto.

Non mancano tuttavia anche nel Veneto episodi di smaltimenti illeciti di rifiuti provenienti da altre regioni, in particolare dalla Lombardia e dal Piemonte: si tratta, anzi, di un fenomeno che negli ultimi anni ha subito un incremento significativo. Uno scenario del genere, del resto, era già emerso da alcune indagini condotte dalla Guardia di finanza di Udine nel corso del 1998, che avevano rivelato l'esistenza di un traffico illegale di rifiuti solidi urbani (abbandonati presso capannoni industriali dismessi o in magazzini) in cui erano coinvolte, in particolare, le regioni Veneto, Friuli ed Emilia Romagna.

Emblematica è la vicenda relativa alla gestione delle due discariche di II cat. tipo B ubicate rispettivamente nei comuni di Castelfranco Veneto ed Istriana. Dall'inchiesta condotta dalla magistratura competente di Treviso è emerso che presso tali discariche, peraltro tenute in modo inadeguato, venivano conferiti grossi quantitativi di rifiuti per la gran parte non compatibili con i parametri disposti dalla Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984 per le singole tipologie nonché con le autorizzazioni regionali, avvalendosi della compilazione di certificati di analisi dei rifiuti con parametri analitici diversi da quelli originali e l'indicazione di tali dati falsificati nei relativi formulari di identificazione, che attestavano la natura non tossica del rifiuto tale da poter essere conferito nelle discariche sopra indicate. Si trattava di rifiuti provenienti da appalti con l'Enel, relativi al conferimento di ceneri di combustione ed altri materiali provenienti dagli impianti della Campania e della Sicilia. Dai formulari di identificazione sono risultati anche conferimenti di rifiuti di altre ditte delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

A tale proposito, la Commissione riconferma le forti perplessità più volte manifestate in ordine alla sostanziale inadeguatezza e scarsa efficacia deterrente delle misure penali esistenti in materia ambientale; con particolare riferimento alla vicenda che si è descritta, è evidente come la natura contravvenzionale del traffico di rifiuti con le modeste sanzioni che ne discendono, non è proporzionata alla gravità dell'illecito e delle sue modalità di attuazione, caratterizzate quasi sempre da forme organizzative



a diversi livelli e spesso con la complicità degli apparati amministrativi, nonché dalla consumazione di una serie di reati strettamente funzionali allo stesso traffico dei rifiuti (nel caso che ci occupa, le varie falsificazioni dei certificati di analisi e dei formulari di identificazione dei rifiuti). È altresì grave che tali condotte illecite si prescrivano nei tempi assai brevi delle fattispecie contravvenzionali, difficilmente conciliabili con le esigenze investigative e processuali: nella vicenda descritta, ad esempio, la procura ha rappresentato alla Commissione come gli illeciti consumati dai soggetti coinvolti nella gestione illegale delle due discariche, tra cui la società titolare delle medesime, siano ormai prescritti trattandosi di fatti che risalgono al 1995.

Diversi, poi, sono gli episodi di smaltimenti in discariche abusive della regione. Nei comuni, ad esempio, di Fiesso Umbertiano e Santa Maria Maddalena, presso due fabbriche fallite, sono state sversate nel novembre 1998 circa 1.500 tonnellate di rifiuti, costituiti in gran parte da residui di lavorazione di vernici e solventi. Le indagini condotte dai carabinieri di Castelmasa hanno consentito di risalire ad una ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti da alcune aziende piemontesi.

A Caorle, presso un villaggio turistico, è stata scoperta una discarica abusiva in cui sono stati interrati diversi metri cubi di eternit, un composto di amianto e cemento particolarmente dannoso per la salute.

#### *Le principali vicende giudiziarie*

Tra i processi penali, va segnalato quello conclusosi presso il tribunale di Venezia con sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dei responsabili dell'impianto di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi della Servizi Costieri srl, per avere realizzato fino al luglio 1995 l'attività di stoccaggio di numerosi fusti (oltre cento) contenenti amianto in condizioni che violavano le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata dalla regione (al di fuori delle platee di stoccaggio, in area prossima a quella della Agip Petroli), per l'attività di commistione incontrollata di rifiuti speciali e tossico-nocivi nonché di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossico-nocivi senza il rispetto di alcuna regola di sicurezza, dando così luogo a fenomeni di emissioni e spandimenti delle sostanze cumulate. Tale attività di stoccaggio dei rifiuti (tra cui prodotti farmaceutici e materiali ferrosi contaminati derivanti dagli impianti di deconfezionamento) è stata peraltro realizzata dalla società anche al di fuori dell'area autorizzata, nelle vicinanze del serbatoio di acque reflue da inviare al consorzio comunale impianto depurazione.

Ma l'episodio più grave è quello verificatosi nel territorio di Rovigo, dove la magistratura ha accertato che il titolare di una ditta di *fluff* da macinazione autoveicoli (la Geotecas), avvalendosi del sistema della mera comunicazione di inizio attività e godendo delle procedure semplificate previste dal «decreto Ronchi», ha avviato diverse attività di riutilizzo di rifiuti previa selezione in varie parti del territorio nazionale, dove in realtà

arrivavano ingenti quantitativi di *fluff* da macinazione autoveicoli contaminato da sostanze pericolose, stoffe, carta, plastica, sale da conceria e altro materiale, senza che si procedesse ad alcuna attività di selezione e al riutilizzo o smaltimento in discarica autorizzata; una volta stoccati i materiali in magazzini presi in affitto, l'attività cessava, lasciando le aree occupate stipate di tali rifiuti.

Un siffatto comportamento, oltre ai seri problemi di natura igienico-sanitaria, ha comportato l'insorgenza di numerosi incendi nel comune di Rovigo presso la sede della ditta in questione, con conseguente pericolo per l'ambiente e la salute pubblica a causa della combustione del *fluff* mescolato ad altre sostanze pericolose come plastica, carta e stoffa, *gadgets* allegati a riviste e quotidiani invenduti.

A nulla sono valse le reiterate denunce del sindaco e dell'assessore all'ambiente del comune di Rovigo per le molteplici violazioni alla normativa in materia di rifiuti, nonché alle ordinanze del sindaco, tanto che lo stesso comune ha dovuto apprestare interventi atti a ridurre il rischio di incendi e a garantire la salute pubblica, avviando nel 1997, dietro ordinanza del presidente della regione Veneto, lo smaltimento del materiale presso inceneritori, con impiego di somme considerevoli per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree utilizzate dalla ditta.

Il processo penale a carico del titolare della ditta e degli altri responsabili – tra cui il dirigente del settore ecologia della provincia di Rovigo ed alcuni produttori che conferivano presso l'area di stoccaggio della Geotecas, tra cui la società Transider e la ditta Acciaierie Venete di Padova – è attualmente in fase dibattimentale con la contestazione, da parte dell'organo d'accusa, del reato di disastro ambientale oltre che del reato di incendio colposo aggravato e delle diverse violazioni del decreto Ronchi.

Nel sito ove è stato stoccato il *fluff* infatti si sono sviluppati molti fuochi e incendi (oltre cento interventi del Vigili del fuoco dal 12 dicembre 1996 al novembre 1999) – come si è detto – fino all'incendio verificatosi nel settembre 1997 (da cui è scaturito il procedimento penale sopra descritto), che ha fatto registrare temperature elevate sulla superficie del cumulo (50°-60°C), nonché emissioni di gas e vapori irritanti e pericolosi con concreto e grave pericolo per la salute pubblica, tanto che la Prefettura ha dovuto predisporre un piano di evacuazione delle zone circostanti nel caso di ripetizione del fenomeno. Secondo gli accertamenti effettuati, le cause degli incendi sono da attribuire ad autocombustione del cumulo, favorita appunto dalla presenza di sostanze anche pericolose estranee alla composizione del *fluff* (come metalli pesanti, oli minerali policlorobifenili, PCB) in forti concentrazioni, che hanno determinato una grave compromissione dei terreni circostanti e della falda. Ciò emerge già dai primi prelievi del 12 dicembre 1996 da parte del servizio igiene pubblica, della sezione ambiente del comune di Rovigo e del PMP di Rovigo.

La Commissione ha dovuto purtroppo registrare anche in questo caso l'inerzia degli organi preposti al controllo del settore: la ditta, infatti, non era autorizzata né allo smaltimento dei rifiuti né al trattamento di residui destinati al riutilizzo e la provincia non risulta aver effettuato alcun con-

trollo sull'impianto e sulle attività del suo titolare. In particolare, la provincia non ha opposto alcun veto all'attività nonostante la Geotecas non si fosse attenuta alle prescrizioni per il *fluff* contenute nell'allegato al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, né avesse effettuato recupero energetico con le specifiche tecniche descritte; nonostante, inoltre, la procedura di trattamento mediante vagliatura, non essendo inserita negli allegati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 8 del 31 gennaio 1996, avrebbe dovuto essere autorizzata come impianto di trattamento rifiuti prodotti da terzi.

Problemi analoghi a quelli appena descritti per Rovigo ha causato l'attività illegale condotta dal titolare della ditta Ecological Service anche in altri comuni come Minerbe, Legnago, Gorizia, Porto Viro, nonché nelle province di Verona, Padova e Treviso.

Del resto, lo stesso prefetto di Venezia ha rappresentato alla Commissione come il settore del *fluff* è quello in cui si manifesta nella regione lo smaltimento abusivo di grossi quantitativi di rifiuti, quali i prodotti derivanti dalla macinazione di parti leggere dei veicoli. Diversi sono, poi, gli episodi di rinvenimento di depositi illegali degli scarti della produzione di alluminio, registrati dalle forze dell'ordine: materiali accumulati all'aperto o in capannoni, che sono ricchi di carburo di calcio, esalano acetilene e sono soggetti a fenomeni di autocombustione, con grave pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.

#### *Lo stato della laguna veneta*

Una trattazione a parte meritano le vicende relative al gravissimo stato di inquinamento della laguna veneziana, cagionato dagli smaltimenti illeciti di rifiuti anche pericolosi che si sono protratti da svariati decenni.

Numerosi sono, anzitutto, i procedimenti avviati e molti anche conclusi da parte della procura di Venezia, in collaborazione con il magistrato delle acque, sull'attività degli scarichi civili relativi agli insediamenti abitativi del centro storico della città. L'accertamento degli elevati livelli di inquinamento, dovuti in parte alla navigazione interna ed in parte all'assenza di un impianto di depurazione ha determinato l'irrogazione di sanzioni comunque irrisorie (circa 500.000 lire) nei confronti dei soggetti responsabili: infatti, il provvedimento legislativo di proroga al dicembre 1999 dei termini per l'autorizzazione all'esercizio degli scarichi civili scaduti nel giugno 1996 ha comportato l'estinzione di diversi procedimenti penali avviati a carico di quei soggetti che avevano proseguito l'attività degli scarichi nel periodo compreso tra la data di scadenza delle autorizzazioni ed il loro successivo rilascio da parte del magistrato delle acque.

Altro fattore di inquinamento della laguna veneta è causato dai fumi delle vetrerie: rispetto a tali attività si è comunque registrato negli ultimi anni l'adeguamento alla normativa vigente da parte delle vetrerie, che in molti casi erano addirittura sprovviste di camini, sicché tutte le sostanze cancerogene ed i fumi venivano eliminati attraverso la creazione di aperture nei tetti delle fabbriche.

Un'indagine di un certo rilievo riguarda l'attività di bonifica del parco di San Giuliano (circa 60 ettari di terreno). Secondo l'accusa, l'attività in oggetto sarebbe avvenuta senza il rispetto delle condizioni prescritte dal capitolato d'appalto: in particolare, sarebbero stati utilizzati materiali diversi da quelli previsti, compromettendo lo stato dei luoghi.

L'inchiesta in corso origina da una lunga attività della polizia giudiziaria, che ha sorpreso camion intenti a scaricare nell'area in questione, posta in sequestro dall'autorità giudiziaria sia per impedire ulteriori scarichi di rifiuti che per evitare al comune l'esborso di nuove somme per l'attività di bonifica. Gli accertamenti sin qui effettuati dalla magistratura hanno evidenziato la presenza nella discarica abusiva – peraltro in contatto con la laguna – di diverse sostanze, in particolare di fosfogessi, che però non presentavano caratteristiche di radioattività.

### *Il polo petrolchimico di Porto Marghera*

Ma gli episodi più gravi, illuminanti del gravissimo stato di inquinamento della laguna veneziana, sono quelli relativi agli smaltimenti illeciti di rifiuti pericolosi da parte di alcune imprese di rilevanza nazionale.

È in fase dibattimentale presso il tribunale di Venezia il procedimento che vede coinvolte numerose persone e le società che esse rappresentano – tutte operanti nel petrolchimico di Porto Marghera – per condotte illecite commesse in un periodo che va dal 1970 al 1988, e che hanno causato danni in buona parte irreparabili sull'ecosistema lagunare.

L'indagine ha preso avvio dalla segnalazione di numerosi casi di decesso e patologie connesse alla lavorazione del cloruro di vinile, dei composti organici clorurati e dei suoi derivati, con cui negli anni settanta e nella prima metà degli anni ottanta si produceva il pvc nella zona di Porto Marghera.

Sono coinvolte società come la Montecatini Edison, la Fertimont, l'Audiset e la Montefluos. Dagli accertamenti svolti è emerso come, sin dall'inizio dell'attività produttiva nell'area di Porto Marghera, rifiuti di ogni specie e, soprattutto, tossico-nocivi, venivano smaltiti senza alcun controllo sia all'interno dello stabilimento che nelle sue vicinanze, contribuendo al progressivo avvelenamento delle acque di falda sottostanti l'area in cui sono state rinvenute tracce di composti anche cancerogeni superiori ai limiti consentiti. Eppure, dagli accertamenti è risultato che al più tardi dal 1972 la Montedison era a conoscenza del fatto che il cvm è una sostanza cancerogena, sicché sembra di poter affermare che la scelta sia stata dettata unicamente da meri interessi economici.

La stessa Montedison, del resto, nel 1988 aveva commissionato un'indagine sulla situazione degli impianti che aveva confermato il loro pessimo stato, ma non fece nessuna opera di risanamento né di eliminazione dei gravi rischi di inquinamento ambientale, ché, anzi – secondo l'accusa – si preoccupò di far cancellare da tale relazione ogni riferimento a responsabilità di tipo penale.

Ben 18 sono i siti individuati che presentano rifiuti pericolosi, gran parte dei quali sversati prima dell'entrata in vigore del DPR n. 915 del 1982; da quel momento, come è stato riferito alla Commissione, tali rifiuti sono stati portati altrove, anche all'estero (ad esempio, in Nigeria).

La gravità delle condotte tenute dagli imputati è evidenziata dalla circostanza che, tra questi siti, quelli in cui è mancata l'adozione di qualsiasi forma di sicurezza per i lavoratori sono soprattutto quelli fuori della cosiddetta «area a rischio», dove prestavano la loro attività operai dipendenti da cooperative che lavoravano in appalto presso lo stabilimento petrolchimico, senza contare la categoria dei cosiddetti «insaccatori» (dipendenti sia dalla Montedison che da cooperative) rispetto alla quale gli accertamenti hanno evidenziato un eccesso di tumori all'apparato respiratorio.

Soltanto nel 1995, quando già erano in corso le indagini da parte della magistratura, l'Enichem ha presentato alla provincia di Venezia un progetto per la bonifica delle aree che sono risultate più inquinate.

A tale proposito, va detto che la provincia emanò il suo corrispondente decreto autorizzativo (31 gennaio 1996) e che i lavori iniziarono nel febbraio 1996; ma i progetti relativi alla bonifica del sito maggiormente degradato, cioè il canale Lusore - Brentelli (presentati nel 1990 dalla Montedison e nel 1992 dall'Enichem) erano del tutto inadeguati a garantire una bonifica completa e definitiva del canale e delle sue sponde e, quindi, sono stati bocciati dalla competente autorità regionale. Ebbene, dagli atti della regione emergeva già nel 1990 una rilevante presenza di mercurio e idrocarburi clorurati nel tratto terminale del canale, che avrebbe dovuto determinare un intervento degli organi amministrativi regionali e provinciali che non c'è mai stato.

Sino all'agosto 1995 non fu presentato alcun progetto di bonifica e anche in tale data i responsabili dell'Enichem si limitarono a denunciare alle autorità amministrative competenti solo alcuni dei siti inquinati, omettendo ancora una volta di segnalare l'esistenza di tutti gli altri luoghi utilizzati nel corso degli anni come discariche ed accettando che aree contaminate continuassero a inquinare il terreno e le falde acquifere sottostanti. Si trattava, tra l'altro, di luoghi ben noti anche all'interno della società che ha preferito evidentemente procedere alla contestazione in sede civile di alcune inadempienze alla società Montedison, anziché sostenere le spese, rilevantissime, che sarebbero derivate (anche all'Enichem, oltre che alla Montedison) dal rispetto della normativa vigente, in particolare quella penale posta a salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Le contestazioni dell'organo d'accusa a carico di 27 imputati, tutti dirigenti o amministratori del gruppo Montedison o del gruppo Eni e loro società figlie, sono particolarmente gravi, poiché hanno ad oggetto gli smaltimenti illeciti di ingenti quantitativi di rifiuti assai pericolosi con le gravissime conseguenze sullo stato dell'ambiente di cui si è detto (violazioni della normativa in materia ecologica e ambientale), avendo le società iniziato un'opera di bonifica, peraltro parziale, soltanto nell'agosto 1995, mediante l'installazione di impianti di filtrazione di reflui solo dopo l'intervento della magistratura penale.

Sono contestati altresì i delitti di strage e di disastro per i concreti pericoli cagionati alla pubblica incolumità, tanto che ne derivavano la morte e la malattia di un numero «allo stato ancora imprecisabile di persone» (così si legge testualmente nella richiesta di rinvio a giudizio) che prestavano la propria opera presso lo stabilimento petrolchimico; allo stato attuale, sono stati accertati oltre 150 decessi per esposizione al cvm-pvc ed altrettanti soggetti ammalati.

La contaminazione industriale da pcdd e pcdf intanto si è trasmessa dagli scarichi inquinanti ai sedimenti e, da questi, alle specie viventi prelevate nella zona (molluschi e pesci) come risulta dall'analisi della distribuzione dei congeneri dei campioni di materiale biotico prelevati. Su questo punto, nelle consulenze effettuate dalla procura si è inoltre rappresentato come la contaminazione dalle predette sostanze costituisca soltanto un aspetto particolare delle caratteristiche di inquinamento dei sedimenti prelevati, perché la contemporanea presenza di altre sostanze tossiche ben può produrre fenomeni di sinergismo in grado di esaltare, assieme ai pcdd e pcdf, lo sviluppo di neoplasie nei soggetti esposti.

Al riguardo, la Commissione è venuta a conoscenza dell'esistenza di diversi procedimenti penali riguardanti la pesca abusiva nei canali industriali di Porto Marghera e la successiva vendita dei molluschi bivalvi ivi pescati, nei quali – a seguito degli accertamenti analitici che confermano la presenza su tale ittofauna bentonica di pcdd e pcdf e di pcd esaclorobenzene ed idrocarburi policiclici aromatici, sostanze cancerogene – vengono contestate le fattispecie delittuose del commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate ovvero nocive alla salute pubblica (articoli 442 e 444 cp).

Per quanto concerne, invece, le omissioni e le responsabilità in capo alle amministrazioni locali e centrali preposte ai controlli in relazione al gravissimo stato di inquinamento della laguna, la procura ha disposto lo stralcio delle relative posizioni, pur dando atto nella citata richiesta di rinvio a giudizio di un atto che sconcerta, e cioè un documento inoltrato nei primi mesi del 1971 dall'istituto Regina Elena per lo studio e la cura dei tumori di Roma al ministro della sanità dell'epoca. Quel documento conteneva un dato drammatico: allertava, infatti, che gli studi di oncogenesi ambientali dimostravano che il cloruro di vinile, cioè il monomero capostipite di tutte le plastiche poliviniliche, è un oncogeno ad elevatissima potenzialità. In questo senso la direzione dell'istituto Regina Elena aveva richiamato l'attenzione del ministro della sanità, al fine di cercare di disciplinare talune attività che comportano l'impiego di tale sostanza.

Quest'ultimo procedimento mira ad accertare anche eventuali ritardi ed omissioni da parte degli organi regionali nell'applicazione della normativa europea e nazionale sul controllo delle industrie a grande rischio ambientale, tra cui è l'Enichem.

*L'inchiesta giudiziaria sullo scarico SM15 del petrolchimico di Porto Marghera*

Se la vicenda appena descritta fa riferimento a condotte illecite poste in essere negli anni passati, non possono trascurarsi altre fattispecie riscontrate presso il petrolchimico in epoca assai recente. Si fa riferimento al sequestro dello scarico Sm15 al petrolchimico di Porto Marghera, di cui si sta occupando la procura di Venezia (il procedimento è attualmente pendente in fase di rinvio a giudizio). Il procedimento che ha determinato l'esecuzione del sequestro dello scarico Sm15 trae origine da una pubblicazione dell'associazione denominata *Greenpeace* del maggio 1995, relativo alla diffusione di diossine in ambiente lagunare. Sono stati effettuati una serie di complessi accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di inquinamento della laguna di Venezia (condotti in collaborazione con il magistrato alle acque), i cui esiti hanno evidenziato la gravissima situazione di inquinamento e la sussistenza di pericolo per la salute della popolazione conseguente alla contaminazione di vaste aree lagunari, dovuta proprio agli scarichi del petrolchimico.

Secondo l'ufficio di procura, infatti, gli indagati avrebbero effettuato o lasciato effettuare e comunque non avrebbero impedito lo scarico di reflui pericolosi provenienti dall'impianto di depurazione biologico della ditta Ambiente spa, con recapito finale nelle acque lagunari e superante i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al DPR n. 962 del 1973, ciò pur essendo a conoscenza non solo della situazione esistente, ma anche dei risultati di analisi disposte sulla qualità e lo stato delle acque lagunari; in particolare, i reflui risultavano superiori del 30 per cento ai limiti di legge per il parametro «rame».

Inoltre, gli stessi indagati aprivano o comunque effettuavano lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo di Ambiente spa con recapito finale nella laguna, in assenza della prescritta autorizzazione; in particolare, effettuavano l'apertura con le modalità dello scarico denominato «15/5» contenente massicce quantità di composti clorurati.

Il provvedimento di sequestro dello scarico in oggetto è stato successivamente revocato, poiché l'Enichem, riconosciuta la necessità di un sollecito intervento (quantomeno rispetto allo scarico per cui è processo) per eliminare una obiettiva situazione di pericolo, ha provveduto ad effettuare una serie di interventi finalizzati alla eliminazione della situazione di inquinamento che aveva reso necessaria l'adozione della misura. È stato infatti interrotto – ed accertato – lo scarico in laguna delle sostanze pericolose rinvenute in sede di analisi o comunque la riduzione dei quantitativi delle sostanze immesse in laguna entro limiti tali da non arrecare ulteriore pregiudizio all'ecosistema.

Ma i danni arrecati allo stato della laguna con tali condotte illecite sono stati enormi, considerate le massicce quantità di rifiuti pericolosi ver-

sate in acque superficiali, ch  attraverso lo scarico Sm15   stato immesso un quantitativo di fango pari a 47 tonnellate/anno (129 kg/giorno) altamente contaminato da IPA, proveniente dall'impianto biologico di depurazione della ditta Ambiente, nonch  altre sostanze altamente pericolose come diossina, composti clorurati, bromoformio e metalli pesanti, che hanno profondamente alterato l'ecosistema mediante intorbidimento delle acque, distruzione di microrganismi, alterazione morfologica e termica e contaminazione della fauna.

La gravit  dei fatti risulta accentuata dalle pesanti responsabilit  dei rappresentanti degli enti preposti ai controlli che avrebbero minimizzato il fenomeno, omettendo i necessari interventi a tutela della salute pubblica, tanto pur in presenza di pregresse verifiche dell'Istituto superiore di sanit  sullo stato di inquinamento della laguna veneta, acclarato anche dalla specifica normativa a sua tutela e dai numerosi procedimenti penali che avevano gi  interessato il sito.

Tutte le indagini svolte sull'inquinamento dell'area industriale (relative alla gestione dei rifiuti, alle immissioni in atmosfera e all'inquinamento idrico) hanno infatti evidenziato la quasi totale assenza di controlli, l'inconsistente numero di segnalazioni per violazioni di norme specifiche, nonch  la mancanza di qualsiasi forma di intervento. Addirittura, secondo l'organo inquirente, le autorit  preposte - immediatamente informate dalla procura degli esiti degli accertamenti - avrebbero, attraverso gli organi di stampa, minimizzato la portata del fenomeno segnalato ed i risultati di tali accertamenti, che lo stesso ufficio di procura si era preoccupato di divulgare proprio per informare la popolazione dello stato delle acque di alcune zone della laguna e dei rischi derivanti dal consumo dei pesci e molluschi provenienti dalle aree inquinate.   noto infatti che la maggior parte della pesca abusiva di molluschi si svolge nella parte di laguna vicina alla zona industriale: ebbene, nessun provvedimento sarebbe stato adottato per impedire o almeno limitare la pesca nelle zone maggiormente contaminate, pur essendo a conoscenza dello stato di inquinamento della laguna.

La vicenda descritta rappresenta certamente uno dei pi  rilevanti casi di inquinamento a livello nazionale per le vastit  dell'area interessata, le dimensioni delle aziende che vi operano, le stesse caratteristiche dei cicli produttivi e dell'ecosistema danneggiato. Del pari, non pu  negarsi che la gravit  e l'estensione dell'inquinamento sono da attribuire al complesso delle lavorazioni industriali, alla presenza degli insediamenti esistenti nel centro storico di Venezia e ad altri fattori concomitanti (si pensi al problema, sopra accennato, relativo alla circolazione delle imbarcazioni a motore). Ci  non pu  impedire, tuttavia, di individuare il contributo determinante che nella devastazione in atto dell'ambiente lagunare hanno avuto le aziende operanti nell'area del petrolchimico; n  pu  tacersi del ruolo parimenti grave svolto in tale direzione dai soggetti pubblici preposti ai controlli, attraverso il comportamento di assoluta inerzia che si   sopra evidenziato.



*Veneto - Le altre vicende giudiziarie*

La complessa attività investigativa condotta dal Corpo forestale sullo stato della laguna e sull'attività degli insediamenti industriali di Porto Marghera, iniziata nel 1995 e terminata solo di recente, ha inoltre consentito l'accertamento di ulteriori reati ambientali, che hanno originato altrettanti procedimenti penali, alcuni dei quali già conclusi.

La Commissione ritiene opportuno segnalare alcuni di essi, al fine di una corretta e più completa comprensione della dimensione e della gravità della situazione di Marghera, dove insiste una concentrazione tale di insediamenti a rischio in zona densamente popolata da rendere quest'area una delle più significative, sotto questo profilo, in ambito nazionale, con una difficile problematica da risolvere che, evidentemente, investe non solo i necessari interventi di bonifica (per i quali il legislatore ha previsto l'erogazione di ingenti finanziamenti statali), ma altresì il rispetto di una corretta politica industriale da parte delle aziende, peraltro di grosse dimensioni, che operano nell'area di Porto Marghera.

In particolare, vanno ricordati: il procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento, per l'incendio di un capannone della società Alutekna in Marghera verificatosi nel maggio 1995, provocato dallo scoppio di una bombola di GPL che causò gravi ferite e ustioni di 2° e 3° ad un operaio, in cui sono emerse sia omissioni della normativa antinfortunistica, sia gravi violazioni di natura ambientale, quali il deposito di rifiuti industriali in un'area non autorizzata, il conferimento di rifiuti tossici a ditta non autorizzata ed un inquinamento diffuso nei terreni prospicienti l'insediamento produttivo; il processo definito con sentenza di patteggiamento, avviato a seguito dell'incendio presso lo stabilimento Montefibre di Porto Marghera (del marzo 1997) per il contatto di polveri di polimero con superfici calde, che si propagava all'intero impianto, sprigionando un'elevata emissione di fumi con concentrazioni di composti tossici, come acrilonitrile, acido cianidrico, ossidi di azoto e di carbonio.

Va poi segnalato il procedimento a carico dell'Enichem - per violazioni della normativa in materia di incidenti rilevanti ed omissioni di cautele contro disastri ed infortuni sul lavoro - in seguito ad un incendio sviluppatosi nell'ottobre 1996 presso un forno della ditta EVC, che causò la fuoriuscita di sostanze tossiche nell'aria (dicloroetano, anidride carbonica, acido cloridrico, ossido di carbonio).

Nel mese di dicembre 1998 da un reparto dello stabilimento della citata società (in Porto Marghera) si verificò una fuga di ammoniaca che produsse nella popolazione malesseri diffusi (bruciore agli occhi, forte lacrimazione), nonché disturbi alle vie respiratorie a circa 30 dipendenti della vicina ditta VeCon. Dagli accertamenti effettuati dalla procura, che ha chiesto il rinvio a giudizio dei soggetti responsabili, è emersa l'assenza nel reparto della strumentazione atta a prevenire disastri e infortuni sul lavoro, in particolare non si era provveduto alla sostituzione di una valvola di sicurezza, pur sapendo che la stessa non era più idonea all'uso. E non si tratta dell'unico episodio di tal genere, poiché nel maggio 1999, per il

blocco dell'impianto AM4 dello stabilimento Enichem, circa 900 kg di ammoniaca pura fuoriuscivano dalla fiaccola BT 101/3, causando gravi disturbi ai cittadini della vicina località Malcontenta. L'ufficio di procura ha contestato anche in questo caso violazioni della normativa in materia di incidenti rilevanti ed omissioni di cautele contro disastri ed infortuni sul lavoro.

Ancora, va segnalato che nel febbraio 1999 è stato riscontrato all'interno dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera un deposito di rifiuti industriali, pari a circa 100 tonnellate, eseguito dalla società Enichem senza la prescritta autorizzazione, con modalità tali da creare pericolo di inquinamento del terreno sottostante.

#### *Friuli-Venezia Giulia – Le attività illecite nel ciclo dei rifiuti*

La Commissione, dopo aver ascoltato i rappresentanti degli organi istituzionali preposti al controllo e alla repressione delle attività illecite nel ciclo dei rifiuti, nonché di varie associazioni a tutela dell'ambiente, deve rilevare che questa regione è diventata negli ultimi anni meta di destinazione finale di rifiuti solidi urbani, provenienti principalmente dalla Lombardia e dal Piemonte, che vengono abbandonati in magazzini, capannoni industriali dismessi o cave di materiali inerti per l'edilizia.

Il meccanismo attraverso cui vengono realizzati tali traffici illegali di rifiuti è quello comune ad altre regioni: grazie alla semplice comunicazione di inizio attività per impianti di trattamento rifiuti, sono state fittiziamente aperte società dedite al recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, che, in realtà, non sono neppure dotate dei macchinari necessari a tale attività. E tuttavia, profittando delle maglie larghe dei controlli da parte della pubblica amministrazione, queste società fittizie hanno tutto il tempo per realizzare l'attività illegale e lucrare di considerevoli profitti prima che intervengano i controlli e le verifiche amministrative.

Significativa del fenomeno più volte evidenziato dalla Commissione nel corso dei lavori, è l'inchiesta giudiziaria che vede coinvolte alcune società della provincia di Udine, le quali avrebbero importato illegalmente circa 30mila tonnellate di rifiuti dalla Lombardia, simulando un'attività di separazione e cernita che, in realtà, non veniva effettuata. Con tale attività illecita, gli autori del traffico dei rifiuti hanno lucrato di cospicui vantaggi economici, versando soltanto il 20 per cento della cosiddetta ecotassa ed usufruendo della detrazione nella misura dell'80 per cento del tributo, così come previsto dalla legge nel caso in cui i rifiuti, prima di essere conferiti in discarica, siano sottoposti a cernite meccaniche.

Inoltre, i rifiuti di provenienza extra regionale sarebbero stati avviati in discariche del Friuli con una documentazione che ne avrebbe falsamente attestato la provenienza locale. In sostanza, attraverso la sostituzione della bolla di accompagnamento, i rifiuti provenienti, in realtà, dalla

Lombardia, acquisivano la «cittadinanza» friulana e come tali potevano essere smaltiti nelle discariche della regione.

Un altro episodio grave riguarda la scoperta, a Savogna d'Isonzo (Go), di una discarica abusiva contenente rifiuti provenienti da raccolte differenziate e da fluff di autovetture, unitamente a sfridi e residui di plastica. Anche in questo caso, come in altri, la Commissione ha dovuto registrare l'utilizzo della stessa tecnica: un'azienda chiede di esercitare l'attività di recupero nelle forme semplificate previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, affitta un capannone da proprietari spesso ignari dell'attività della ditta che, in realtà, non svolge alcuna attività di recupero e riciclo. Dopo aver accumulato quantitativi rilevanti di rifiuti, la ditta fallisce o scompare ed i rifiuti rimangono in carico alla proprietà con il rischio che in molti casi è la stessa comunità locale a doversi assumere gli oneri della bonifica, poiché il responsabile è insolvente o non si riesce neppure a rintracciare. Nella fattispecie, le indagini in corso condotte dalla Guardia di finanza hanno peraltro consentito di risalire ad alcune aziende lombarde da cui provenivano tali rifiuti.

Sempre la Guardia di finanza ha individuato una discarica esaurita da anni nel territorio del comune di Palazzolo della Stella, dove continuavano a essere sversati rifiuti; circa 5000 tonnellate di compost ammassato, privo di certificazione per i lavori di bonifica e ripristino ambientale dell'area interessata dall'attività della discarica.

Ma gli episodi più preoccupanti che hanno interessato la regione sono quelli legati all'introduzione in Italia di materiali ferrosi contaminati radioattivamente di provenienza dai Paesi dell'est europeo, e destinati alle acciaierie lombarde.

Nel periodo 1996-1998, in particolare, risultano entrate attraverso i valichi ferroviari di Gorizia e Villa Opicina e quello stradale di Valico Sant'Andrea, 2milioni e 260mila tonnellate di rottami ferrosi; oltre 15mila tonnellate sono risultate contaminate e rispedito al mittente. In questo scenario, le preoccupazioni aumentano in considerazione del fatto che la frontiera friulana con la Slovenia è costellata da numerosi valichi minori, che di notte vengono chiusi e non sono presidiati costantemente.

Il pericolo del transito, attraverso il porto di Trieste, di materiale ferroso anche contaminato proveniente dai Paesi dell'est europeo è stato rappresentato alla Commissione sia dal questore di Trieste che dal procuratore distrettuale antimafia, i quali hanno sottolineato la necessità di realizzare un sistema efficace di controllo ai valichi di frontiera.

Altri episodi di abbandono di materiale ferroso sul territorio della regione da parte di piccoli operatori e comunque non riconducibili a forme di criminalità organizzata, sono stati segnalati dal questore di Trieste; in particolare, nel giugno 1998, è stato bloccato un camion proveniente dall'Albania, che trasportava materiale ferroso in cui è stata individuata una fonte radioattiva. A conclusione degli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, il carico è stato rinviato al Paese mittente.

La disamina delle vicende giudiziarie di cui la Commissione è venuta a conoscenza ed i dati forniti dalle forze istituzionali preposte al controllo

e alla repressione degli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, non ha portato comunque sino ad ora all'individuazione, in questa regione, di forme dirette o indirette di criminalità organizzata connesse al ciclo dei rifiuti.

#### *L'area ex Esso – Area Porto Petroli di Trieste*

Una delle vicende più rilevanti di cui la Commissione si è occupata – disponendo anche visite sul posto unitamente a personale del NOE di Venezia e dell'ANPA, nonché sollecitando l'attività degli organi amministrativi e dell'autorità giudiziaria – è quella relativa alla gestione dell'area ex Esso (per la cui descrizione tecnica si rimanda allo specifico paragrafo) nelle vicinanze del porto di Trieste.

L'inchiesta origina da una denuncia inoltrata alla procura di Trieste e trasmessa alla Commissione da parte dell'associazione Ambiente e/vita, che evidenziava lo stato di grave inquinamento del sito connesso alle lavorazioni di raffinazione di petrolio grezzo e poi di oli lubrificanti con produzione di melme acide di scarto, ulteriormente aggravato dai ripetuti bombardamenti avvenuti nel corso della seconda guerra mondiale e le numerose bombe cadute (circa 368 registrate) che hanno pregiudicato il suolo, il sottosuolo e le falde idriche tant'è che nel periodo post-bellico si sono verificati numerosi episodi di riaffioramenti di idrocarburi in superficie.

È rimasto però insoluto il problema della grave contaminazione delle aree demaniali a suo tempo date in concessione per gli sversamenti dei residui di produzione, precisamente circa 1.200 mq per deposito di rifiuti da raffinazione oli (concessione del 1953) ed altrettanti destinati all'interamento e deposito dei rifiuti di lavorazione (concessione del 1956). Tali aree di fatto non sono mai state bonificate per riportarle al pristino stato, nemmeno in occasione della bonifica dell'area degli impianti di raffinazione iniziata nel 1991 ed ultimata nel dicembre 1992.

Solo di recente, dopo l'intervento della Commissione e della magistratura locale, una parte delle aree demaniali è stata messa in sicurezza coprendola con teloni di plastica. Le indagini in corso sono tese all'individuazione dei soggetti responsabili di siffatte condotte illecite, che evidentemente sono state realizzate a più livelli nell'attività di gestione della raffineria Esso protrattasi nel corso di svariati anni; e tuttavia – fatto ancor più grave, segnalato dall'organo inquirente – rimarrebbero pochi spazi per radicare ipotesi di responsabilità di natura penale in capo ai gestori del sito e agli organi amministrativi preposti ai controlli, trattandosi di fattispecie penali che sono in gran parte prescritte per il decorso del tempo. Ciò dimostra ancora una volta come sia necessaria l'introduzione nel codice penale italiano della nozione di delitto ambientale, con previsioni di pene tali da poter utilizzare strumenti di indagine adeguati ed efficaci e con prescrizione dei reati in tempi più lunghi.

Rimane comunque forte l'attenzione ai problemi della bonifica dell'area e dei soggetti tenuti a provvedervi, atteso che secondo gli accerta-

menti espletati lo strato inquinato raggiunge una profondità di oltre 8 metri nella maggior parte dell'area e di circa 4,9 metri relativamente alla zona meno inquinata. Si tratta di un'estensione davvero notevole che comporta costi altissimi di bonifica.

#### *Le altre vicende giudiziarie*

Un'altra inchiesta di un certo interesse attualmente in carico alla procura di Trieste riguarda l'attività della ferriera di Servola. Lo stabilimento in questione, privo di autorizzazione e gestito in maniera del tutto inadeguata per molti anni, ha causato ingenti fenomeni di emissione di polveri. La gravità della situazione secondo l'organo inquirente non dipende soltanto dalla quantità di emissioni di polveri nell'aria che si sono accertate, sanzionate peraltro da una modesta contravvenzione (art. 674 cp) che non ha alcuna efficacia deterrente sulle condotte illecite; quanto, piuttosto, dall'acclarata deficienza strutturale dell'impianto, che porta inevitabilmente agli effetti pregiudizievoli descritti.

Gli accertamenti investono quindi il duplice profilo della sussistenza e legittimità delle autorizzazioni, nonché delle emissioni diffuse di polveri e gas dagli impianti dello stabilimento in relazione alle condizioni degli impianti stessi.

Peraltro, sull'attività della ferriera di Servola è in fase dibattimentale un altro processo, nel quale sono confluiti alcuni procedimenti minori già avviati dall'ex procura circondariale.

L'amministrazione regionale, di recente, ha comunque attivato un «tavolo di concertazione» tra gli enti interessati, ossia regione, provincia, comune, azienda sanitaria, ARPA e la Servola stessa, al fine di avviare, di comune accordo, una serie di iniziative tese ad un miglioramento della situazione ambientale.

Nel contempo, l'attività di controllo, che pare avviata da parte degli enti preposti, è sicuramente un indice positivo nella direzione di una proficua collaborazione rispetto all'apertura della centrale di cogenerazione a ciclo combinato.

#### *Conclusioni*

La realtà di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per come è stata delineata sin qui, presenta diversi aspetti da sottolineare. Il primo riguarda senz'altro la pianificazione e la programmazione regionale: il Veneto, da questo punto di vista, appare in posizioni di avanguardia per quanto riguarda la realtà nazionale. Questo non solo per i contenuti della nuova legge di programmazione, ma soprattutto per quanto già fatto dalle varie istituzioni negli anni passati: un'attività che consente a questa regione elevate *performances* in tema di raccolta differenziata e di recupero, anche se non tutto il territorio regionale offre lo stesso panorama. Si è detto della provincia di Rovigo, ma anche nella provincia di Vicenza si registrano si-

tuazioni di sofferenza, connesse in particolare alla gestione della discarica di Grumolo. Il Friuli-Venezia Giulia manca ancora di un piano integralmente aderente al dettato della normativa nazionale e comunitaria; per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati – in alcuni casi soddisfacenti – sono ancora distanti dai livelli previsti dalla legge. Si registrano inoltre situazioni particolari, come quella di Udine, che invia il cdr realizzato nell'impianto comunale in Toscana piuttosto che al termodistruttore di Trieste. Per quanto riguarda invece la tipologia dei rifiuti speciali, entrambe le regioni sembrano disporre di un sufficiente numero di discariche e impianti per soddisfare le necessità del territorio.

Dal punto di vista delle fattispecie criminali, questa Commissione deve nuovamente evidenziare come le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia siano negli ultimi anni sempre più interessate da fenomeni di smaltimento illecito nell'ambito di una direttrice nord-nord dei traffici, dalla quale non paiono estranei elementi contigui alla criminalità organizzata. Si tratta di un fenomeno criminale cui lo stesso procuratore generale della Repubblica di Venezia ha fatto ampio riferimento nel corso del suo discorso di apertura dell'anno giudiziario: un traffico illecito di fatto facilitato dal gran numero di automezzi che quotidianamente transitano in queste regioni (traffico nel quale è facile nascondersi), nonché dalla presenza di capannoni industriali dismessi da trasformare in discariche abusive, come già avvenuto in altre regioni (ad esempio Lazio ed Abruzzo).

A questo proposito, la Commissione invita le strutture di vigilanza e controllo, ciascuna per i propri compiti, ad una costante attenzione sulle attività che si sviluppano sul territorio. Alle agenzie regionali di protezione ambientale ed ai corpi di polizia spettano compiti di vigilanza, che devono connotarsi di sempre maggiore efficacia per rispondere ad attività criminali di grave impatto sul territorio e sulla salute dei cittadini. Ma anche alle strutture amministrative, in particolare alle province, spetta la responsabilità di gestire in maniera sempre più efficiente le richieste di avvio attività presentate in base alle procedure semplificate previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997, spesso utilizzate per coprire traffici illeciti.

Infine, grande attenzione deve essere dedicata agli insediamenti industriali presenti nelle due regioni, in particolar modo all'area di Porto Marghera, dove solo in queste settimane sono cominciate le operazioni per un primo ripristino dei luoghi. Complessivamente, le realtà industriali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia producono circa otto milioni di tonnellate di rifiuti speciali l'anno: la loro corretta gestione è imprescindibile per un corretto utilizzo del territorio e delle risorse naturali nonché per salvaguardare la salute dei cittadini.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI*

**Esame del documento conclusivo**

(Esame e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, intervengono il deputato Anna Maria DE LUCA (FI), ed i senatori Pierluigi CASTELLANI (PPI) e Antonio CONTE (SD-U).

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, pone quindi in votazione il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani (*vedi allegato*).

(È approvato all'unanimità).

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,15.

ALLEGATO

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA  
SULLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

## CAPITOLO I

*Introduzione**1. Finalità dell'indagine conoscitiva*

Già nello svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL (XIII legislatura, *Indagini conoscitive e documentazioni legislative*, n. 30) il Comitato aveva potuto constatare l'importanza crescente, fra le forme di criminalità organizzata, della tratta degli esseri umani. Nel presente lavoro, di conseguenza, ci si è proposti, di studiarne il nesso con l'immigrazione clandestina, fenomeno diffuso ma anche di precipuo interesse italiano e, purtroppo, di permanente attualità.

L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata il 5 luglio 2000. Sua finalità è stata quella di cogliere il fenomeno nella sua portata generale, avendo come area di riferimento lo spazio Schengen, con l'obiettivo di fornire taluni elementi di risposta sia sotto il profilo della prevenzione, sia sul versante del contrasto. In questi due piani, infatti, vengono ad intersecarsi le competenze di vigilanza e di controllo del Comitato: appunto lo spazio Schengen e la Convenzione EUROPOL. Lo spazio Schengen è diventato, infatti, zona di destinazione o territorio di passaggio obbligato delle persone trafficate verso altri paesi europei o extraeuropei. EUROPOL ha visto, invece, progressivamente una estensione del proprio mandato di *intelligence* ed operativo, che ricomprende ora anche la tratta degli esseri umani.

Va preliminarmente avvertito che, sulla medesima tematica, si è concentrata anche l'attenzione del Parlamento ed, in particolare, della Commissione Antimafia. Quest'ultima ha, tra l'altro approvato il 5 dicembre 2000 una ampia e documentata relazione della senatrice De Zulueta (XIII legislatura, Doc. XXIII, n. 49).

Il Comitato, pertanto, non ha inteso riprendere nel documento conclusivo l'insieme delle tematiche su cui pure si è soffermato, sia attraverso le numerose audizioni dei principali soggetti che in Italia ed in Europa sono quotidianamente confrontati con questa problematica, sia attraverso la raccolta e l'analisi di una imponente massa di informazioni e documenti. Questo perchè, inevitabilmente, tale esercizio avrebbe comportato una inutile duplicazione di dati e notizie. Ciò vale, soprattutto, per quanto attiene



all'analisi del traffico degli esseri umani, alle forme di canali di introduzione e di gestione in Italia delle persone trafficate ed al mercato di sfruttamento di queste ultime.

Il Comitato ha ritenuto preferibile, invece, premessa una essenziale descrizione del fenomeno, corroborata dagli elementi conoscitivi fondamentali, concentrarsi sulle risposte a livello internazionale ed europeo e privilegiare una valutazione più specificatamente politica dell'azione di contrasto a questa forma moderna di schiavitù all'alba del terzo millennio.

## CAPITOLO II

### *Profili essenziali in tema di tratta degli esseri umani*

#### *1. Alcune precisazioni terminologiche*

Vale la pena precisare, anzitutto, che nell'espressione «traffico internazionale di persone», che indica, genericamente, tutte le forme di attività criminose che si fondano sul trasferimento, apparentemente legale o totalmente illegale, di persone da uno Stato all'altro, sono ricomprese, di regola, due tipi distinti di situazioni. Da un lato abbiamo il «traffico» (in Italia chiamato soprattutto «tratta») finalizzato allo sfruttamento delle persone che ne sono oggetto («*Trafficking of human beings*»). Dall'altro abbiamo il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (*smuggling of migrants*), letteralmente «*contrabbando di migranti*»).

La detta distinzione di due *species* nel *genus* «traffico o tratta» si è imposta, inizialmente, in relazione alla ripartizione dei compiti operativi nella prassi di organi investigativi nazionali e internazionali, oltrechè per comodità descrittive.

Questa distinzione successivamente, e più precisamente dalla metà degli anni '90, è stata fatta propria da strumenti normativi, tanto a livello di diritto internazionale, quanto a livello di diritto interno.

La formalizzazione prescrittiva ha riguardato dapprima la specie «*smuggling*», cioè il favoreggiamento della immigrazione clandestina. Per evidenti connessioni con il controllo dei flussi migratori e, soprattutto, dell'immigrazione clandestina, questa condotta criminosa è appositamente contemplata nella Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen. L'articolo 27 della Convenzione, infatti, obbliga le parti concorrenti «a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso o al soggiorno degli stranieri» (par. 1). Questo obbligo nei confronti degli Stati contraenti degli Accordi di Schengen, beninteso, ha funzionato da propulsore per la previsione nelle legislazioni nazionali di una specifica fattispecie criminosa.

Le due *species* «*trafficking*» e *smuggling* figurano, invece, nell'allegato di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995. Infatti, fra le forme di criminalità organizzata, viene compreso, per un verso, il reato di «organizzazione clandestina di immigrazione», cioè le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l'ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli stati membri dell'Unione europea, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili agli stati membri; per altro verso, compare, come definizione autonoma, la «tratta degli esseri umani». Quest'ultimo reato ricomprende, ai sensi della decisione del Consiglio dell'Unione del 3 dicembre 1998, che integra la definizione di cui all'allegato predetto, «il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui o forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico».

Per completare le indicazioni di ordine terminologico è opportuno richiamare le definizioni di «traffico di migrazioni» e di «tratta di persone» che figurano nei due protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, aperta alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000.

L'espressione «traffico di migranti» indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente (Protocollo sul traffico dei migranti, articolo 3, lett. a).

L'espressione «tratta di persone» indica, invece, il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia dell'impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o prelievo di organi.

## 2. Il fenomeno della tratta nei suoi dati quantitativi

Le dimensioni quantitative del fenomeno sono particolarmente preoccupanti sia che si accetti una stima di 27 milioni di persone (K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Milano 1999) sia che si ritenga più appropriata la valutazione di 200 milioni di persone (P. Arlacchi, *Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani*, Milano 1999).

Nella sola Unione europea, poi, con una popolazione complessiva di circa 370 milioni di cittadini europei e oltre 20 milioni di cittadini extra-comunitari, gli immigrati clandestini sarebbero da 3 ad 8 milioni.

Le donne trafficate, avviate al mercato della prostituzione, sarebbero 500.000 in tutta l'Europa occidentale. Pur non essendoci al riguardo stime certe, taluni osservatori, con una ricca esperienza come operatori di strada (Don Benzi), ritengono che in Italia siano 50.000, cioè 1/10, tutte trattate come schiave. Di queste un terzo almeno sono minorenni; e solo il 50% delle prostitute sono consapevoli, al momento dell'ingresso in Italia, di essere destinate al mercato della prostituzione.

Un così ingente traffico si traduce in un vero e proprio *business*. Secondo stime INTERPOL, dal mercato del sesso si ricavano almeno 5-7 miliardi di dollari l'anno e ciascuna donna trattata vale 120-150 mila dollari l'anno. Questo denaro, nelle mani della criminalità organizzata, alimenta la corruzione e consente - ed allo stesso tempo impone - una capillare gestione di questo mercato.

Rispetto al flusso migratorio verso il nostro paese, l'analisi consente di individuare tre principali provenienze. Quella asiatica (cinesi), quella africana (Nigeria) e quella balcanica orientale (Albania, Romania, Bielorussia, Moldavia, Ucraina).

I canali di penetrazione dall'oriente e dall'estremo oriente sono la via degli Urali, del Caucaso, fino alla Serbia per andare di lì o in Albania o in Ungheria. Dall'Ungheria si entra nell'area Schengen via Austria per la Germania o via Slovenia, per l'Italia. Dall'Albania o dal Montenegro un nuovo porto d'imbarco per l'Italia è adesso Scutari, dopo gli accresciuti controlli a Valona ed a Tirana.

Il flusso dalla Nigeria segue, invece, un canale apparentemente o formalmente legale. I migranti sono in possesso di visti temporanei regolari o di documenti di identità o di ingresso falsificati. L'ingresso avviene principalmente per via aerea o per via marittima.

### CAPITOLO III

#### *Cenni alla disciplina internazionale in tema di prevenzione e contrasto della tratta degli esseri umani*

Se, unanimemente, la tratta degli esseri umani è considerata una forma moderna di schiavitù non appare fuori di luogo ripercorrere, sia pure rapidamente, le principali tappe dell'evoluzione della disciplina internazionale, quale risulta dalle manifestazioni di volontà della comunità degli Stati.

Le prime prese di coscienza, al riguardo, si ricollegano al movimento per l'abolizione della schiavitù che trasse indubbio alimento nelle dichiarazioni dei diritti individuali delle rivoluzioni americana e francese. Fu sulla loro scia, infatti, che le potenze europee affermarono solennemente

il divieto della schiavitù e della tratta in una serie di conferenze internazionali (Congresso di Vienna del 1815, Conferenze di Berlino del 1888 e di Bruxelles del 1880) e di accordi bilaterali e multilaterali. Tra questi ultimi si segnalano gli accordi sulla tratta delle bianche del 1904 e del 1910 modificati nel 1949, nonché la Convenzione per la tratta delle donne e dei fanciulli del 1921, anch'essa modificata nel 1947.

Fu soltanto nel primo dopoguerra, peraltro, - quando l'iniziativa fu assunta nel quadro della Società delle Nazioni - che si addivenne alla conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 sull'abolizione della schiavitù in ogni sua forma e dovunque essa fosse possibile (resa esecutiva in Italia con R.D. n. 1723 del 1928). Questo accordo assume un notevole significato sul piano dei principi in quanto definisce puntualmente sia la schiavitù che la tratta. La schiavitù è indicata come il possesso in un uomo e l'esercizio da parte di questo, sopra un altro uomo, di tutti o di alcuni degli attributi della proprietà. In tal modo, dunque, la schiavitù è identificata come l'espressione suprema della reificazione umana. La tratta, invece, è indicata come l'atto di cattura, di acquisto, di cessione di una persona in vista di ridurla in schiavitù, nonché ogni atto di acquisto di uno schiavo in vista di venderlo o di scambiarlo, ed ogni atto di cessione per vendita o per scambio ed, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi. La Convenzione del 1926 è stata completata e modificata dalla Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956.

Con specifico riferimento alla tratta per mare occorre menzionare le disposizioni delle Convenzioni sul diritto del mare (Ginevra 1958, Montego Bay 1982) che contemplano il diritto di visita in alto mare.

Il divieto della schiavitù e della tratta degli esseri umani risulta, inoltre, solennemente proclamato nell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959, nonché nel Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966. Va notato, al riguardo, che la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, adottata dall'organizzazione internazionale del lavoro il 17 giugno 1999 (ratificata e resa esecutiva con legge n. 148 del 2000) ricomprende tra le dette «forme peggiori» tutte le forme di schiavitù nonché l'impiego, l'ingaggio e l'offerta del minore a fine di prostituzione, di produzione di materiale pornografico e di spettacoli pornografici. L'aver voluto ribadire, alle soglie del terzo millennio, un divieto già sancito dai citati strumenti internazionali non può non destare una certa preoccupazione circa la concreta osservanza da parte degli Stati del divieto di riduzione in schiavitù.

A queste affermazioni di carattere universale corrispondono normative di carattere regionale. In Europa vanno menzionati l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la Carta sociale europea, adottata dal Consiglio d'Europa del 1961. La più recente proclamazione al riguardo è contenuta nell'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 7 dicembre 2000).

Sulla scorta delle affermazioni contenute negli accordi internazionali nonché nella Dichiarazione universale o nella recente Carta dei diritti o nella pratica degli Stati e degli enti internazionali è facile rilevare l'assoluta concordanza quanto al divieto della schiavitù e della tratta e concludere, pertanto, che esso risulta contemplato da una norma consuetudinaria internazionale di *jus cogens*, cioè accettata e riconosciuta come tale dalla Comunità internazionale nel suo insieme, ai sensi della Convenzione sul diritto dei trattati del 1969, una norma, cioè, da rendere assolutamente nullo un trattato internazionale che consentisse la schiavitù. Inoltre, merita di essere ricordato che, frutto di una proposta italiana, l'articolo 7, comma 1, lett. g) dello Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17 luglio 1998) contempla tra i «crimini contro l'umanità», lo stupro, la schiavitù sessuale, la gravidanza, la sterilizzazione e la prostituzione forzate. La configurazione di tali fattispecie come crimini contro l'umanità comporta talune conseguenze quali, in particolare: a) la deroga al principio della territorialità del crimine e a quello della nazionalità del reo o della vittima; b) l'imprescrittibilità del crimine; c) l'applicabilità del principio di diritto internazionale *aut dedere aut judicare*, cioè l'obbligo di estradare ad altro Stato richiedente il presunto responsabile, qualora lo Stato ove esso si trovi non intenda perseguirlo.

Va peraltro segnalato, a proposito della prostituzione forzata, che la fattispecie può rientrare nella competenza della Corte penale internazionale solo nel caso in cui sia «*part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack*» (articolo 7, comma 1). Ora, come è stato fatto osservare, queste circostanze non ricorrono, salvo casi e situazioni eccezionali, nel fenomeno del *trafficking*, come oggi è conosciuto nell'Europa occidentale.

L'assolutezza e l'inderogabilità del divieto non esclude ed anzi richiede misure complementari tali da renderlo effettivo. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed i due Protocolli sul traffico di migranti e la tratta degli esseri umani, aperti alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000, costituiranno, una volta ratificati da almeno 40 Stati, strumento di sicura rilevanza in tema di prevenzione e contrasto ai reati di cui ci occupiamo.

Gli accordi in questione trovano origine, com'è noto, nella dichiarazione e nel piano d'azione contro la criminalità organizzata transnazionale, adottati a Napoli nel 1994 e sono stati elaborati da un Comitato *ad hoc* istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998.

Vale la pena precisare che la Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed esercizio dell'azione penale rispetto ad una serie di reati aventi natura transnazionale. Tale natura inerisce ai reati: a) commessi in più di uno Stato; b) commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in un altro Stato; c) commessi in uno Stato ma implicanti un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) commessi in uno Stato ma aventi effetti sostanziali in altro Stato (articolo 3).

Nel rispetto della sovranità degli Stati parte, la Convenzione stabilisce l'obbligo di incriminazione nelle legislazioni nazionali dei reati di partecipazione ad organizzazione criminale, riciclaggio, corruzione ed ostruzione. Contiene, inoltre, sia disposizioni di cooperazione giudiziaria (estradizione e mutua assistenza) e di polizia, sia misure di protezione dei testimoni nonché di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. La Convenzione, infine, stabilisce un sistema di monitoraggio dell'attuazione affidata alla Conferenza degli Stati-parte.

Un rilievo peculiare assumono poi, con riguardo alla presente indagine, i due Protocolli addizionali che colmano una lacuna della disciplina internazionale in materia.

Entrambi i Protocolli hanno una duplice finalità: quella di essere applicabili, per un verso, alla prevenzione, attività di indagine e di perseguimento dei reati implicati; per altro verso, quella di assicurare la tutela delle vittime della tratta ed i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Rispetto ai migranti è affermato il significativo principio che essi non sono penalmente responsabili per il fatto di essere oggetto dei reati ascritti al gruppo criminale (Prot. migranti articolo 5).

Misure specifiche sono dettate contro il traffico dei migranti via mare. Disposto centrale, al riguardo, è l'articolo 8, par. 2, in base al quale uno Stato-parte quando sospetti che una nave sia coinvolta in un traffico di migranti può chiedere allo Stato della bandiera l'autorizzazione a fermare la nave, ispezionarla e, nel caso che si accerti il coinvolgimento nel traffico, prendere le misure rispetto alla nave, alle persone ed al carico, informandone immediatamente lo Stato della bandiera. Sono fatte salve, comunque, le misure necessarie per scongiurare un pericolo imminente per la vita delle persone. Va assicurata, in ogni caso, l'incolumità ed il trattamento umano delle persone a bordo e non bisogna mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico.

L'esperienza dimostra che, nella materia di cui ci stiamo occupando, indispensabili appaiono le misure di prevenzione e quelle di cooperazione. Ciò specie per gli Stati-parte che abbiano confini comuni o che siano situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti.

La cooperazione tecnica è prevista a favore dei paesi di origine e di transito. Quanto, infine, alle misure di tutela, si richiede di facilitare il ritorno dei migranti oggetto di tratta, tenendo conto dell'incolumità e della dignità della persona.

Il Protocollo sulla tratta contiene, in particolare, norme a tutela delle vittime, che prevedono, fra l'altro, la protezione della loro riservatezza ed identità, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari. Contempla, inoltre, disposizioni finalizzate alla assistenza e protezione, con misure di recupero fisico, psicologico e sociale, la fornitura di alloggio, l'assistenza sanitaria, l'opportunità di inserimento nonché di risarcimento del danno.

È prescritto, inoltre, agli Stati-Parte di favorire il ritorno nel paese di origine obbligando gli Stati di cui i trafficati sono cittadini di fornire i documenti di viaggio. In ogni caso, il ritorno dovrebbe essere prevalentemente volontario.

Vale la pena, infine, ricordare il Piano operativo, firmato a Catania nel dicembre 2000 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite. Questo piano si propone di promuovere iniziative nel campo della cooperazione internazionale (azioni di prevenzione, azioni destinate alla difesa dei diritti umani ed azioni relative all'assistenza delle vittime) e di anticipare le modalità di collaborazione previste dal protocollo sul traffico di persone.

#### CAPITOLO IV

##### *Le iniziative dell'Unione Europea contro la tratta degli esseri umani*

È solo con l'istituzione dell'Unione europea da parte del trattato di Maastricht del 1992 che la cooperazione fra gli Stati membri in tema di giustizia e affari interni si mette in completo movimento. In sede di elaborazione del Trattato sull'Unione Europea (TUE), peraltro, non si era formata ancora una specifica sensibilità per il tema della tratta. Infatti, essa non figura, a differenza del traffico illecito della droga, tra le forme di criminalità organizzata, esplicitamente contemplate dall'articolo K. 1 del TUE.

Ciò non ha impedito, tuttavia, che fossero adottate, prima, un programma, corredato di incentivi e di scambi tra uffici responsabili all'interno degli Stati membri, volto al contrasto del traffico di esseri umani ed allo sfruttamento sessuale dei minori (Programma STOP) e, successivamente, una azione comune del 24 febbraio 1997, proposta dal Belgio, concernente la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Questa azione comune, peraltro, non ha avuto una grande efficacia, dato che non ha indicato agli Stati membri le soglie minime per la fissazione di sanzioni penali.

L'intensificazione delle prese di posizione negli Stati membri peraltro hanno indotto ad un serio mutamento di prospettiva. Anzitutto, nell'aprile 1997, si tenne a L'Aja la Conferenza ministeriale sulla cooperazione nella lotta contro la tratta degli esseri umani e contro la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale. In secondo luogo, gli Stati membri decisero di costituzionalizzare il tema della tratta.

Il Trattato di Amsterdam, firmato il 20 novembre 1997 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1999, promuove ad obiettivo dell'Unione quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo quadro è previsto lo sviluppo di una azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La tratta viene esplicitamente menzionata accanto al traffico di

droga (articolo 29 TUE). Nel campo della armonizzazione delle legislazioni, tuttavia, la tratta non venne compresa tra i settori giudicati prioritari, a differenza del terrorismo e del traffico di stupefacenti (articolo 69).

Questo ordine di priorità doveva essere ben presto modificato. Il piano di azione del Consiglio e della Commissione, adottato dal Consiglio il 3 dicembre 1998, è venuto ad inserire, infatti, «la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, tra i reati per cui entro 2 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (cioè entro la tarda primavera del 2001) occorre valutare la necessità e l'urgenza di adottare misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi e alle sanzioni, e, se necessario, mettere a punto le misure conseguenziali» (punto 46).

È stato, comunque, il Consiglio europeo straordinario di Tampere del 15-16 ottobre 1999 a costituire il più forte impulso alla armonizzazione delle legislazioni penali in materia di traffico a fini di sfruttamento. Nelle conclusioni, infatti, il Consiglio europeo si dichiara determinato ad affrontare alla radice l'immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico del migrante. Il Consiglio europeo invita ad adottare norme che prevedono sanzioni ed una normativa a tal fine (punto 28).

Inoltre, per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi volti a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero concentrarsi in primo luogo su di un numero limitato di reati di particolare importanza, come, appunto, la tratta di esseri umani e, nel suo ambito, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini (punto 48).

All'impulso del Consiglio Europeo di Tampere, ha corrisposto una notevole produzione normativa.

Per quanto più direttamente attiene alla presente indagine si segnalano alcuni atti che disciplinano la materia.

Anzitutto, il regolamento del Consiglio (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'EURODAC per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino del 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro.

La finalità del regolamento, cui non partecipa la Danimarca, è quella di creare una unità centrale, presso la Commissione europea, incaricata di gestire una banca dati informatizzata collegata con le analoghe banche dati degli Stati membri. Questi ultimi sono obbligati a rilevare tempestivamente le impronte digitali dei richiedenti asilo di età non minore di 14 anni, nonché di coloro che siano stati fermati in relazione all'attraversamento, realizzato via terra, mare o aria, delle frontiere degli Stati membri, in provenienza dagli Stati terzi e che non siano stati respinti.

Inoltre, una proposta di direttiva del Consiglio attualmente in discussione definisce il delitto di favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali. La direttiva, fondata sul titolo IV del Trattato CE e costituente sviluppo dell'*acquis* di Schengen, prescrive agli Stati membri di considerare reato e di adottare sanzioni penali effettive, propor-



zionate e dissuasive il fatto di agevolare intenzionalmente con attività di favoreggiamento dirette o indirette l'immigrazione, la circolazione illegale sul proprio territorio di uno straniero che non sia cittadino di uno Stato membro, perseguendo allo stesso modo il concorso, l'istigazione ed il tentativo.

Infine, la decisione del Consiglio 2000/799/GAI del 14 dicembre 2000, relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, anticipa l'istituzione di Eurojust nell'ottica di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata.

La decisione, basata sull'iniziativa di Germania, Portogallo, Francia, Belgio e Svezia, mira al coordinamento delle attività di indagine e delle azioni giudiziarie in materia di criminalità che coinvolgano due o più Stati membri, nonché a stimolare la loro cooperazione e a fornire consulenza nella prospettiva della negoziazione e adozione di Eurojust. L'unità, presso la quale gli Stati membri designano un procuratore, un giudice o un funzionario di polizia ed ai cui lavori la Commissione europea è pienamente associata, dovrebbe appoggiare, altresì, il coordinamento e lo svolgimento delle attività delle squadre investigativi comuni.

Inoltre, sul piano degli atti di indirizzo, giova ricordare che il Parlamento europeo il 19 maggio 2000 ha approvato all'unanimità la risoluzione XXX. La risoluzione, basata sulla relazione dell'on. Sorensen, raccomanda agli Stati membri di potenziare la cooperazione nell'azione di prevenzione, repressione e contrasto alla tratta di esseri umani, anche attraverso l'istituzione di una specifica figura di reato. Va sottolineato come la risoluzione (paragrafo 14) inviti gli Stati membri a «nominare senza indugio un relatore nazionale sulla tratta delle donne» ribadendo una richiesta già formulata nella dichiarazione ministeriale dell'Aja del 24-26 aprile 1997.

Infine, il tema della tratta di persone è tra quelli su cui si concentra l'attività dell'Unità operativa dei capi della polizia degli Stati membri dell'Unione, istituita a seguito delle conclusioni del Consiglio Europeo straordinario di Tampere.

## CAPITOLO V

### *Lineamenti della normativa italiana in tema di tratta*

Il codice penale del 1930 contiene quattro norme applicabili al tema di cui ci occupiamo. Si tratta: a) dell'articolo 600, che prevede e sanziona la riduzione in schiavitù o in una condizione analoga; b) dell'articolo 601, che prevede e sanziona la tratta e il commercio di schiavi; c) dell'articolo 602, che prevede e sanziona, anche in funzione residuale, l'acquisto e la detenzione di schiavi; d) l'articolo 604, che prevede l'applicabilità delle precedenti norme quando il fatto è commesso all'estero ovvero in danno del cittadino italiano.

Per quanto riguarda la interpretazione dell'espressione «condizione analoga alla schiavitù» che figura all'articolo 600, vale la pena di ricordare che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 96 del 1991) il riferimento va fatto alla Convenzione di Ginevra del 1956 ed, in particolare, all'elenco di cui all'articolo 1 di questa fonte comprendente: la servitù per debiti, il servaggio o servitù della gleba; nonché le istituzioni e pratiche sociali che consentano: 1) la vendita di una donna nubile come sposa; 2) la vendita di una donna maritata; c) la vendita di un minore di anni diciotto in vista dello sfruttamento del suo lavoro o della sua persona.

La Cassazione (sentenza del 16 dicembre 1998), infatti, ha riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 600 del codice penale allo sfruttamento di immigrati clandestini.

Con riferimento al delitto di riduzione in schiavitù (articolo 600 codice penale) conviene ricordare che la condotta punibile consiste nel comportamento commissivo che abbia come risultato, per un verso, l'affermazione di un diritto reale, anche parziale, dell'uomo sull'uomo e, per l'altro, la privazione o compressione della capacità giuridica e dello stato di libertà del soggetto passivo. È un reato a forma libera, cioè indeterminato nelle sue modalità esecutive, di danno e permanente (cioè si consuma nel momento in cui la vittima acquista lo *status* di schiavo e cessa nel momento in cui la vittima riacquista la libertà). In ogni caso, il consenso della persona offesa non costituisce scriminante in quanto il bene della libertà è indisponibile. Il dolo è generico ed è sicuramente configurabile il tentativo.

Rispetto al delitto di tratta o commercio di schiavi (articolo 601 codice penale) è opportuno precisare che si configura come reato di danno, eventualmente permanente, dato che può realizzarsi istantaneamente ovvero protrarsi nel tempo. Il dolo è generico in quanto le finalità lucrative non costituiscono il perseguimento di uno scopo ulteriore rispetto all'evento. Il tentativo non è configurabile, in quanto la condotta punibile presuppone la sua realizzazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il traffico a fini di sfruttamento (sessuale, lavorativo, ecc..) va sottolineato che le relazioni condotte integrano anche gli estremi di una o più fattispecie di reato tradizionali (dalle meno gravi forme di abuso di autorità, alla violenza privata, alle forme più gravi, come la violenza sessuale, il sequestro di persona, fino al diritto di riduzione in schiavitù).

Le previsioni del codice del 1930 sono state recentemente completate dall'articolo 9 della legge n. 269 del 1998, relativa alla tratta o al commercio di minori al fine di ridurli alla prostituzione. Questa norma ha introdotto nel codice penale gli articoli 600-*bis* e 600-*septies* che puniscono fatti delittuosi compiuti da cittadini italiani all'estero e attribuiscono agli organi inquirenti le facoltà di investigazione relativa e alla criminalità organizzata.

Infine, la stessa legge n. 269 del 1998 ha modificato il comma 2 dell'articolo 601 per riferirsi alla tratta avente ad oggetto i minori di anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione.

Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 341 recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (la cui legge di conversione è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) contiene alcune misure a tutela dei minori di sicuro rilievo nella materia di cui ci occupiamo. Viene prolungato, infatti, il termine di durata delle indagini per alcuni gravi delitti legati allo sfruttamento sessuale dei minori, come la prostituzione, la pornografia, la tratta e il commercio di schiavi e la violenza sessuale. Inoltre, viene limitata l'ammissione ai benefici penitenziari nei confronti di componenti di associazioni a delinquere dediti allo sfruttamento sessuale di minori e alla riduzione in schiavitù.

Va menzionato, poi, l'articolo 3, primo capoverso, nn. 6 e 7 della «legge Merlin» n. 75 del 1958, in cui è prevista la punizione di chi esplica un'attività in associazioni o in organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento; nonchè l'ipotesi di un trasferimento di una persona da un luogo all'altro del territorio nazionale in relazione all'attività di prostituzione.

Ancora va ricordato l'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione n. 286 del 1998 con cui si punisce chi pone in essere l'attività di migrazione al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento o l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

Infine, disposizioni specifiche figurano nel codice della navigazione (articoli 1152 e 1153) a dimostrazione del rilievo che il traffico di schiavi assumeva nel passato e assume ancora.

È del tutto evidente che la natura delittuosa di tutte le fattispecie indicate comporta la possibilità di utilizzare norme in materia di reati di associazione (articolo 416 codice penale) e di associazione di stampo mafioso (articolo 416-*bis* codice penale).

Ispirandosi ad una considerazione di diversa natura, con la finalità di combinare un'efficace azione repressiva con la necessità di proteggere le vittime, l'articolo 18 del T.U. sull'immigrazione n. 286 del 1998 prevede la concessione di uno speciale permesso di soggiorno temporaneo a favore delle vittime. Questa norma consente l'attivazione di periodi di recupero sociale a favore delle vittime che abbiano tentato di sottrarsi alla condizione di schiavi e che offrono un contributo allo smascheramento di organizzazioni criminali. Secondo i dati forniti dal dipartimento della pubblica sicurezza, servizi immigrazione e polizia di frontiera al 31 dicembre 2000 risultano rilasciati 725 permessi a fini di protezione di cui 675 a donne e 51 a uomini.

## CAPITOLO VI

*Gli accordi bilaterali tra l'Italia e altri Stati*

La natura di reato transnazionale della tratta e la relativa azione di contrasto necessita, ovviamente, della cooperazione degli Stati interessati (origine, transito, destinazione).

In questa direzione vanno gli oltre 20 accordi che l'Italia ha concluso con altri Stati relativi alla riammissione delle persone in condizione irregolare, in massima parte già in vigore.

Si tratta di accordi sia con Stati membri dell'Unione europea (Francia, Austria, Grecia, Spagna) sia con Stati terzi europei (Svizzera, Bulgaria, Slovacchia, Romania, Ungheria, Albania, Polonia, Slovacchi, Federazione jugoslava, Slovenia, Croazia, Macedonia, Georgia, Lituania, Lettonia ed Estonia) sia, con Stati africani (Tunisia, Marocco e Algeria) sia, infine, con gli Stati Uniti.

Detti accordi, di regola, seguono un modello uniforme. Essi prevedono, per un verso, la riammissione dei propri cittadini che non soddisfino più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno. Per altro verso contengono disposizioni puntuali in tema di riammissione di cittadini di Paesi terzi. In particolare, è previsto l'obbligo per le Parti contraenti di riammettere nel proprio territorio, su richiesta, da effettuare normalmente entro 3 mesi dalla constatazione della posizione irregolare, e senza particolari formalità i cittadini di Stati terzi qualora siano entrati nei rispettivi territori dopo aver soggiornato o dopo aver transitato nel territorio di una delle Parti contraenti o siano in possesso di un visto o permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti.

Gli Stati contraenti si impegnano ad inviare lo straniero in via prioritaria verso il paese di origine ed ad accollarne le spese di trasporto al richiedente.

Inoltre, le parti contraenti si obbligano ad autorizzare il transito per allontanamento o il transito conseguente ad un provvedimento di rifiuto di ingresso nel territorio. Gli stranieri devono essere scortati, qualora non siano avviati con il mezzo aereo.

Una serie di eccezioni è prevista all'allontanamento qualora lo straniero rischi di subire, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove possa essere trasferito successivamente, pene disumane, la pena di morte o, comunque, pericolo di vita ovvero di essere imputato o di vedersi eseguita una condanna penale, a meno che quest'ultima non riguardi l'ingresso illegale.

L'accordo con la Tunisia e quello recentissimo (12 settembre 2000) con la Nigeria contengono, altresì, disposizioni miranti a fornire una risposta pertinente alla sfida rappresentata dall'immigrazione clandestina, nel rispetto dei diritti delle persone. Si intende, cioè, eliminare le cause intrinseche dell'immigrazione clandestina permettendo la creazione di opportunità di lavoro e di prosperità. Così, l'intesa con la Tunisia prevede che l'I-

talia: a) conceda ai cittadini tunisini il trattamento preferenziale in materia di contingenti annuali di ingresso per motivi di lavoro; b) fornisca alla Tunisia un supporto in mezzi tecnici ed operativi ai fini della prevenzione e del contrasto all'emigrazione clandestina; c) agevoli la riammissione fornendo un contributo pari a 500 milioni di lire, sotto forma di dono, per la realizzazione in Tunisia di centri di permanenza.

L'accordo con la Nigeria, invece, prevede l'impegno italiano a fornire: a) assistenza tecnica su questioni migratorie; b) formazione professionale di funzionari consolari e del servizio di immigrazione nigeriano, nonché di cooperazione in materia di controllo dell'Hiv/Aids e di altre malattie a trasmissione sessuale quale parte del processo di reinserimento e integrazione nella società delle persone interessate.

Va ricordata, inoltre, l'intesa con gli Stati Uniti del maggio 1998, rinnovata nel luglio 1999 ed ora in fase di attuazione. L'accordo impegna i contraenti a prendere misure contro il traffico ed istituisce un gruppo di lavoro. Gli impegni principali consistono: nell'intensificazione dello scambio di informazioni tra i due paesi, nella realizzazione di un programma di formazione destinato ai funzionari di polizia italiana, statunitensi o di paesi di origine dei flussi di traffico, nella predisposizione di azioni di contrasto della tratta di donne in Nigeria ed, infine, scambi di informazioni tra organizzazioni non governative su modelli di assistenza delle vittime della tratta e iniziative comuni nelle varie sedi internazionali.

Infine, vanno menzionati gli accordi di cooperazione tra le forze di polizia italiani e quelle di altri Stati (come ad esempio l'accordo con la Turchia, siglato il 22 settembre 1998 e ampliato il 23 gennaio 2001) nonché gli accordi di cooperazione transfrontaliera firmati dall'Italia con i paesi confinanti (come quello con la Slovenia entrato in vigore il 5 dicembre 2000).

## CAPITOLO VII

### *Le iniziative del Governo*

Il Governo ha promosso una serie di azioni volte allo studio, all'analisi ed individuazione dei mezzi idonei ad affrontare il fenomeno della tratta. La strategia seguita è opportunamente fondata sull'integrazione dell'aspetto repressivo e di polizia con quello della protezione dei diritti delle persone.

Sul piano ordinamentale, fatte salve, beninteso, le competenze del Ministero dell'Interno, il Dipartimento per le pari opportunità esercita funzioni di proposta, di indirizzo e di coordinamento anche delle azioni di contrasto della tratta ed esercita funzioni di coordinamento in tema di programmi di integrazione sociale delle vittime.

Dal 24 febbraio 1998, presso lo stesso Dipartimento, opera sotto la presidenza congiunta del Ministro per le pari opportunità e del Ministro

per la solidarietà sociale il Comitato interministeriale di coordinamento delle azioni di Governo contro la tratta delle donne e dei minori a fini di sfruttamento sessuale.

Inoltre, una Commissione interministeriale, che comprende rappresentanti dei Ministeri dell'interno e della giustizia insieme a quelli del Dipartimento per le pari opportunità e per gli affari sociali ha il compito di indirizzare, controllare e programmare le risorse per l'attuazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico n. 286 del 1998; sono stati approvati 49 progetti dei 61 presentati. Una convenzione, firmata il 29 febbraio 2000, prevede la partecipazione di enti locali e di organizzazioni *onlus*. Di recente, poi, il Governo ha esteso i detti programmi anche alle vittime di sfruttamento lavorativo e non più soltanto a quelle sfruttate sessualmente.

Ancora, un gruppo di lavoro per l'esame, lo studio e l'approfondimento delle problematiche concernenti la tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale nonché per la ricerca di nuove e più incisive strategie di intervento è stato insediato nel giugno 2000 presso il Ministero dell'Interno.

Infine, il 26 luglio 2000 è stato attivato un numero verde contro la tratta delle donne (800290290) realizzato da un coordinamento nazionale e collegato con quindici punti locali. Gli obiettivi del servizio, che è stato pubblicizzato con una campagna di comunicazione nazionale e che è in funzione ogni giorno dalle 12 alle 24, sono, per un verso, di fornire informazioni alle donne, ai clienti ed a chiunque si ponga come tramite tra le donne ed il servizio, sulle opportunità per sottrarsi alla prostituzione coatta. Per altro verso, il servizio pone in collegamento gli interessati con le associazioni di volontariato, le aziende sanitarie locali, le questure, le strutture religiose e quelle consolari in modo che sia facilitata la fornitura di assistenza. Al 18 gennaio 2001 il servizio ha gestito 27.613.000 chiamate di cui più di 3153 da parte di vittime trafficate che hanno ricevuto assistenza ed aiuto.

Sotto il profilo del contrasto all'immigrazione clandestina, che alimenta e si intreccia con il traffico di esseri umani, merita di essere segnalata l'acquisizione, da parte delle forze di polizia di strumentalizzazioni tecnologicamente avanzate, quali sistemi mobili a raggi X e a raggi gamma per il controllo non invasivo del containers, biosonde per il controllo dei vagoni ferroviari che, attraverso l'analisi del biossido di carbonio, permettono di rilevare la presenza di clandestini a bordo nonché sistemi laser portatili per l'individuazione di intercapedini all'interno del containers e nuovi radar fissi e mobili utili per individuare piccole imbarcazioni.

Per effettuare una prevenzione efficace a monte, il Ministero dell'interno ha provveduto inoltre alla riorganizzazione della presenza di personale specializzato della Polizia di stato presso 35 uffici consolari italiani nei paesi di provenienza dei principali flussi migratori (14 in Europa, 13 in Africa, 5 in Asia e 3 in America Latina).

Si connette al contrasto dell'immigrazione clandestina anche la politica della concessione di visti per l'ingresso legale in Italia. In effetti, a fronte della presenza in Italia di cittadini di paesi quali, in particolare, la Cina e la Nigeria, ci si è chiesti se è come sia possibile eludere il sistema dei controlli nell'ambito della mondializzazione del traffico di esseri umani. L'accesso dagli indicati paesi, e soprattutto, dalla Nigeria, lascia presumere l'uso del mezzo aereo. Ora, è noto che il controllo del traffico aeroportuale dovrebbe essere più semplice rispetto a quello marittimo e terrestre.

In materia, l'assetto normativo si fonda su di un insieme di norme. Anzitutto il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo n. 286 del 1998; in secondo luogo il regolamento attuativo del suddetto Testo Unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999); in terzo luogo il decreto interministeriale del 12 luglio 2000 in materia di visti di ingresso; in quarto luogo la nuova circolare organica sui visti in via di emanazione. Queste disposizioni, ovviamente, tengono conto degli impegni internazionali del paese e, soprattutto, degli Accordi di Schengen e degli obblighi comunitari.

In particolare, il decreto interministeriale del 12 luglio 2000 riordina le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi di ingresso (adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiari a seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito trasporto, turismo, vacanze-lavoro), nel rispetto dell'*acquis* Schengen i c.d. «visti uniformi». Si distinguono visti per il transito aeroportuale, validi solo nelle zone internazionali degli aeroporti, visti per il transito, validi per massimo 5 giorni e visti per soggiorni di breve durata, con validità massima di 90 giorni.

Fra le nuove tipologie di visto, il decreto interministeriale prevede il visto per «inserimento nel mondo del lavoro» che viene rilasciato solo in presenza di una forma di garanzia nominativa offerta da un residente in Italia, vagliato dalla Questura competente. Il detto visto consentirà al beneficiario di soggiornare in Italia per un anno al fine di ricercare un lavoro. È tenuto a lasciare il territorio, al termine del soggiorno, chi non abbia trovato una collocazione lavorativa legale. Una eccezione è già prevista per i cittadini di alcuni paesi (per il 2000 Albania, Marocco e Tunisia) per i quali si prescinde dalla garanzia da parte di un residente in Italia qualora risultino iscritti in apposite liste di collocamento tenute dalle nostre ambasciate.

L'Italia, nell'anno del Giubileo ha concesso circa 1 milione di visti (750 mila nel 1999). Nel 2000, peraltro, la Germania e la Francia ne hanno concessi almeno il doppio (rispettivamente 2 milioni e 300 mila e quasi 2 milioni nel 1999). Secondo l'analisi del Ministero degli Esteri mentre questi dati appaiono giustificati per quanto riguarda la Francia, che accoglie ogni anno il doppio dei turisti italiani e che ha una serie

di accordi con le ex colonie, maggiori perplessità sussistono per la Germania. Risulta, inoltre, dalle indagini avviate da diverse procure italiane che gli stranieri clandestini che vengono trovati nel nostro paese nella maggior parte dei casi non sono forniti di alcun visto e, tra quelli che lo hanno, solo una minima parte lo ha ricevuto da consolati italiani. Spesso, soprattutto per i cittadini dell'est europeo, i visti sono stati concessi dai consolati tedeschi ed austriaci.

Il Ministero degli esteri, il cui ufficio visti effettua un controllo centrale, in collegamento con il Ministero dell'interno, opera un monitoraggio continuo sull'attività degli uffici consolari all'estero. Tuttavia, data la carenza di personale (nei 180 uffici consolari operano non più di 350 persone, contro i 1000 tedeschi, e gli 800 francesi) non è possibile garantire che tutti i visti rilasciati abbiano i requisiti richiesti. Ciò in particolare è vero per i visti richiesti mediante agenzie turistiche rispetto ai quali il controllo avviene campione.

È stato avviato, comunque, un monitoraggio sui cittadini italiani che invitano stranieri: un programma informatizzato evidenzia qualsiasi cittadino che inviti almeno 2 stranieri nell'arco di un anno. Ciò consente di avere un referente dietro ogni cittadino straniero che viene in Italia.

## CAPITOLO VIII

### *Linee guida del Testo unificato recante misure contro il traffico di persone*

La II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei Deputati, dopo aver licenziato nel dicembre 2000 il testo unificato delle proposte di legge n. 5350 (Pozza Tasca e altri) del 2 novembre 1998, n. 5881 (Albanese e altri) del 7 aprile 1999 e del disegno di legge n. 5839 (Governo D'Alema) del 23 marzo 1999, sta attualmente discutendo, in sede di Comitato dei Nove, gli emendamenti presentati in Aula.

La principale finalità del provvedimento è quella di configurare la condotta diretta all'organizzazione e all'attuazione del traffico delle donne con una specifica ed autonoma ipotesi di reato. Infatti, come si è riferito in sede di esame della normativa vigente, a fronte delle norme del Codice Rocco, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 261 del 1996) ha ricondotto la tratta alle previsioni contenute nel capo concernente i delitti contro la personalità individuale e, segnatamente, a quello relativo alla riduzione in schiavitù (articolo 600), applicando, peraltro, questa norma prevalentemente ai soli casi in cui la vittima era un minore.

Nella costruzione della nuova fattispecie criminosa si è tenuto conto delle difficoltà interpretative di accertamento riscontrate a proposito della riduzione in schiavitù. Questa figura, peraltro, è stata ampliata e precisata.



Infatti, accanto alla riduzione in schiavitù è stata prevista la riduzione in servitù. Agli effetti della legge penale, nel nuovo articolo 600 codice penale, per schiavitù, si intende «la condizione di una persona sottoposta, solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale o vincolata al servizio di una cosa». Per servitù si intende, invece, «la condizione di soggezione di una persona costretta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura».

Per entrambe le figure si propone l'elevazione in misura considerevole della pena edittale fissata da otto a venti anni.

Inoltre, il testo unificato introduce, dopo l'abrogazione degli attuali articoli 601 e 602, l'articolo 602-*bis*, specificamente inerente al traffico di persone.

La nuova fattispecie criminosa esige una condotta posta in essere mediante violenza, minaccia o inganno e consiste nella coartazione ovvero nella induzione di una o più persone a fare ingresso oppure a soggiornare, ad uscire dal territorio dello Stato e trasferirsi all'interno dello stesso. È richiesto il dolo specifico che può assumere una triplice forma e cioè riguardare la sottoposizione al lavoro forzato, lo sfruttamento di prestazione sessuali o, comunque, una condizione di servitù.

La pena edittale ha la stessa misura (da otto a venti anni) di quella prevista per la riduzione in schiavitù, ma è aumentata se i fatti sono commessi a danno di minori di diciotto anni. È prevista, altresì, una specifica incriminazione per le associazioni finalizzate al traffico di persone.

## CAPITOLO IX

### *Conclusioni*

Le risultanze dell'indagine conoscitiva, quali emergono dalle numerose audizioni effettuate e dall'ampissimo materiale documentario raccolto ed esaminato, evidenziano la rilevanza, assolutamente peculiare, che il fenomeno della tratta di esseri umani ha assunto nella coscienza della comunità internazionale, nelle iniziative dei Governi e dei Parlamenti, nelle attività degli enti internazionali, sia universali (Nazioni Unite) che regionali (Unione europea e Consiglio d'Europa nel nostro continente) e, *last but not least* nell'opinione pubblica, sempre più sollecitata dai *mass-media*.

I processi di globalizzazione dell'economia e gli accordi miranti a creare in talune aree (come quella dell'Unione europea) la soppressione delle frontiere interne, per un verso, hanno accresciuto le diseguaglianze fra le regioni del mondo provocando un aumento esponenziale dei flussi migratori; per altro verso, hanno reso particolarmente arduo il contrasto all'immigrazione clandestina.

Nessuno nega che la tratta degli esseri umani e l'immigrazione clandestina siano fenomeni strettamente correlati. È un fatto, peraltro, che la predisposizione della strumentazione, internazionale ed interna, di contra-

sto apprestata per i due fenomeni non ha avanzato di pari passo. Ciò è provato dal fatto che, sul piano universale, sono stati appena aperti alla firma a Palermo i due protocolli delle Nazioni Unite sul traffico e sulla tratta e, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, pur essendone stato interessato da almeno due anni il Parlamento non è riuscito ancora a varare le misure contro il traffico di esseri umani.

Il Comitato rileva che, rispetto al fenomeno in esame i dati di conoscenza a disposizione del Parlamento sono ormai più che sufficienti come emerge, da ultimo, dalla relazione della Commissione antimafia del 5 dicembre 2000 e come hanno confermato le audizioni organizzate dal Comitato. Il fenomeno tanto nella sua veste di «*smuggling*» e cioè il favoreggiamento della immigrazione clandestina, tanto in quella di «*trafficking*», cioè la tratta finalizzata allo sfruttamento, costituiscono sistema criminale integrato, secondo una definizione di A. Bradanini (Direttore dell'United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI), che è organizzato su almeno tre livelli interdipendenti tra loro, che intervengono, nelle due fattispecie, in tempi ed in luoghi diversi.

Sezionando il fenomeno, in senso spaziale e temporale, tenendo conto dei luoghi di provenienza, di quelli transito e di quelli di destinazione, vediamo che, dapprima, se ne occupano le organizzazioni etniche, le quali gestiscono i flussi migratori. In secondo luogo intervengono le organizzazioni criminali, che operano nei luoghi di transito e che assicurano il trasporto. In terzo luogo, le persone trafficate sono, per così dire, «prese in carico» da organizzazioni criminali, sia etniche sia autonome nei luoghi di destinazione.

La possibilità di distinguere, sul piano spaziale e su quello temporale, il fenomeno della tratta implica la necessità di scomporre il problema e di apprestare misure di contrasto e di prevenzione distinte e diverse.

Così, nei paesi di origine, risultano essenziali, a parere del Comitato, le misure di cooperazione allo sviluppo e di assistenza tecnica. Tali misure vanno indirizzate, da un lato, nelle aree del quarto mondo, ove la povertà porta ad offrire tutto quello che una persona ha e che talvolta è soltanto il proprio corpo ed il proprio lavoro, da un lato per migliorare il tenore di vita delle popolazioni e dall'altro per creare occasioni di lavoro.

In questo quadro il Comitato ha esaminato le legislazioni, del tipo di quella statunitense che attribuiscono al Governo la possibilità di sanzionare - mediante il taglio degli aiuti non umanitari - quei paesi che non si siano dotati o, comunque, non applichino norme volte a contrastare la tratta punendo la corruzione delle autorità statali e, in particolare, della polizia di frontiera. Al riguardo si è ritenuto, sulla scorta delle valutazioni emerse, da ultimo, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, che misure di questo tipo, lungi dal risolvere il problema, non facciano altro che far pagare alle popolazioni, già così provate dalla povertà, la corruzione diffusa a livello governativo.

Largamente preferibili, pertanto, appaiono le misure di assistenza tecnica che figurano negli accordi bilaterali tra l'Italia e la Tunisia e tra l'I-

talia e la Nigeria o che, comunque, sono previste nell'ampio spettro di cooperazione fra l'Italia e l'Albania.

Il Comitato ritiene altresì indispensabile una incisiva azione governativa e diplomatica nei confronti di alcuni *partners* europei, qualora le inchieste giudiziarie ed amministrative in corso dovessero confermare i dubbi avanzati da funzionari del Ministero degli Esteri circa il mancato rispetto, da parte delle autorità consolari tedesche, austriache e francesi, di impegni discendenti dagli Accordi di Schengen e dagli obblighi comunitari. I dati che sono stati forniti al Comitato indicano che l'Italia, di cui taluno temeva un atteggiamento lassista, si è rivelata, al contrario uno dei Paesi che hanno applicato nel modo più rigoroso le disposizioni del c.d. *acquis* di Schengen.

In ogni caso, per un verso va potenziata la dotazione di personale degli uffici consolari, non solo nei paesi c.d. ad alto rischio, come la Russia, la Romania, la Cina e la Nigeria, ma anche in tutte le altre sedi che lo stesso Ministero degli Esteri considera «delicate»; per altro verso, dovrebbe essere opportunamente valutata la possibilità di un coordinamento fra le strutture consolari dei paesi Schengen nelle aree più critiche.

Inoltre, un utile modello di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea è rappresentato dalle Azioni congiunte contro la tratta di schiavi, siglate, recentissimamente, dal Presidente Amato e dal Premier Blair. Fra i punti qualificanti del documento figurano, infatti, la creazione di una rete stabile e pienamente attiva entro il giugno 2001 di ufficiali di collegamento nei Balcani occidentali, la creazione di squadre di funzionari di polizia e di esperti nei paesi di origine al fine di offrire consulenza e formazione nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, il sostegno al rimpatrio degli immigrati clandestini, intensificando l'assistenza ad organismi di volontariato ed alle amministrazioni locali che cercano di rinviare gli immigrati clandestini nei loro paesi di origine, l'invio presso EUROPOL di esperti dell'immigrazione per aumentare lo scambio di informazioni e per assumere una prospettiva di carattere più tattico per l'individuazione degli obiettivi operativi ed, infine, il potenziamento delle reti di interscambio informativo e lo sviluppo delle campagne di informazione nei paesi di origine, anche attraverso l'utilizzo delle rappresentanze diplomatiche degli stati membri dell'Unione come centri di *screening* che scoraggino i tentativi della criminalità ed informino le comunità di quei luoghi sul fenomeno.

Sempre sotto il profilo del contrasto all'immigrazione clandestina il Comitato, a seguito della missione effettuata a Gorizia il 30 novembre 2000, ha constatato un incremento dell'ingresso di clandestini dalla piana di Gorizia ed ha impegnato il Governo, con un proprio documento di considerazioni, a razionalizzare l'impiego delle forze di polizia favorendo la più efficace organizzazione delle indagini nonchè a rafforzare la cooperazione transfrontaliera al fine di evitare ogni ostacolo burocratico nelle procedure di respingimento.

Sotto il profilo più strettamente legislativo l'indagine ha evidenziato l'assoluta esigenza di completare, auspicabilmente in questa legislatura,

l'iter del provvedimento unificato recante misure contro il traffico di esseri umani. Il Comitato ritiene che, tipizzando il delitto di traffico di persone, verrebbero superate incertezze interpretative e verrebbe fornita agli organi inquirenti un idoneo strumento di contrasto al riguardo. È opinione del Comitato, comunque, che il quadro normativo già offra le basi necessarie per un adeguato contrasto mentre dovrebbe essere affinato il coordinamento fra gli organi preposti a tale attività. Inoltre, in presenza di un delitto transnazionale, secondo la definizione contenuta nella convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale, aperta alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000, e considerata l'indispensabilità di una efficace cooperazione con gli altri Stati, il Comitato, condivide il suggerimento, avanzato nelle sedi internazionali, che il coordinamento delle indagini sia affidato alla Direzione nazionale antimafia. Una tale soluzione attribuirebbe alle 26 direzioni distrettuali antimafia (in luogo delle 164 procure della Repubblica) la titolarità delle indagini su questo fenomeno con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia. La DNA, inoltre, è anche l'organo designato dal Ministro della Giustizia come punto centrale di contatto con le altre autorità giudiziarie dell'Unione per i delitti di criminalità organizzata. Questo assetto, d'altro canto, è quello previsto per altri reati transnazionali come l'associazione mafiosa ed il traffico di stupefacenti. Inoltre, l'osservazione del fenomeno, quale risulta dall'indagine conoscitiva, pone in luce il fatto che talune organizzazioni criminali, si sono inserite nel traffico di persone proprio avvalendosi dei mezzi e delle strutture utilizzate in altri traffici illeciti, come il contrabbando di droga, armi, tabacchi, esteri.

L'introduzione nel codice penale del delitto di traffico degli esseri umani, come fattispecie autonoma, anticiperebbe, comunque obblighi di legiferare nel medesimo senso discendenti da impegni comunitari o internazionali.

Il Comitato rileva, poi, che il testo unificato di misure contro il traffico di esseri umani, attualmente in esame alla Camera, contiene soltanto norme penali mentre la presente indagine ha dimostrato l'utilità, accanto alla misure di contrasto, di quelle consistenti in aiuto alle vittime, sia nei paesi di origine sia in quelli di destinazione. In questi ultimi misure del tipo dell'articolo 18 decreto legislativo n. 286 del 1998, hanno funzionato anche sul piano della prevenzione e della repressione, facendo assumere un ruolo strategico alle persone trafficate. Sotto questo profilo, proprio nel corso di un'audizione informale svolta dinanzi all'Ufficio di Presidenza del Comitato, i responsabili dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di Ponte Galeria (a Roma), di via Corelli (a Milano) e del «Serraino Vulpitta» (a Trapani) hanno segnalato come queste strutture possano costituire un'opportunità proprio per le persone trafficate, ed in particolare per le donne schiave. Infatti, la loro esperienza ha evidenziato come molte di esse, trovandosi in un ambiente «protetto», abbiano avuto il coraggio di denunciare i loro sfruttatori, ponendo fine alla catena di schiavitù che ne caratterizzava la loro esistenza. Si tratta ancora di piccoli numeri, ma è la dimostrazione che al di là delle strumentazioni giuridiche e

della cooperazione tra Stati, che è senz'altro necessaria, la solidarietà umana e la cultura dell'accoglienza che è propria della società italiana e che trova riscontro anche nell'attività delle organizzazioni di volontariato, può sin d'ora offrire una prima risposta a questa aberrante vicenda di sfruttamento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale**  
**ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Antonio MARZANO

*indi del Vice Presidente*  
Ivo TAROLLI

*Intervengono, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Vincenzo Visco, il Direttore del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Andrea Monorchio, il Direttore del Dipartimento del tesoro Mario Draghi, il Direttore del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro Renato Scognamiglio e il Direttore del Dipartimento Amministrazione del personale e dei servizi del Ministero del tesoro Giancarlo Del Bufalo.*

*La seduta inizia alle ore 14,5.*

**Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Vincenzo Visco, sulle problematiche relative all'istituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e allo stato di attuazione del processo di riforma di cui alla legge 13 aprile 1997, n. 94**

Il deputato Antonio MARZANO, *presidente*, propone, consentendo la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce, quindi, l'audizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Vincenzo Visco.

Il Ministro Vincenzo VISCO svolge quindi un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per esprimere osservazioni e formulare alcune domande, il Presidente Antonio MARZANO, il senatore Giovanni FERRANTE (gruppo DSU), il deputato Pietro ARMANI (gruppo AN), il deputato Roberto DI ROSA (gruppo DSU), il deputato Ida d'IPPOLITO (gruppo FI), il senatore Ivo TAROLLI (gruppo CCD), il senatore Michele FIGURELLI (gruppo DSU), il deputato Antonio BOCCIA (gruppo PDU) e il senatore Marco TONIOLLI (gruppo FI).

Risponde, quindi, il Ministro Vincenzo VISCO, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, quindi, per fornire ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione, il dottor Andrea MONORCHIO, *Direttore del dipartimento della ragioneria generale dello Stato*, il dottor Renato SCOGNAMIGLIO, *Direttore del dipartimento politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro*, e il dottor Giancarlo DEL BUFALO, *Direttore del dipartimento amministrazione del personale e dei servizi del Ministero del tesoro*.

Il Presidente Antonio MARZANO, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per gli interventi svolti, dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Mariella CAVANNA SCIREA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Aniello Di Nardo e il Sottosegretario di Stato per la giustizia Rocco Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**7-01024 Cavanna Scirea ed altri: iniziative in materia di pedofilia.**

**7-00032 Montagnino ed altri: iniziative in materia di pedofilia.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al testo delle identiche risoluzioni in titolo.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI), parlando sull'ordine dei lavori, osserva che vi è una scarsa partecipazione di esponenti della maggioranza che mal si concilia con l'importanza e la delicatezza dei temi in oggetto: riterrebbe pertanto opportuno rinviare la seduta.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) sottolinea anch'ella la scarsa sensibilità dimostrata dai colleghi della maggioranza, che avrebbero dovuto assicurare una maggiore presenza: è solo quindi per senso di responsabilità istituzionale, rispetto ad un tema così importante, che non chiederà la verifica del numero legale in occasione del voto finale sul testo delle risoluzioni in titolo.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) osserva che soprattutto in questa fase politica di fine legislatura è difficile conciliare gli impegni di tutti; ritiene tuttavia importante sottolineare, con un voto unanime della Commissione, il valido lavoro che è stato compiuto da maggioranza e opposizione nel redigere il testo delle risoluzioni in titolo: si tratta infatti di un



buon lavoro che qualifica l'attività della Commissione e rappresenta un efficace strumento di indirizzo al Governo nella lotta alla pedofilia.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi), nel ritenere importante addivenire nella seduta odierna alla votazione finale delle risoluzioni in titolo, il cui esame si è protratto per lungo tempo, osserva che vi è una presenza rappresentativa di esponenti della maggioranza.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) concorda con il senatore DE LUCA sull'opportunità di giungere nella seduta odierna all'approvazione delle risoluzioni in titolo.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avendo constatato che l'orientamento prevalente è nel senso di proseguire i lavori ed avendo verificato che nessuno intende intervenire nella discussione sulle linee generali, passa all'esame degli emendamenti.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO), illustrando il suo emendamento n. 1, ritiene importante che eventuali cure mediche, anche rivolte a soggetti condannati per atti di pedofilia, debbano essere ispirate ad un principio di rispetto dei diritti e della dignità della persona umana, come del resto stabilito dall'articolo 32 della Costituzione. Raccomanda inoltre l'approvazione del suo emendamento n. 2, che garantisce l'utilizzo di immagini pedofile solo da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento n. 3 se vi è accordo unanime nell'approvarlo.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) ritiene che l'emendamento Valpiana n. 1 pur apprezzabile nei contenuti, sia in realtà pleonastico. Dichiarata voto favorevole sull'emendamento Valpiana n. 2, Pozza Tasca n. 3 e Cavanna Scirea n. 4.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) condivide le osservazioni svolte dalla senatrice Castellani sottolineando in particolare l'importanza dell'emendamento Valpiana n.2, sono stati invece calpestati in occasione dell'inchiesta di Torre Annunziata, che si è caratterizzata dalla deprecabile diffusione di immagini pedofile da parte dei mezzi di comunicazione. Quanto all'emendamento Pozza Tasca n. 3, ritiene inopportuno impegnare il Governo in una sede internazionale così importante come il G8, constatato il momento politico di prossime elezioni.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) ritira il suo emendamento n. 1.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritira l'emendamento Pozza Tasca n. 3 di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Valpiana n. 2 e Cavanna Scirea n. 4.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) esprime soddisfazione per l'approvazione delle risoluzioni in titolo il cui testo è stato l'esito di un intenso lavoro; auspica peraltro che gli impegni rivolti al Governo siano interpretati con duttilità ed intelligenza, visto che il fenomeno della pedofilia è purtroppo destinato ad evolversi e a mutare le sue caratteristiche, come le recenti vicende di pedofilia via internet hanno dimostrato.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) esprime il suo voto favorevole rispetto al testo elaborato, che fissa impegni concreti e precisi per il Governo.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) dichiara voto favorevole ed auspica che il Governo possa dare piena attuazione agli impegni contenuti nella risoluzione.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) ritiene che le risoluzioni rappresentino un valido e concreto testo di sintesi, essendo stato elaborato un testo con l'impegno comune dei gruppi di maggioranza e di opposizione. Nel dichiarare voto favorevole, auspica che le risoluzioni possano costituire un segnale efficace ed un punto di partenza importante per la prevenzione e la lotta alla pedofilia.

Il senatore Angelo RESCAGLIO (PPI) dichiara il voto favorevole sulle risoluzioni, che in particolare valorizzano il ruolo degli insegnanti, che deve essere intelligente e qualificato.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) dichiara il voto favorevole sulle risoluzioni e ringrazia i parlamentari di maggioranza e di opposizione che in particolare hanno lavorato per la redazione del testo, svolgendo un lavoro esimio, che ha coinvolto tutti gli schieramenti politici.

Il Sottosegretario per l'interno Aniello DI NARDO, nell'esprimere l'apprezzamento del Governo per le risoluzioni in titolo, sottolinea l'impegno che il Ministero dell'interno ha sempre profuso per la lotta alla pedofilia, avvalendosi in particolare della polizia postale e delle comunicazioni. Consegna quindi una documentazione relativa all'attività di contrasto svolta dal Ministero.

Il Sottosegretario per la giustizia Rocco MAGGI esprime anch'egli l'adesione del Governo alle risoluzioni in titolo e consegna una documentazione di interesse in materia di lotta alla pedofilia.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, pone quindi in votazione il testo della risoluzione come risulta modificato dagli emendamenti approvati (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

#### **AVVERTENZA**

*Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:*

Esame della proposta di relazione alle Camere sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, rel. Cavanna Scirea.

L'Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta, non ha avuto luogo.

*La seduta convocata per le ore 20 non ha avuto luogo.*

## ALLEGATO 1

## TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

**n. 1.**

Tiziana VALPIANA

*Al punto 2 dopo le parole: «programmi ed azioni che» aggiungere le parole: «nello spirito dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione».*

---

**n. 2.**

Tiziana VALPIANA.

*Al punto 5 dopo la parola: «accessibile» aggiungere la parola: «solo».*

---

**n. 3.**

Elisa POZZA TASCA, Piera CAPITELLI

*Tra gli impegni del Governo, dopo il sesto paragrafo, aggiungere il seguente paragrafo: «A farsi portavoce, come prossimo Paese presidente del G8, di una comune strategia politica e giudiziaria a livello mondiale che, anche attraverso rapporti multilaterali, impegni i Paesi membri, quali la Russia ed il Giappone, ad una strategia di regolamentazione dei Siti Internet».*

---

**n. 4.**

Mariella CAVANNA SCIREA

*Nell'ultimo capoverso della parte dispositiva sostituire la parola: «internazionale» con «nazionale».*

---

## ALLEGATO 2

**Testo delle identiche risoluzioni: 7-01024 Cavanna Scirea ed altri; 7-00032 Montagnino ed altri: iniziative in materia di pedofilia, come risulta dagli emendamenti approvati**

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessi che:

a) i fenomeni della pedofilia, della pedopornografia e dello sfruttamento sessuale dei minori destano elevato allarme sociale e hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche;

b) nell'intento di promuovere una maggiore conoscenza e un più incisivo contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori, numerose sono le risoluzioni, le dichiarazioni, i piani d'azione, le decisioni assunte dall'Unione europea e in sede internazionale, in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del Fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 276 del 27 maggio 1991) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996, contro lo sfruttamento sessuale e commerciale dell'infanzia;

c) in particolare in Italia la legge n. 66 del 1996 recante «Norme contro la violenza sessuale» e la legge n. 269 del 1998 recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», hanno posto le basi per una più efficace azione di contrasto a questi reati;

d) l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori come nuove forme di riduzione in schiavitù», prevede: al comma 1 che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio, fatte salve le disposizioni della legge 29 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale; al comma 2, l'istituzione di un apposito fondo destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori di anni 18 vittime delle figure di reato introdotte dalla presente legge e, per la parte residua, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis 2° comma, 600-ter 3° comma e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta; alla lettera b) del comma 3 che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, promuova in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, della giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

e) il progetto materno infantile relativo al piano sanitario per il triennio 1998/2000 e approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2000, prevede, tra le strategie da attivare per combattere il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, la necessità di appositi programmi di formazione di base per tutti coloro che operano a contatto con i bambini per acquisire le competenze atte a comprendere i segnali di disagio;

f) le risorse destinate ad interventi per l'assistenza ai minori e la solidarietà sociale per il triennio 2001-2003 (legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e legge n. 476 del 1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali) prevedono, a legislazione vigente, 1.197 miliardi; inoltre ai fini della legge n. 285 del 1997 sono stati già avviati circa cento progetti (ad esempio a Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Brindisi e Catania), per interventi specifici volti alla prevenzione e alla cura delle persone vittime di violenza, abuso e maltrattamento. Nella legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), all'articolo 80, comma 15, sono stanziati 20 miliardi destinati ad interventi a favore dei minori vittime di abusi da realizzare con programmi specifici. Sono inoltre previsti 12 miliardi tratti da un fondo residuo del Ministero per gli affari sociali, da destinare, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 al potenziamento di servizi che lavorano con azioni innovative e sperimentali di recupero psicologico e sociale sia delle vittime, sia degli autori delle violenze sessuali sui minori. Per disciplinare l'erogazione di queste ultime risorse finanziarie è prevista, entro febbraio 2001, l'emanazione di un apposito regolamento. Il piano di azione 2000-2001 ripropone la necessità di continuare l'impegno sia sul versante delle azioni di contrasto sia su quello delle azioni di prevenzione, prevedendo un impegno di formazione interdisciplinare per insegnanti, operatori sociali, sanitari e giudiziari coordinati dal Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

g) in aggiunta alle altre forze dell'ordine impegnate, con sezioni specializzate, nelle attività contro questo tipo di crimini, la polizia postale e delle comunicazioni dispone di un organico di 2000 persone, di cui circa un terzo è addetto al contrasto *on line* della pedofilia,

invita il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'interno il Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (DOTI): una *task force* che coordini e armonizzi, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le forze in campo che già operano nella lotta contro la pedopornografia, dotandolo di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse per una sempre più incisiva ed efficace azione di contrasto;

a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri paesi, la validità di tutti quei programmi ed azioni, che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale su minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione, nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998 e risorse *ad hoc* da parte del Ministero della sanità;

a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicuri una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale; nonchè a prevedere misure e accorgimenti che evitino nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio;

a presentare, entro febbraio 2001, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a dare attuazione a quanto previsto nella Conferenza di Vienna del 1999 a proposito della creazione di una banca dati comune di immagini pedofile, a livello regionale, nazionale e internazionale – accessibile solo alle forze dell'ordine e agli inquirenti – per facilitare la ricerca delle vittime e l'attività di investigazione;

a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e dei *provider* nazionali al fine di pervenire alla elaborazione e alla sottoscrizione di un codice deontologico – ovvero di strumenti equivalenti – in grado di impegnare gli stessi *provider* a mantenere per almeno un anno i dati di accesso alla rete, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;

ad assumere, in sede nazionale e internazionale, tutte le opportune iniziative per contrastare la diffusione e la commercializzazione di materiale pedopornografico, proponendo e promuovendo a livello comunitario una normativa atta a perseguire gli autori dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, ultimo comma, del codice penale, anche quando questi reati vengano commessi all'estero; promuovendo altresì, in particolare nei confronti dei paesi extracomunitari, l'adozione di specifici accordi, anche a livello bilaterale, volti a rendere più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di tali reati e delle attività criminose ad essi collegati;

a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per l'insieme degli operatori sociali e dello Stato, per le famiglie, per le organizzazioni non governative; a prevedere idonee forme di informazione, educazione e parte-

cipazione dei minori stessi; ad istituire o sostenere apposite linee telefoniche di emergenza o di informazione;

a presentare il 20 novembre di ogni anno, giornata nazionale dei diritti dell'infanzia, promossa dalle Nazioni Unite, una relazione annuale sull'applicazione della legge n. 269, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù». La data è scelta per affermare, contro la negazione dei diritti dei minori, il rispetto dei bambini come persone.



# SOTTOCOMMISSIONI

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

#### 54<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Petrucci, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837):** rinvio dell'esame;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole;

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (n. 839):** osservazioni;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838):** osservazioni;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(4755-B) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere e del personale non direttivo del Corpo forestale dello Stato (n. 854): rinvio dell'esame.**

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**312<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

**(1968-3491-4298-A) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno**, approvato dalla Camera di deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un provvedimento recante disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno. Per quanto di competenza, rileva che il testo proposto dalla Commissione giustizia non ha recepito la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dettata – su sollecitazione del Tesoro – nel parere espresso dalla Sottocommissione nella seduta del 26 settembre 2000. Tale condizione prevedeva che l'articolo 7 fosse riformulato in modo da escludere la sussistenza di oneri per la finanza pubblica. Si rileva inoltre che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, di cui all'articolo 11, dovrebbe essere riformulata con imputazione dell'onere al bilancio triennale 2001-2003.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 3.100, suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce che il riferimento, contenuto nell'articolo 7 del provvedimento, all'articolo 413-*septies* del codice civile, non consente di escludere, in linea di principio, la sussistenza di oneri per il bilancio dello Stato: ritiene pertanto necessario confermare la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione precedentemente posta. In relazione poi alla clausola di copertura finanziaria, fa presente che ad avviso del Tesoro non sussistono, nel fondo speciale di parte corrente, le risorse necessarie alla copertura del provvedimento, in quanto le residue disponibilità sono riservate a diverse finalizzazioni e, in particolare, alla copertura del disegno di legge sul gratuito patrocinio. Per quanto concerne, infine, gli emendamenti, dichiara di concordare con la valutazione del relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esclusa la sussistenza di oneri per la finanza pubblica in connessione con la designazione dell'amministratore di sostegno e che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, di cui all'articolo 11, sia riformulata con imputazione dell'onere al bilancio triennale 2001-2003. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 3.100, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(3342-B) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta del disegno di legge che prevede l'istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3736-B) *Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use»***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge riguardante la partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali, già appro-

vato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*(4935) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta della ratifica di un Accordo in materia industriale, scientifica e tecnologica con lo Stato di Israele. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*(4952) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica della Convenzione con il Sultanato dell'Oman contro le doppie imposizioni. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*(4975) Deputato SOAVE ed altri. - Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante rifinanziamento di vari interventi in materia di beni e attività culturali. Per quanto di competenza, occorrerebbe acquisire la conferma del Tesoro sulla quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 2, che autorizza la proroga di contratti a tempo determinato per il personale necessario a garantire l'apertura di musei. È opportuno inoltre un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari del

comma 11 dell'articolo 5, concernente il museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

Il sottosegretario MORGANDO conferma la congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 2. In relazione poi all'articolo 5, comma 11, sottolinea che la norma non comporta oneri finanziari, in quanto attualmente è già in servizio presso il museo di Castel Sant'Angelo un dirigente di secondo livello del Ministero per i beni e le attività culturali con funzione di soprintendente.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di formulare parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

*(4959) BISCARDI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore COVIELLO fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che ripropone il contenuto di precedenti disegni di legge, già esaminati dalla Sottocommissione, concernenti rispettivamente l'istituzione nei Conservatori di musica della cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte e la modifica dell'articolo 2 della legge sulla riforma delle Accademie di belle arti e Conservatori. Per quanto di competenza, segnala la lettera a) dell'articolo 1, in relazione alla quale occorre valutare gli eventuali effetti finanziari riconducibili all'applicazione nell'anno accademico in corso (2000/2001) della disposizione, che prevede la copertura dei posti in organico annualmente disponibili attingendo a graduatorie ad esaurimento. In relazione poi alla lettera b) dell'articolo 1, segnala il secondo periodo del capoverso 6-*quater*, sostanzialmente analogo a una disposizione sulla quale la Sottocommissione aveva espresso parere contrario e connesso alla disposizione precedentemente citata. Segnala, infine, la lettera d) dell'articolo 1, capoverso 2, sulla quale la Sottocommissione aveva espresso parere contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, non vi sono osservazioni da formulare, ad eccezione che sull'emendamento 1.11, il quale prevede il reinquadramento stipendiale del personale docente assistente delle Accademie: al riguardo, segnala che l'emendamento non prevede la quantificazione dell'onere e utilizza una modalità di copertura non corretta, in quanto fa riferimento a risorse di bilancio per la copertura di una nuova spesa.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che la disposizione di cui all'articolo 1, lettera a), non comporta oneri finanziari, in quanto è garantito il rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Dichiara quindi di non avere osservazioni da formulare sulla lettera b) dell'articolo 1, mentre conferma l'avviso contrario a suo tempo espresso sulla lettera d) dell'articolo 1, capoverso 2. Con riguardo infine alla clausola di copertura finanziaria, osserva che ad avviso del Tesoro non sussistono, sul fondo speciale di parte corrente, disponibilità da destinare allo scopo.

Relativamente agli emendamenti, dichiara di concordare con la valutazione del relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 1, lettera d), capoverso 2, per il quale il parere è contrario. Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.11, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(4573) GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica*

*(1719) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili*

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio 2001.

Riferisce alla Sottocommissione il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore designato Ferrante, segnalando che sul testo unificato in titolo la Sottocommissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta del 23 gennaio scorso. Pervengono ora alcuni emendamenti finalizzati a stralciare tutte le disposizioni del testo, eccetto l'articolo 8, che prevede la corresponsione di un assegno straordinario vitalizio. L'emendamento 8.1, che riformula interamente l'articolo, è inteso a ricondurre l'onere ad un meccanismo di tetto di spesa, in quanto è indicata esclusivamente la misura massima dell'assegno concedibile a valere su un fondo, alla cui copertura si provvede con accantonamenti di fondo speciale e, a decorrere dal 2004, mediante la tabella C della legge finanziaria. Al riguardo, per assicurare l'effettivo funzionamento del tetto di spesa, ritiene necessario modificare il secondo periodo del comma 1, individuando modalità di determinazione della misura dell'assegno tali da assicurare il rispetto del vincolo finanziario costituito dal fondo di cui al comma 6. In proposito, appare opportuno acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con la valutazione del Presidente sull'emendamento 8.1, sottolineando la necessità di precisare che la corresponsione dell'assegno vitalizio può essere concessa solo nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 6. Ritiene peraltro opportuno, nell'ambito del citato comma 6, sopprimere il riferimento all'unità previsionale di base ivi richiamata. Fa presente infine che, ad avviso del Tesoro, l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, non presenta, per gli anni 2001 e 2002, adeguate disponibilità da destinare allo scopo.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati tutti gli emendamenti trasmessi e che, nell'emendamento 8.1, il secondo periodo del comma 1 sia riformulato individuando modalità di determinazione della misura dell'assegno tali da assicurare il rispetto del vincolo finanziario costituito dal fondo di cui al comma 6.

*La seduta termina alle ore 17.*



## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**59<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(4755-B) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

**50<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(4960) Deputati DUCA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

**Comitato per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2001

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Bedin, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri: parere favorevole;

*all'8<sup>a</sup> Commissione:*

**(4755-B) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(4960) Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 14*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA,  
DELLA COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 11).
- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

*SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE ALLA POSSIBILITÀ DI SOTTOPORRE AD ISPEZIONE PERSONALE UN SENATORE*

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 8,30 e 14,30*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).

– DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

– PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

– SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).

– SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

– LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

– MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).

– COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).

– MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).

– DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato CERULLI IRELLI. – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201)
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al com-

puto dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).

- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*



*dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).*

- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 8,30 e 14,30*

**IN SEDE DELIBERANTE****I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti.

**II. Discussione dei disegni di legge:**

- MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (2670).
- CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2728).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (4180).
- MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro (4552).
- PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato (4923).

- Deputato PECORELLA. – Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (4948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (4954) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (4963) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

#### IN SEDE REFERENTE

##### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).

- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

### IV. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (2735).

### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando (4247).
- Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati (4957) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (n. 839).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (4927).
- Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* (3736-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (4905).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000 (4935).
  - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 (4952).
- 

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (n. 836).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (n. 835).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito (*Doc. XXII*, n. 72).
- FORCIERI e AGOSTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia (4951).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANFREDI. – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
- e della petizione n. 823 ad essi attinente.

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (4677).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).

- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
  - SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
  - VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).
  - ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
  - FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
  - THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
  - PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania (1715).
  - CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690).
  - CAMBER. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia (4921).
-



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 9 e 15,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 834).

**IN SEDE DELIBERANTE**

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (4959).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati SOAVE ed altri. – Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (4975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BALDINI ed altri. – Interventi per la promozione ed il finanziamento del Festival Puccini di Torre del Lago (3310).
- MACERATINI ed altri. – Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001/2003, al Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati (MC) ed al Centro internazionale «Eugenio Montale» di Roma (4967).

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale concernente: «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento» (n. 843).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2000, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria.

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
  - GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (n. 166).
- Schema di decreto ministeriale recante «Riparto tra le Regioni e le Province autonome del quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1256/99» (n. 830).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola (n. 828).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma della legislazione nazionale del turismo (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati)*).
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale concernente «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento» (n. 843).

### *AFFARI ASSEGNATI*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità. (COM (2000) 471 def.) (n. 100).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. (COM (2000) 824 def.) (n. 147).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- MONTELEONE ed altri. – Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno (4833).
  - GAMBINI ed altri. – Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario (4873).
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 9*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 13*

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Audizione del ministro della sanità, Umberto Veronesi, sul tema: «Attuazione della riforma sanitaria e ruolo delle regioni».

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea:

- Audizione di una rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 13,30*

- Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 14,30*

- Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia dottor Piero Luigi Vigna.
  - Deliberazione in materia di desegretazione e declassificazione di atti su proposta del Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 8 febbraio 2001, ore 13,30*

- Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.
  - Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria.
  - Seguito dell'esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
-



